


**PSC associato dei comuni di:
BAISO - CANOSSA
CASINA - VETTO
VILLAMINOZZO**



Attuazione degli artt. 48 e 28 della L.R. 20/2000 e s.m.i.



**Il Presidente dell'Unione Montana dei Comuni
dell'Appennino Reggiano
ENRICO BINI**

Progettisti
Urbanistica - Arch Aldo Caiti
VALSAT - Dott. Stefano Baroni, Dott. Tania Tellini
Geologia e caratterizzazione sismica - Dott. Geol. Gian Pietro Mazzetti
Consulenza socio-economica - PEGroup

**adottato con D.C. n°62 del 14/07/2012
approvato con D.C. n° del**




centro cooperativo di progettazione sc
architettura Ingegneria urbanistica


via Lombardia n.7
42100 Reggio Emilia
tel 0522 920460 fax 0522 920794
www.ccdprog.com
e-mail: info@ccdprog.com
c.f.p. iva 00474840352




Il Progettista
Arch. ALDO CAITI



Il Sindaco



Il Segretario



Norme di attuazione con allegate schede normative relative agli ambiti



INDICE

<i>PARTE I^a</i>	5
<i>DISPOSIZIONI GENERALI</i>	5
Art. 1 – Finalita’ e contenuti del Piano Strutturale Comunale	5
Art. 2 – Efficacia, entrata in vigore del PSC e misure di salvaguardia.....	6
Art. 3 - Elaborati costitutivi del P.S.C.....	6
Art. 4 - Altri strumenti della pianificazione comunale	108
Art. 5 - Carta Unica del Territorio	108
Art. 6 - Monitoraggio del PSC.....	119
Art. 7 - Vincoli e limiti che derivano dal PSC	119
Art. 8 - Indirizzi, direttive e prescrizioni.....	119
Art. 9 - Edifici esistenti e previsioni del PSC.....	1240
Art. 10 - Destinazioni funzionali.....	1240
Art. 11 - Attuazione delle previsioni del PSC e rapporti tra PSC-RUE-POC e altri strumenti di pianificazione	1341
Art. 12 – Titoli abilitativi rilasciati e strumenti attuativi vigenti alla data di adozione del PSC.....	1442
Art. 13 – Modalità di attuazione del PSC.....	1543
<i>PARTE II^a</i>	1644
<i>IL PROGETTO TERRITORIO</i>	1644
Art. 14 – Cartografia di progetto	1644
<i>TITOLO I</i>	1745
<i>PAESAGGI, RETE ECOLOGICA : TERRITORIO RURALE</i>	1745
Art. 15 – Ambiti di paesaggio e contesti paesaggistici.....	1745
Art. 16 – Rete ecologica polivalente	1846
Art. 17 – Il Territorio Rurale	1947
<i>TITOLO II</i>	2523
<i>CRITERI GENERALI PER IL SISTEMA INSEDIATIVO</i>	2523
Art. 18 – Obiettivi generali e disposizioni per il sistema insediativo.....	2523
Art. 19 – Gerarchia dei centri urbani.....	2523
Art. 20 – Dimensionamento delle previsioni del PSC e perequazione urbanistica	2523
Art. 21 – Edilizia Residenziale Sociale	2927
Art. 22 – Ambiti specializzati per attività produttive di interesse comunale.....	3028
Art. 23 – Spazi ed attrezzature di interesse pubblico di rilevanza comunale e sovracomunale	3028
Art. 24 – Dotazioni ecologiche e ambientali ed infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti di carattere comunale e sovracomunale	3129
Art. 25 – Sostenibilità energetica degli insediamenti e impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilati.....	3231
<i>TITOLO III</i>	3634
<i>INSEDIAMENTI COMMERCIALI DI INTERESSE PROVINCIALE E SOVRACOMUNALE E DISPOSIZIONI PER LA QUALIFICAZIONE DELLA RETE DI VENDITA</i>	3634
Art. 26 – Obiettivi ed ambiti di riferimento per la pianificazione e programmazione degli insediamenti commerciali	3634
Art. 27 – Elenco delle tipologie di strutture di vendita e di insediamenti commerciali.	3634
Art. 28 – Insediamenti commerciali affidati alla competenza comunale (livello D)	3836
Art. 29 – Politiche di sostegno al piccolo commercio nelle aree soggette a rischio di desertificazione commerciale e monitoraggio del Piano.....	3937
<i>TITOLO IV</i>	4038
<i>IL SISTEMA DELLA MOBILITA’</i>	4038

Art. 30 – Il sistema della mobilità di interesse sovracomunale, obiettivi e disposizioni generali	4038
Art. 31 – Gerarchia della rete viaria.....	4038
Art. 32 – Sistema portante del Trasporto pubblico	4038
Art. 33 – Funzioni logistiche	4139
Art. 34 – Standard di riferimento, fasce di rispetto e fasce per l'inserimento ambientale e paesaggistico delle opere infrastrutturali	4139
Art. 35 – Programmazione degli interventi sul sistema della mobilità.....	4341
Art. 36 – Itinerari ciclabili di interesse provinciale e mobilità non motorizzata	4341
PARTE SECONDA - VINCOLI E TUTELE	4442
TITOLO I.....	4442
I BENI PAESAGGISTICI.....	4442
Art. 37 – Carta unica dei beni paesaggistici (artt. 136 e 142 del D.Lgs 42/2004).....	4442
TITOLO II.....	4543
SISTEMI, ZONE ED ELEMENTI STRUTTURANTI LA FORMA DEL TERRITORIO E DI SPECIFICO INTERESSE NATURALISTICO.....	4543
Art. 38 – Sistema dei crinali.....	4543
Art. 39 – Sistema forestale boschivo	4644
Art. 40 – Sistema delle aree agricole e territorio rurale	4947
Art. 41 – Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua	4948
Art. 42 – Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua	5351
Art. 43 - Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale	5452
Art. 44 - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: crinali ed elementi del patrimonio geologico	5654
Art. 45 - Zone di tutela naturalistica.....	5856
TITOLO III – TUTELA DELLE RISORSE STORICHE E ARCHEOLOGICHE	6058
Art. 46 - Obiettivi per il sistema insediativo storico e le risorse archeologiche	6058
Art. 47 - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico.....	6058
Art. 48 - Centri e nuclei storici	6259
Art. 49 - Strutture insediative storiche e strutture insediative territoriali storiche non urbane.....	6360
Art. 50 - Viabilità storica	6460
Art. 51 - Zone gravate da usi civici	6561
Art. 52 - Sistemazioni agrarie tradizionali	6562
Art. 53 - Viabilità panoramica	6662
TITOLO IV – LIMITAZIONI DELLE ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE E D'USO DERIVANTI DALL'INSTABILITÀ DEI TERRENI.....	6764
Art. 54 - Disposizioni generali per sicurezza idrogeologica	6764
Art. 55 - Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità	6764
Art. 56 - Zone ed elementi caratterizzati da dissesto idraulico	7267
Art. 57 - Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità	7568
Art. 58 - Abitati da consolidare o da trasferire	7569
Art. 59 - Aree a rischio idrogeologico molto elevato (ex PS 267)	7670
Art. 60 - Manutenzione idraulica e idrogeologica, pratiche agricole e gestione forestale nelle aree in dissesto.....	7872
Art. 61 - Procedure a favore della rilocalizzazione degli edifici in aree in dissesto.....	7973
TITOLO V – FASCE FLUVIALI E RISCHIO IDRAULICO	8074
Art. 62 - Finalità generali, ambito territoriale ed effetti.....	8074
Art. 63 - Classificazione delle Fasce Fluviali	8074
Art. 64 - Fascia di deflusso della piena (Fascia A)	8074
Art. 65 - Fascia di esondazione (Fascia B).....	8276

Art. 66 - Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)	8276
Art. 67 - Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali.....	8377
Art. 68 - Invarianza ed attenuazione idraulica e compiti delle amministrazioni comunali	8378
Art. 69 - Manutenzione, regimazione e difesa idraulica, interventi di rinaturazione, pratiche agricole e gestione forestale.....	8478
Art. 70 - Opere pubbliche o di interesse pubblico.....	8579
Art. 71 - Disposizioni per la pianificazione urbanistica e per gli interventi edilizi	8680
Art. 72 - Procedure a favore della rilocalizzazione degli edifici in aree a rischio idraulico	8681
<i>TITOLO VI - PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO.....</i>	<i>8882</i>
Art. 73. Riduzione del rischio sismico e microzonazione sismica	8882
<i>TITOLO VII – TUTELA QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE.....</i>	<i>9583</i>
Art. 74 - Disposizioni generali e articolazione delle norme inerenti la tutela della risorsa idrica.....	9583
Art. 75 - Zone di protezione delle acque superficiali.....	9785
Art. 76 - Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare- montano .	9886
Art. 77 - Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica	9986
Art. 78 - Riutilizzo delle acque reflue	10391
<i>TITOLO VIII – AREE PROTETTE E RETE NATURA 2000.....</i>	<i>10492</i>
Art. 79 - Sistema provinciale delle Aree Protette.....	10492
Art. 80 - Rete Natura 2000	10493
Art. 81 - Impianti e linee per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica	10694
Art. 82 - Zone non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti ...	10795
Art. 83 - Zone di protezione dall'inquinamento luminoso.....	10896
Art. 84 - Limitazioni d'uso in materia di incendi boschivi	10897
Art. 85 - Limitazioni riguardanti l'uso di mezzi motorizzati	10997
Art. 86 - Protezione civile	10998
Art. 87 - Installazioni pubblicitarie.....	11098
<i>TITOLO IX – REGOLAMENTAZIONE DEGLI AMBITI DEL SISTEMA INSEDIATIVO</i>	<i>11199</i>
Art. 88 –Classificazione del territorio comunale : territorio urbanizzato urbanizzabile e rurale – perimetrazioni.....	11199
Art. 89 -Dimensionamento e criteri di attuazione del PSC riguardo alle previsioni di sviluppo della funzione residenziale e delle funzioni complementari.....	11199
Art. 90 Dimensionamento e criteri di attuazione del PSC riguardo alle dotazioni di attrezzature e spazi collettivi	112400
Art. 91 Criteri e dimensionamento del PSC riguardo alle previsioni di sviluppo delle attività produttive secondarie e terziarie specializzate e relative dotazioni.....	114102
Art. 92 - Sistema insediativo storico - Oggetto e individuazione cartografica	114102
Art. 93 - Obiettivi del PSC per la tutela e la qualificazione del sistema insediativo storico	115103
Art. 94 - Disciplina degli interventi edilizi nel sistema insediativo storico.....	115103
Art. 95 –Nuclei di impianto storico	115104
Art. 96 - Prescrizioni e indirizzi definiti dal PSC per il POC entro gli ambiti storici..	116104
Art. 97 - Insediamenti e infrastrutture storiche del territorio rurale.....	116104
Art. 98 - Edifici di valore storico - architettonico, culturale e testimoniale	116105
Art. 99 - Ambiti urbani consolidati.....	117105
Art. 100 - Requisiti e limiti alle trasformazioni entro gli ambiti urbani consolidati....	117106

Art. 101 - Dotazioni di livello locale entro gli ambiti urbani consolidati – Modifiche relative alle dotazioni	118 106
Art. 102 - Attuazione dei PUA compresi entro gli ambiti urbani consolidati, approvati e convenzionati all’atto dell’adozione del PSC – Piani attuativi in itinere all’epoca di adozione del PSC	118 106
Art. 103 – Ambiti consolidati in territorio rurale.....	118 107
Art. 104 - Requisiti e limiti alle trasformazioni entro gli ambiti consolidati in territorio rurale.....	119 107
Art. 105 – Ambiti urbani consolidati da riqualificare.....	119 108
Art. 106 – Ambiti per nuovi insediamenti residenziali	121 109
Art. 107 – Ambiti di trasformazione residenziale soggetti a pua (DR) e Ambiti di trasformazione residenziale soggetti a convenzione attuativa (ACA).....	121 109
Art. 108 - Requisiti e limiti alle trasformazioni entro gli ambiti DR e ACA.....	122 110
Art. 109 - Attuazione degli interventi negli ambiti DR e ACA.....	122 110
Art. 110 - Coordinamento dell’attuazione degli interventi negli ambiti DR attraverso il convenzionamento e la definizione in sede di POC della scheda di assetto urbanistico	123 111
Art. 111- Ambiti urbani a prevalente funzione residenziale urbanizzati o in corso di urbanizzazione sulla base di strumenti urbanistici preventivi	125 113
Art. 112 - Ambiti periurbani di trasformazione per nuova edificazione a prevalente funzione residenziale da regolare con il poc (ATR).....	125 114
Art. 113 - Ambiti per i nuovi insediamenti per dotazioni territoriali e servizi.....	126 114
Art. 114 - Ambiti specializzati per attività produttive comunali.....	126 114
Art. 115 - DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI.....	127 115
Art. 116 - Attuazione degli interventi relativi alle dotazioni territoriali.....	127 116
Art. 117 - Parcheggi pubblici	128 116
ART. 118 – Ambito sovracomunale per il Parco Naturalistico delle Fonti di Poiano	128 116
ART 119 - Ambito sovracomunale per Impianti Sportivi Invernali	129 117
ART 120 - Ambito sovracomunale per campeggio attrezzato di Febbio	129 117

PARTE I^a

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – FINALITA' E CONTENUTI DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE

1. Il Piano Strutturale Comunale (PSC), redatto ai sensi della L.R. 20/2000 in osservanza dell'atto d'indirizzo e coordinamento tecnico approvato con D.C.Rg. n° 173 del 4.4.2001, è lo strumento di pianificazione urbanistica generale dell'intero territorio del comune di Villa Minozzo in provincia di Reggio Emilia per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l'integrità fisica, ambientale e storico-culturale del medesimo territorio.
2. Il presente PSC è stato predisposto in forma associata tra i Comuni di Baiso, Canossa, Casina, Vetto e Villa Minozzo sulla base di un quadro conoscitivo e di un documento preliminare redatto in forma associata tra i richiamati comuni nell'ambito della variante generale al PTCP della Provincia di Reggio Emilia e in attuazione di specifico accordo amministrativo sottoscritto in data 5.10.2007 tra la Provincia di Reggio Emilia, la Comunità Montana dell'Appennino Reggiano e i Comuni sopra elencati; inoltre in data 28.10.2008 con delibera di Giunta Provinciale n. 305 a seguito di parziale modifica del richiamato accordo amministrativo, è stato sottoscritto l'accordo di pianificazione con la Provincia.
3. Per quanto sopra si può affermare che, dal punto di vista tecnico la predisposizione del PSC del comune di Villa Minozzo redatto in forma associata (d'ora in poi per brevità "PSC"), è avvenuta nel rispetto sia dell'accordo amministrativo sia dell'accordo di pianificazione richiamati al precedente comma e delle vigenti disposizioni legislative in materia di pianificazione urbanistica e di tutela e uso del territorio, si conforma alle prescrizioni e ai vincoli e dà attuazione agli indirizzi e alle direttive contenute nei piani territoriali sovraordinati vigenti e/o in salvaguardia;
4. In particolare sono contenuti del PSC :
 - la localizzazione e la valutazione della consistenza e della vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche del territorio, nonché l'indicazione delle soglie di criticità;
 - la definizione dei limiti e delle condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;
 - l'individuazione delle infrastrutture e delle attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e funzione;
 - la classificazione del territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale;
 - l'individuazione degli ambiti del territorio comunale e la definizione delle caratteristiche urbanistiche e funzionali degli stessi, stabilendone gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici ed i relativi requisiti prestazionali secondo quanto disposto dall'Allegato alla L.R. 20/2000 "Contenuti della pianificazione";
 - la definizione delle trasformazioni che possono essere attuate attraverso intervento diretto, in conformità alla disciplina generale del RUE di cui al comma 2 dell'art.29 della L.R. 20/2000 e s.m.i.;
5. Il PSC, partendo dagli esiti del Quadro Conoscitivo e dagli orientamenti delineati nel Documento Preliminare, assume i seguenti obiettivi strategici :
 - a) Promuovere la tenuta demografica e lo sviluppo socioeconomico dell'ambito comunale;
 - b) Garantire la sicurezza e la conservazione attiva delle risorse ambientali;
 - c) Tutelare e valorizzare i paesaggi, la storia e l'identità delle comunità locali;
 - d) Sviluppare il sistema insediativo della residenza e della produzione secondo un modello maggiormente sostenibile, che freni la dispersione insediativa, gerarchizzato ed equo;
 - e) Organizzare e sviluppare le funzioni di eccellenza, secondo i profili di accessibilità e vocazione territoriale;
 - f) Connettere il territorio comunale alle aree confinanti, rafforzando il sistema delle relazioni alla scala provinciale e regionale, l'accessibilità interna ed esterna del territorio comunale nonché favorendo il trasporto collettivo e la mobilità non motorizzata;

6. Al fine di perseguire tali obiettivi strategici, il Piano definisce l'assetto del territorio in modo coordinato con i comuni confinanti ed in particolare con i comuni che hanno sottoscritto gli accordi richiamati al precedente 2° comma e che hanno predisposto in forma associata il Quadro Conoscitivo ed il Documento Preliminare condividendone con la Provincia di Reggio Emilia e la Comunità Montana dell'Appennino Reggiano le analisi, le strategie e gli obiettivi di riassetto territoriale paesaggistico – ambientale e socioeconomico .

ART. 2 – EFFICACIA, ENTRATA IN VIGORE DEL PSC E MISURE DI SALVAGUARDIA

1. Il PSC ha efficacia sull'intero territorio comunale ed entra in vigore con la sua approvazione. Ai sensi dell'art. 41 della L.Rg. 20/2000, fino all'approvazione del PSC il Comune dà attuazione alle previsioni contenute nel vigente P.R.G. nel rispetto del criterio della salvaguardia; a decorrere dall'entrata in vigore del PSC sono abrogate le disposizioni del P.R.G. previgente con esso incompatibili a meno che non siano espressamente fatte salve negli articoli successivi delle presenti norme.
2. A decorrere dalla data di adozione del PSC, l'Amministrazione Comunale dovrà pertanto sospendere, ai sensi dell'art.12 della L.Rg. 20/2000 e s.m.i., ogni determinazione in merito:
 - all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le previsioni del PSC adottato o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;
 - all'approvazione di strumenti sottordinati di pianificazione urbanistica (piani di settore, piani attuativi) in contrasto con le prescrizioni del PSC adottato.
- 3) La sospensione di cui al secondo comma opera fino alla data di entrata in vigore del Piano e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione, salvo diversa previsione di legge.

ART. 3 - ELABORATI COSTITUTIVI DEL P.S.C.

1. Il PSC **adottato** si compone dei seguenti elaborati :

a. “Quadro conoscitivo” e i relativi allegati tematici:

RELAZIONE A1 - Inquadramento Generale dei comuni di Baiso, Casina, Canossa, Vetto e Villa Minozzo

RELAZIONE A2 - Assetti Insediativi Comunali dei comuni di Baiso, Casina, Canossa, Vetto e Villa Minozzo

ALLEGATO - Approfondimenti Indagine Socio Economica

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO URBANO ED EXTRAURBANO DI VALORE STORICO - CULTURALE – TESTIMONIALE:

Schede d'indagine edifici in territorio urbano e in territorio rurale

Analisi sullo stato di fatto dei nuclei storici da sottoporre a disciplina particolareggiata e dei nuclei d'impianto storico

ALLEGATO A - Censimento degli Edifici in territorio extraurbano privi di valore storico – culturale – testimoniale riconducibili all'architettura rurale tradizionale e recuperabili ad usi residenziali

“Elaborati Cartografici”

Sintesi dei PRG Tav. Nord	1:10.000
Sintesi dei PRG Tav. Centro	1:10.000
Sintesi dei PRG Tav. Sud	1:10.000
Sintesi dei PRG tavola sinottica	
ASPETTI GEOLOGICO - SISMICI	
Relazione Geologico – ambientale e di microzonazione sismica	
Carta geologica	1:10.000
Carta ubicazione dati geognostici e geofisici	1:20.000
Carta inventario del dissesto, 2008	1:10.000
Carta delle aree soggette ad effetti di sito	1:10.000
Carta della suscettibilità ad effetti attesi	1:10.000

Carta dei livelli di approfondimento 1:10.000
Indagini geognostiche e geofisiche: Allegato A

b. “Elaborati di progetto”:

“Relazione” con allegate Schede di analisi delle aree produttive di livello comunale
“Norme di Attuazione” con allegate schede normative relative agli ambiti di nuovo insediamento, da riqualificare, da trasformare

“Elaborati Cartografici”

P0 – Schema di assetto territoriale	1:25.000
P1 - Tav. Nord Ambiti e sistemi strutturali	1:10.000
P1 - Tav. Centro Ambiti e sistemi strutturali	1:10.000
P1 - Tav. Sud Ambiti e sistemi strutturali	1:10.000
P2 - Tav. Nord Carta delle tutele ambientali, storico – culturali e dei vincoli sovraordinati	1:10.000
P2 - Tav. Centro Carta delle tutele ambientali, storico – culturali e dei vincoli sovraordinati	1:10.000
P2 - Tav. Sud Carta delle tutele ambientali, storico – culturali e dei vincoli sovraordinati	1:10.000
P3 - Tav. Nord Rispetti e limiti all’edificazione	1:10.000
P3 - Tav. Centro Rispetti e limiti all’edificazione	1:10.000
P3 - Tav. Sud Rispetti e limiti all’edificazione	1:10.000
P4 - “Pianificazione del centro urbano del Capoluogo”	1:5.000
P4 - “Pianificazione del centro urbano di Minozzo”	1:5.000
P4 - “Pianificazione del centro urbano di Febbio”	1:5.000
P4 - “Pianificazione del centro urbano di Civago”	1:5.000
P4 - “Pianificazione del centro urbano di La Romita”	1:5.000
P5 - Tav. Nord “Rete Ecologica Comunale (REC)”	1:10.000
P5 - Tav. Centro “Rete Ecologica Comunale (REC)”	1:10.000
P5 - Tav. Sud “Rete Ecologica Comunale (REC)”	1:10.000

ASPETTI GEOLOGICO - SISMICI

P6 - Carta inventario del dissesto aggiornata	1:10.000
P7 – Area a rischio idrogeologico molto elevato (ex PS267)	1:5.000
P8 - Carta delimitazione Fasce fluviali	1:10.000
P 9 - Indagini pregresse e nuove	1:10.000
P 10 - Carta litomorfologica	1:10.000
P 11 - Sezioni geologiche	1:5.000
P 12 - Microzone omogenee in prospettiva sismica (aree suscettibili di effetti locali)	1:10.000
P 13 - Frequenze naturali dei terreni	1:5.000
P 14 - Nuove indagini	1:5.000
P 15 - Velocità delle onde di taglio (Vs)	1:5.000
P 16 - Fattori di amplificazione Microzonazione sismica	1:5.000
P 17 - Livelli di approfondimento	1:10.000
“Relazione Geologico tecnica e modellazione sismica – Microzonazione” Schede di analisi di fattibilità – modellazione sismica, con allegati	

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E TERRITORIALE

“Relazione”
Schede di valutazione di sostenibilità

1bis. Il PSC approvato è costituito dai seguenti elaborati che riprendono gli elaborati del PSC adottato sostituendo quelli che hanno subito modifiche nella fase di

controdeduzione alle riserve ed osservazioni (contraddistinti con la sigla “mod”) e li integrano con gli elaborati aggiunti nella medesima fase di controdeduzione:

a. “Quadro conoscitivo” e i relativi allegati tematici:

RELAZIONE A1 - Inquadramento Generale dei comuni di Baiso, Casina, Canossa, Vetto e Villa Minozzo

RELAZIONE A2 - Assetti Insediativi Comunali dei comuni di Baiso, Casina, Canossa, Vetto e Villa Minozzo

ALLEGATO - Approfondimenti Indagine Socio Economica

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO URBANO ED EXTRAURBANO DI VALORE STORICO - CULTURALE – TESTIMONIALE:

Schede d’indagine edifici in territorio urbano e in territorio rurale

Analisi sullo stato di fatto dei nuclei storici da sottoporre a disciplina particolareggiata e dei nuclei d’impianto storico (mod.)

ALLEGATO A - Censimento degli Edifici in territorio extraurbano privi di valore storico – culturale – testimoniale riconducibili all’architettura rurale tradizionale e recuperabili ad usi residenziali (mod.)

“Elaborati Cartografici”

Sintesi dei PRG Tav. Nord 1:10.000

Sintesi dei PRG Tav. Centro 1:10.000

Sintesi dei PRG Tav. Sud 1:10.000

Sintesi dei PRG tavola sinottica

ASPETTI GEOLOGICO - SISMICI

Relazione Geologico – ambientale e di microzonazione sismica

Carta geologica 1:10.000

Carta ubicazione dati geognostici e geofisici 1:20.000

Carta inventario del dissesto, 2008 1:10.000

Carta delle aree soggette ad effetti di sito 1:10.000

Carta della suscettibilità ad effetti attesi 1:10.000

Carta dei livelli di approfondimento 1:10.000

Indagini geognostiche e geofisiche: Allegato A

ASPETTI ARCHEOLOGICI

(elaborati inseriti in sede di accoglimento delle osservazioni)

-“Relazione Archeologica”

-“Relazione delle potenzialità archeologiche”

-Carta Archeologica 1:50.000

-Carta della potenzialità Archeologiche (CPA) 1:50.000

b. “Elaborati di progetto”:

-“Relazione” con allegate Schede di analisi delle aree produttive di livello comunale

-“Relazione di controdeduzione alle osservazioni degli Enti e dei Privati” con Allegato C - Confronto tra PSC e RUE adottati e controdedotti a seguito dell’accoglimento delle osservazioni dei privati.

-“Relazione di controdeduzione al decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n.2/2017

-“Norme di Attuazione” con allegate schede normative relative agli ambiti di nuovo insediamento, da riqualificare, da trasformare (mod.)

-“Scheda dei Vincoli”

“Elaborati Cartografici”

P0 – Schema di assetto territoriale (mod) 1:25.000

P1 - Tav. Nord Ambiti e sistemi strutturali (mod.)	1:10.000
P1 - Tav. Centro Ambiti e sistemi strutturali (mod.)	1:10.000
P1 - Tav. Sud Ambiti e sistemi strutturali (mod.)	1:10.000
P2 - Tav. Nord: Tavola dei vincoli paesaggistici e storico – culturali (mod)	1:10.000
P2 - Tav. Centro: Tavola dei vincoli paesaggistici e storico – culturali (mod)	1:10.000
P2 - Tav. Sud: Tavola dei vincoli paesaggistici e storico – culturali (mod)	1:10.000
P3 - Tav. Nord: Tavola dei vincoli geomorfologici, idraulici e dei limiti all'edificazione (mod)	1:10.000
P3 - Tav. Centro: Tavola dei vincoli geomorfologici, idraulici e dei limiti all'edificazione (mod)	1:10.000
P3 - Tav. Sud: Tavola dei vincoli geomorfologici, idraulici e dei limiti all'edificazione (mod)	1:10.000
P4 - “Pianificazione del centro urbano del Capoluogo” (mod.)	1:5.000
P4 - “Pianificazione del centro urbano di Minozzo” (mod.)	1:5.000
P4 - “Pianificazione del centro urbano di Febbio” (mod.)	1:5.000
P4 - “Pianificazione del centro urbano di Civago” (mod.)	1:5.000
P4 - “Pianificazione del centro urbano di La Romita” (mod.)	1:5.000
P5 - Tav. Nord “Rete Ecologica Comunale (REC)” (mod.)	1:10.000
P5 - Tav. Centro “Rete Ecologica Comunale (REC)” (mod.)	1:10.000
P5 - Tav. Sud “Rete Ecologica Comunale (REC)” (mod.)	1:10.000
ASPETTI GEOLOGICO - SISMICI	
P6 - Carta inventario del dissesto aggiornata (mod.)	1:10.000
P7 – Area a rischio idrogeologico molto elevato (ex PS267)	1:5.000
P8 - Carta delimitazione Fasce fluviali	1:10.000
P 9 - Indagini pregresse e nuove	1:10.000
P 10 - Carta litomorfológica (mod.)	1:10.000
P 11 - Sezioni geologiche	1:5.000
P 12 - Microzone omogenee in prospettiva sismica (aree suscettibili di effetti locali)	1:10.000
P 13 - Frequenze naturali dei terreni	1:5.000
P 14 - Nuove indagini	1:5.000
P 15 - Velocità delle onde di taglio (Vs)	1:5.000
P 16 - Fattori di amplificazione Microzonazione sismica	1:5.000
P 17 - Livelli di approfondimento	1:10.000
“Relazione Geologico tecnica e modellazione sismica – Microzonazione”	
“Relazione tecnica di Controdeduzione alle osservazioni degli enti e dei privati”	
Schede di analisi di fattibilità – modellazione sismica, con allegati (mod.)	
VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE	
-“Relazione” (mod.)	
-Schede di valutazione di sostenibilità (mod.)	
ASPETTI ARCHEOLOGICI	
(elaborati inseriti in sede di accoglimento delle osservazioni)	
-“Relazione della tutela delle potenzialità archeologiche”	
-Carta della tutela potenzialità Archeologiche	1:50.000

2. Le basi cartografiche sulle quali è disegnato il PSC non costituiscono certificazione probante della forma e della localizzazione degli edifici e degli altri elementi rappresentati per i quali, in rapporto al livello d'interesse degli atti amministrativi, pianificatori e d'intervento urbanistico e/o

edilizio, fanno fede i rogiti e gli atti equivalenti attestanti la proprietà, gli estratti catastali e, per gli interventi urbanistici ed edilizi, il rilievo dello stato di fatto legittimato.

3. Nell'applicazione delle previsioni del PSC, in caso di non corrispondenza o di dubbio interpretativo fra il contenuto delle presenti NTA e gli elaborati cartografici, prevale quanto disposto dalla normativa. In caso di mancata corrispondenza o dubbio interpretativo fra elaborati grafici, prevale quello in scala a denominatore minore per quanto attiene l'individuazione degli ambiti e delle zone, i sistemi strutturali e le destinazioni funzionali (Tavv. P1), mentre prevalgono le tavole P2; P3; per i tematismi rappresentati per quanto attiene rispettivamente le tutele e i vincoli sovraordinati (Tavv. P2), i rispetti e i limiti all'edificazione (Tavv. P3),

ART. 4 - ALTRI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE

1. In conformità alle previsioni del PSC il Comune predispone e approva:
 - a) il RUE, Regolamento Urbanistico Edilizio, che, ai sensi dell'art. 29 della L. Rg. 20/2000, disciplina:
 - le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale fatta eccezione per quelli esplicitamente sottoposti a nuovo PUA nel presente PSC;
 - gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente nel centro storico, negli ambiti consolidati e da riqualificare nel territorio rurale;
 - gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive;
 - la definizione dei parametri edilizi ed urbanistici e le metodologie per il loro calcolo;
 - la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
 - le modalità di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali.
 - b) il POC, Piano Operativo Comunale, strumento urbanistico che, ai sensi dell'art.30 della L. Rg. 20/2000, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni. In particolare per gli ambiti di riqualificazione e per i nuovi insediamenti specificatamente perimetrati nella cartografia di PSC, il POC contiene:
 - la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi;
 - le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione, nonché di quelli di conservazione;
 - i contenuti fisico morfologici, sociali ed economici e le modalità di intervento;
 - l'indicazione delle trasformazioni da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilità e fattibilità e ad interventi di mitigazione e compensazione degli effetti;
 - la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle relative aree, nonché gli interventi di integrazione paesaggistica;
 - la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico.

ART. 5 - CARTA UNICA DEL TERRITORIO

1. Il PSC approvato costituisce Carta Unica del Territorio Comunale per quanto attiene gli elementi conoscitivi, le prescrizioni, i vincoli, i limiti e condizioni, gli usi e le trasformazioni del territorio che derivano dagli strumenti di pianificazione sovracomunale, da singoli provvedimenti amministrativi ovvero da disposizioni legislative.
2. Pertanto il PSC approvato, integrato dal RUE e dal POC, costituisce l'unico parametro di riferimento ai fini:
 - a) della verifica di conformità alla pianificazione territoriale ed urbanistica della pianificazione attuativa e degli interventi diretti di trasformazione del territorio (siano essi opere pubbliche o di pubblica utilità od interventi privati);
 - b) del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art 146 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m., secondo quanto disposto dall'art. 94 della L.Rg. n. 3/1999 e s.m..
- 3) E' fatta salva la diretta applicazione nel territorio comunale delle prescrizioni contenute nelle varianti agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale sovraordinati approvati in data successiva all'approvazione del presente piano.

ART. 6 - MONITORAGGIO DEL PSC

1. L'Amministrazione Comunale, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'art. 5 della L. Rg. 20/2000 e s.m., promuove un'attività permanente di verifica dello stato di attuazione del P.S.C., delle trasformazioni territoriali indotte e dell'efficacia delle azioni realizzate attraverso la formazione e gestione di un Sistema Informativo Territoriale; a tale fine, il Comune, eventualmente avvalendosi delle strutture tecnico-amministrative dell'Ufficio di Piano della Comunità Montana, provvede all'aggiornamento su supporto informatico della cartografia del POC e del RUE e delle informazioni statistiche concernenti l'attuazione del Piano e le trasformazioni del territorio e dell'ambiente ad essa associate.
2. Costituiscono oggetto specifico dell'attività di monitoraggio e valutazione:
 - i contenuti della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, da implementare ed aggiornare attivando le collaborazioni istituzionali di cui all'art.17 della L. Rg. 20/2000 e s.m.;
 - l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo da produrre in occasione della redazione dei POC successivi al primo con particolare riferimento alla verifica dello stato di attuazione del PSC, ai cambiamenti negli strumenti di pianificazione sovraordinata, agli effetti indotti sul territorio e sull'ambiente dalle realizzazioni infrastrutturali e dalle trasformazioni intervenute.

ART. 7 - VINCOLI E LIMITI CHE DERIVANO DAL PSC

1. Le previsioni del PSC individuano i limiti e i vincoli alle funzioni, agli usi e alle trasformazioni del suolo che derivano:
 - a) dalle caratteristiche del territorio comunale e dagli strumenti di pianificazione sovraordinata, nonché dalle leggi vigenti in materia di salvaguardia della salute dei cittadini, di tutela dei beni naturali, ambientali, paesaggistici, storico-culturali, di difesa del suolo e di eliminazione del rischio sismico;
 - b) dalla morfologia o geologia dei suoli;
 - c) dai fattori di rischio ambientale.
2. Le previsioni del PSC subordinano l'attuazione degli interventi edilizi e di trasformazione dell'uso del suolo alla contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione e al miglioramento delle dotazioni territoriali, nonché alla presenza di condizioni ambientali ed infrastrutturali che garantiscano la sostenibilità degli interventi anche attraverso la realizzazione di opere di mitigazione degli impatti negativi.
3. I vincoli e le prescrizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 hanno natura conformativa del diritto di proprietà delle aree interessate e operano a tempo indeterminato. Esse, ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della L.Rg. 20/2000, non comportano l'apposizione di vincoli espropriativi e non danno diritto al pagamento di alcun indennizzo.

ART. 8 - INDIRIZZI, DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

1. In analogia con le Norme per la tutela territoriale e paesistica del PTCP, il PSC si esprime attraverso indirizzi, direttive e prescrizioni:
 - a) le indicazioni in merito ai limiti fisici, alle criticità presenti nel territorio e alle esigenze di miglioramento della qualità urbana ed ecologico ambientale presenti nel Quadro conoscitivo, costituiscono indirizzi, cioè norme di orientamento, per la successiva attività pianificatoria e per l'azione amministrativa comunale;
 - b) le condizioni e i limiti di sostenibilità previste dal Quadro conoscitivo e dal presente PSC relativamente agli interventi di trasformazione ammissibili, costituiscono direttive, cioè norme operative, che devono essere osservate nell'elaborazione dei contenuti dei piani urbanistici subordinati e dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione;
 - c) le indicazioni contenute nello Studio preliminare di sostenibilità ambientale e le Valutazioni di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) elaborate per i diversi ambiti e le diverse aree per configurare gli interventi necessari per la mitigazione, il riequilibrio e la compensazione degli impatti ambientali e territoriali, costituiscono direttive, cioè norme operative, che devono essere osservate in sede di attuazione delle previsioni del PSC;

- d) le disposizioni delle presenti NTA costituiscono prescrizioni, cioè norme vincolanti, che devono essere osservate e trovare applicazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel territorio comunale.
2. Riguardo ai contenuti grafici e descrittivi delle Schede normative d'ambito allegate alle presenti norme, fatto salvo quanto eventualmente precisato negli artt. del Titolo IX (Regolamentazione degli ambiti del sistema insediativo) si precisa che in linea generale:
- a) devono intendersi come prescrizioni d'intervento e quindi elementi vincolanti per l'elaborazione del PUA o del progetto unitario :
- le quantità edificatorie massime definite in Superficie Utile max;
 - i limiti e le condizioni di fattibilità intesi come criteri che dovranno ispirare la progettazione planovolumetrica, da precisare in sede di elaborazione del Piano attuativo sotto il profilo quantitativo;
 - le dotazioni territoriali minime fissate e le prestazioni di qualità richieste, fermo restando che in sede di POC o di Piano attuativo potranno essere richieste dotazioni territoriali superiori qualora se ne ravvisi la necessità per il miglioramento della qualità urbanistica ed ambientale degli insediamenti;
 - i limiti agli interventi ammessi in attesa della elaborazione dei Piani attuativi medesimi;
 - le precisazioni attinenti il recupero del patrimonio edilizio di valore storico-architettonico eventualmente presente;
- b) devono intendersi come indirizzi e direttive, e quindi elementi modificabili in sede di POC, tutte le indicazioni grafiche e descrittive che attengono l'assetto urbanistico dell'ambito in termini di localizzazione delle dotazioni territoriali, di individuazione delle aree edificabili, di assetto viabilistico che, ove siano visualizzate nelle schede normative, vengono riportate allo scopo di prefigurare lo schema di assetto che, in relazione alle condizioni geomorfologiche ed ambientali delle aree interessate dal processo urbanizzativo, sembra essere sulla carta quello più idoneo a conseguire gli obiettivi e le prestazioni di qualità richieste.

ART. 9 - EDIFICI ESISTENTI E PREVISIONI DEL PSC

1. Gli edifici esistenti alla data di adozione del PSC sono sottoposti alle prescrizioni derivanti dalla cartografia e dalle NTA dello stesso, per quanto riguarda modalità di attuazione, funzioni ed usi ammessi, parametri urbanistici ed edilizi.
2. Gli edifici esistenti in contrasto con le previsioni del PSC sono suscettibili di interventi diretti solo per essere adeguati alle prescrizioni del medesimo PSC e/o per essere messi in sicurezza e migliorati sotto il profilo architettonico ed ambientale in osservanza di prescrizioni specifiche dettate nel RUE o nel POC.
3. In attesa di dette prescrizioni specifiche, sugli edifici esistenti negli ambiti consolidati e in territorio rurale, si opera nel rispetto della pianificazione previgente che non si ponga in contrasto con il presente PSC, precisando che sono comunque consentiti: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai fini della messa in sicurezza e/o dell'adeguamento igienico-statico e tecnologico; interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche; interventi di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo; opere interne di adeguamento funzionale senza modifica delle destinazioni d'uso; con le esclusioni previste dalla legislazione vigente o da maggiori limitazioni espressamente indicate dalle presenti NTA.

ART. 10 - DESTINAZIONI FUNZIONALI

1. Il PSC per i diversi ambiti, aree e zone definisce, attraverso la cartografia e le presenti NTA, le destinazioni funzionali secondo il criterio dell'uso prevalente legittimato (rilevabile nello stato di fatto o assegnato nel progetto di piano); tali destinazioni funzionali, ai fini dell'applicazione delle presenti norme, hanno carattere vincolante.

2. Eventuali usi non espressamente indicati dalle presenti norme potranno essere ammessi per analogia, assimilandoli a quelli previsti dalla normativa del PSC che hanno analoghi effetti sul territorio, sull'ambiente, sul traffico e sulla domanda di servizi.
3. Oltre alle destinazioni d'uso espressamente indicate dalle presenti NTA per ciascun ambito, area o zona, si intendono sempre ammesse, salvo esplicito divieto riportato nelle norme d'ambito, d'area o di zona, le infrastrutture per l'urbanizzazione nonché la realizzazione delle aree a verde pubblico ed i percorsi pedonali e ciclabili, qualora realizzati, eventualmente anche dai privati, per scopi di pubblica utilità.
4. Per gli edifici esistenti, l'attività edilizia libera prevista dall'art. 4 della L.R. 31/2002 e gli interventi edilizi diretti, quando ammessi dalle presenti NTA o dal POC e in quanto compatibili con le prescrizioni d'ambito, d'area o di zona, sono disciplinati dal RUE.
5. La destinazione d'uso dei suoli, degli immobili e di ciascuna unità immobiliare deve essere indicata nei progetti di intervento.
6. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento di recupero; in assenza o indeterminazione del titolo, la destinazione d'uso in atto è quella risultante dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti conformi alla legislazione e alla strumentazione urbanistica comunale.
7. La destinazione d'uso in atto per le unità immobiliari abitative in ambito agricolo che siano state costruite, ricostruite, ampliate o ristrutturate con concessione edilizia o "permesso di costruire" gratuito ai sensi dell'Art. 9 lettera a) della legge 28.1.1977 n. 10 in virtù dei requisiti soggettivi del richiedente, e per le quali non siano stati successivamente autorizzati cambiamenti d'uso, è quella di residenza agricola.
8. La modifica della destinazione d'uso, quando ammessa dalle presenti NTA o dal POC, in quanto compatibile con le prescrizioni d'ambito, d'area o di zona, è disciplinata dal RUE. L'uso in atto può, in ogni caso, essere modificato per renderlo conforme alla destinazione d'uso stabilita dal presente PSC per ciascun ambito, area o zona.
9. Ai sensi del 6° comma dell'art. 26 della L.R. 31/2002, non costituisce mutamento d'uso ed è attuato liberamente, il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30 per cento della superficie utile dell'unità stessa purché comunque compreso entro i 30 mq; non costituisce altresì mutamento d'uso la destinazione di parte degli edifici dell'azienda agricola a superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa stessa, purché contenuta entro il limite del 20 per cento della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 250 mq.

ART. 11 - ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL PSC E RAPPORTI TRA PSC-RUE-POC E ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

1. Il PSC individua per gli ambiti, le aree e le zone del territorio comunale modalità di attuazione, usi ammessi, parametri urbanistici ed edilizi e prescrizioni vincolanti che devono essere osservati in sede attuativa. In particolare i parametri urbanistici relativi agli indici di edificabilità definiti dal PSC costituiscono limiti massimi ammissibili. Il PSC individua inoltre i casi nei quali le previsioni urbanistiche devono essere specificate nel RUE o nel POC.
2. Le NTA del PSC attraverso le schede d'ambito definiscono, in alcuni casi, le aree ove prioritariamente devono essere localizzate le dotazioni territoriali, con particolare riferimento alle aree da destinare a verde pubblico, a fasce di ambientazione stradale e/o di separazione tra insediamenti residenziali e produttivi, a dotazioni ecologiche e ambientali. Tali indicazioni costituiscono indirizzo di riferimento ai fini della elaborazione del POC, che potranno essere precisate per dimensionamento, localizzazione e qualità in sede di POC e di strumentazione attuativa nel rispetto tuttavia delle dotazioni minime prescritte dalla vigente legislazione in materia urbanistica e di oneri, **e di una dotazione di aree standard (verde pubblico; parcheggi pubblici e attrezzature pubbliche) che non potrà essere inferiore, per le diverse tipologie di nuovo insediamento, ai minimi prescritti dall'art. A24 dell'Allegato della L.R. 20/2000 e s.m.i...**

3. Il RUE ed il POC potranno altresì apportare rettifiche non sostanziali alle delimitazioni degli ambiti, delle aree, delle zone, dei perimetri e di ogni altro elemento grafico, comunque denominato, riportato nella cartografia del PSC al fine di fare coincidere i perimetri di comparto di attuazione con limiti fisici dello stato di fatto o con il frazionamento delle proprietà interessate all'attuazione degli strumenti urbanistici preventivi e al recupero del patrimonio edilizio di valore storico-culturale. Le rettifiche non possono comunque interessare gli ambiti soggetti dalla legge o dalla pianificazione sovraordinata a discipline di tutela, fatti salvi i casi in cui le stesse non discendano da specifici accordi con le Amministrazioni sovracomunali competenti.
4. Il PSC può essere modificato nei modi di legge con le seguenti modalità:
 - a) approvazione di variante ai sensi dell'art. 32 della L.Rg. n. 20/2000 e s.m.;
 - b) stipula di accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 come specificato e integrato dall'art. 40 della L.Rg. 20/2000;
 - c) procedure di localizzazione e approvazione di opere pubbliche ovvero di opere di interesse pubblico realizzate dai soggetti istituzionalmente competenti, secondo quanto previsto dalla legislazione statale o regionale vigente.
5. Le previsioni del PSC possono essere rese inapplicabili dall'entrata in vigore di disposizioni legislative immediatamente cogenti ovvero di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale provinciali o regionali con esse incompatibili.
6. In sede di PUA di iniziativa pubblica, ferma restando la SU massima costruibile, come definita dalle schede d'ambito, potranno essere modificati le funzioni e gli usi ammessi, anche integrandoli con funzioni compatibili, fino ad un massimo del 25% della SU costruibile, adeguando le dotazioni territoriali previste sulla base della nuova ripartizione funzionale.

ART. 12 – TITOLI ABILITATIVI RILASCIATI E STRUMENTI ATTUATIVI VIGENTI ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PSC

1. Le concessioni edilizie rilasciate, i permessi di costruire e le denunce di inizio attività presentate prima della data di adozione del PSC, ancorché in contrasto con le previsioni dello stesso, mantengono la propria efficacia purché i lavori previsti vengano iniziati e terminati nei termini fissati dagli stessi provvedimenti autorizzatori o dalla legge.
2. Gli strumenti urbanistici attuativi (Piani per l'Edilizia Economica e Popolare, Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, convenzioni ed accordi di pianificazione a supporto di interventi diretti, ecc.) approvati nei modi di legge alla data di adozione del presente PSC nel rispetto del PRG previgente, anche se non attuati, rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata fissata per la loro validità ed efficacia nella delibera di approvazione e dalla legislazione in materia. In particolare, in detti comparti restano confermate le condizioni di intervento ed i parametri urbanistici ed edilizi previsti dai Piani Particolareggiati vigenti fino allo scadere dei termini fissati in convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Allo scadere di tale termine le aree saranno assoggettate alla disciplina urbanistica definita dal PSC.
3. Nel caso di previsioni del PSC difformi rispetto ai contenuti degli strumenti attuativi di cui al comma precedente, tali previsioni sono pertanto da intendersi operanti a far tempo dalla scadenza di validità di tali strumenti.
4. Per i piani particolareggiati approvati ed in corso di attuazione alla data di adozione del PSC e fino alla scadenza della loro validità, possono essere approvate varianti di assetto interno che non modifichino le quantità complessivamente edificabili e la dotazione di aree standard dello strumento preventivo oggetto di convenzione attuativa.
L'Amministrazione, laddove ravvisi, direttamente con proprio provvedimento o, se del caso, all'esito di accordo con i privati ai sensi dell'art. 18 della Lg. Rg. 20/2000 ovvero di accordo di programma ai sensi dell'art. 14 della medesima Legge Regionale ovvero ancora all'esito di positiva valutazione di proposta formulata ai sensi di legge, la sussistenza di un rilevante pubblico interesse per la comunità locale, avrà facoltà di adottare e approvare varianti ai piani particolareggiati di iniziativa pubblica approvati e in corso di attuazione alla data di adozione del PSC, varianti aventi quale possibile contenuto, oltre a quanto previsto nella prima parte del presente 4 comma, un incremento della capacità edificatoria delle aree comprese nel comparto

di piano particolareggiato e una modifica o una estensione delle destinazioni d'uso previste dal medesimo piano particolareggiato.

5. Dette varianti ai piani attuativi dovranno rispettare le procedure previste dalla Lg. Rg. 20/2000 e s.m. per i PUA, **e nel caso in cui la variazione non sia conforme al previgente PRG si dovrà applicare la procedura di PUA in variante al POC.**

ART. 13 – MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PSC

1. Il PSC individua in cartografia e nelle schede normative allegate alle presenti norme, gli ambiti nei quali le trasformazioni si attuano attraverso il Piano Operativo Comunale (POC). In tali ambiti il POC deve programmare, secondo un progetto unitario riferito all'intero ambito o ad uno stralcio funzionale e significativo dello stesso, la contestuale realizzazione degli interventi di trasformazione e delle relative dotazioni territoriali e detta la disciplina urbanistica di dettaglio per l'assetto urbanistico e funzionale dei comparti sottoposti a PUA o ad intervento convenzionato.
2. Fuori dagli ambiti indicati al precedente comma 1, le trasformazioni edilizie dichiarate ammissibili dal PSC sono attuate attraverso intervento diretto, previo rilascio di permesso di costruire o presentazione di denuncia di inizio attività, secondo quanto stabilito dal RUE.
3. Il POC individua, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, gli ambiti nei quali gli interventi edilizi diretti conseguenti alla approvazione di piani attuativi possono realizzarsi attraverso presentazione di SCIA. Per tali casi il piano attuativo dovrà avere i contenuti planovolumetrici, formali, tipologici e costruttivi richiesti dalla vigente legislazione e atti a consentire il corretto inserimento degli edifici e delle opere progettate nell'ambiente e nel paesaggio naturale o antropizzato.
4. Il RUE definisce gli elaborati costitutivi dei PUA e stabilisce la documentazione che deve essere presentata a corredo delle domande di permesso di costruire e delle denunce di inizio di attività.
5. ~~In sede di elaborazione del RUE e del POC è comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale subordinare a PUA o a convenzione attuativa le trasformazioni urbanistiche ed edilizie degli ambiti attuabili nel PSC per intervento diretto in tutti i casi nei quali sussistono esigenze di completamento o rifunzionalizzazione delle opere di urbanizzazione o motivi di coordinamento degli interventi edificatori.~~

PARTE II^a
IL PROGETTO TERRITORIO

ART. 14 – CARTOGRAFIA DI PROGETTO

1. Il progetto di PSC viene rappresentato su basi cartografiche CTR secondo la seguente articolazione:
 - A) Tavola P0 in scala 1:25.000 a titolo “Schema di assetto territoriale” che rappresenta l’inquadramento territoriale e comprende il territorio dei comuni appartenenti all’ambito ottimale per la pianificazione nel quale ricade il Comune proponente ed evidenzia, a specificazione della tavole P1; P2; P3a e P3b del PTCP:
 - le principali scelte relative all’assetto infrastrutturale;
 - le vocazioni insediative specifiche per ciascun comune in rapporto agli altri e la gerarchia dei centri edificati;
 - le polarità insediative di rango sovracomunale;
 - gli ambiti del territorio rurale;
 - la rete ecologica polivalente di livello provinciale;
 - i contesti paesaggistici.
 - B) Tavola P1 in scala 1:10.000 a titolo “Ambiti e sistemi strutturali”: individua il sistema insediativo storico, gli ambiti urbani consolidati, da riqualificare e di nuovo insediamento, gli ambiti specializzati per attività produttive, il territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale, il sistema delle dotazioni territoriali (di rilievo sovracomunale e comunale), il sistema delle infrastrutture per la mobilità e per l’urbanizzazione degli insediamenti. Nella tavola P1 vengono altresì riportati alcuni limiti di rispetto e vincoli discendenti dalla pianificazione sovraordinata utili a rendere immediato il confronto tra aree edificabili e limiti allo sviluppo degli insediamenti.
 - C) Tavola P2 in scala 1:10.000 a titolo “**Tavola dei vincoli paesaggistici e Carta delle tutele ambientali, storico-culturali e dei vincoli sovraordinati**” individua nella sua completezza il sistema dei vincoli evidenziando con appositi perimetri e grafie: aree ed elementi di interesse storico-culturale; zone ed elementi di tutela naturale ed ambientale; ambiti soggetti a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142, comma 1°, del D.Lgs. 42/2004; ambiti dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
 - D) Tavola P3 in scala 1:10.000 a titolo “**Tavola dei vincoli geomorfologici, idraulici e dei limiti all’edificazione**” individua la classificazione della viabilità ed i relativi rispetti e fasce di ambientazione; i corridoi di salvaguardia infrastrutturale; i corridoi T.P.L., le fasce di rispetto alle linee elettriche aeree di media ed alta tensione, ai cimiteri e ad altri impianti tecnologici, gli ambiti interessati da rischi naturali. In tale tavola vengono inoltre evidenziati il territorio urbanizzato ed il territorio urbanizzabile.
 - E) Tavola P4 in scala 1:5.000 a titolo “Pianificazione del centro urbano del Capoluogo, di Minozzo, di Febbio, di Civago, di La Romita” nella quale viene rappresentata la pianificazione dei centri urbani principali su base CTR al fine di una più chiara lettura delle previsioni di piano.
 - F) Tavola P5 in scala 1:10.000 a titolo “Rete Ecologica Comunale (REC)” :in questa tavola viene rappresentata la rete ecologica polivalente di livello comunale.
2. Qualora una componente territoriale si sovrapponga ad altri ambiti, aree, zone e/o perimetri relativi a vincoli e/o tutele, valgono comunque le prescrizioni più vincolistiche e quelle maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni del suolo.

TITOLO I
PAESAGGI, RETE ECOLOGICA : TERRITORIO RURALE

ART. 15 – AMBITI DI PAESAGGIO E CONTESTI PAESAGGISTICI

1. Il territorio comunale appartiene all'ambito collinare ed è ricompreso nell'ambito di paesaggio N° 7 "Ambito della Montagna" e nel Contesto paesaggistico "Pietra di Bismantova".
2. I caratteri distintivi degli ambiti, i contesti paesaggistici, le strategie di valorizzazione, gli indirizzi e le direttive di gestione, l'individuazione di specifici strumenti attuativi quali i Progetti e Programmi integrati di valorizzazione del paesaggio, con specifico riferimento all'Art. 101 delle Norme di PTCP, vengono illustrati e regolamentati nell'allegato 1 e nelle Norme di PTCP che si intendono in questa sede richiamati.
3. Il PSC individua con le presenti norme e/o specifiche grafie riportate sugli elaborati cartografici del quadro conoscitivo e di progetto:
 - a) il sistema dei beni storici culturali ;
 - b) il sistema dei crinali;
 - c) il sistema dei beni di interesse geologico e geomorfologico;
 - d) il sistema dei punti e dei percorsi panoramici;
 - e) il sistema degli elementi naturali importanti ai fini della rete ecologica polivalente;
 - f) le situazioni critiche con particolare riferimento: alle cave in abbandono; alle zone di conflitto per la continuità della rete ecologica, anche minuta; alla presenza di beni di interesse storico-culturale in situazioni di criticità geologica e idraulica o particolarmente vulnerabile da azioni trasformative; agli sviluppi insediativi recenti particolarmente destrutturati, o a sviluppo discontinuo, in particolare sui bordi in contatto con aree rurali di particolare pregio o integrità; le strutture agricole in abbandono prive di valore storico-testimoniale; gli elementi di impatto sul paesaggio per dimensione o per effetto barriera; le aree agricole sottoposte a processi di particolare abbandono o a processi di "desertificazione";
 - g) le situazioni di particolare valore o integrità del paesaggio rurale; i luoghi o i siti di particolare valore identitario o iconografico per le comunità; i nuclei o le cortine storiche in particolare emergenza o legate a particolari conformazioni localizzative.
4. In detti ambiti il PSC si prefigge in via prioritaria i seguenti obiettivi:
 - la valorizzazione del paesaggio rurale;
 - la riqualificazione insediativa e l'adozione di linee di sviluppo urbanistico compatibili e a basso impatto ambientale;
 - la qualificazione delle emergenze e di beni da individuare specificatamente nel POC;
 - la predisposizione di progetti specifici di tutela e valorizzazione delle risorse naturalistico ambientale e storico culturali da precisare in sede di POC.
5. A tali fini si individuano i seguenti temi - obiettivo e i seguenti indirizzi di valorizzazione e tutela:
 - a. Valorizzazione del paesaggio rurale**
 - conservazione dell'integrità dei paesaggi agrari lungo i fiumi e i corsi d'acqua naturali del territorio comunale attraverso: la ricostruzione morfologica di fasce boscate perifluviali, l'integrazione con le aree agricole alla fascia fluviale, il miglioramento della connettività lungo i corsi d'acqua naturali ed i canali di bonifica eventualmente esistenti, la qualificazione delle connessioni dei centri urbani e del sistema del verde con i principali corsi d'acqua del territorio comunale e in particolare con il Fiume Secchia e i Torrenti Dolo e Secchiello con particolare riferimento ai centri abitati di San Bartolomeo e di Gazzano.
 - b. Riqualificazione insediativa e linee di sviluppo urbanistico compatibili**
 - ricostruzione e qualificazione dei bordi urbani con interventi di miglioramenti edilizio e di potenziamento del verde nelle zone edificate e edificabili a contatto con il territorio agricolo;

- mantenimento di varchi liberi verso la campagna e le principali vie d'acqua, evitando la proliferazione di edificazione lungo strada e lungo i corsi d'acqua,
- progettazione integrata, architettonica, ecologica, paesaggistica degli ambiti di sviluppo e qualificazione produttiva delle principali attività produttive,

c. Qualificazione di particolari beni

- recupero degli edifici di valore storico testimoniale e dei loro contesti, integrati dalla formazione di circuiti che li colleghino ai nuclei storici, considerando il mantenimento dei punti di vista dalle strade che li lambiscono ed il recupero di detti edifici per usi anche legati alla valorizzazione dei prodotti agricoli;
- attuazione di un progetto per la valorizzazione e la fruizione dei paesaggi protetti all'interno del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, che assuma la percezione del paesaggio come tema di fondo, esteso alla riscoperta degli elementi della memoria e della cultura, alla conversione delle criticità esistenti in nuove centralità legate alla vita contemporanea, quali i servizi per il tempo libero, il potenziamento del sistema dei percorsi e dei servizi, le attività agricole compatibili;
- indirizzare le azioni sul territorio ad una valorizzazione a fini agro-ambientali, paesaggistici e ricettivi, basandosi sulla reinterpretazione dei segni del paesaggio, e documentando le trasformazioni naturali e culturali del contesto;

d. Progetti specifici di valorizzazione

Progetto integrato orientato ai seguenti obiettivi:

- potenziamento delle piste ciclo-pedonali esistenti, predisposizione di interventi di incremento delle masse arboree di rigenerazione ecologica, ed interventi di collegamento con i principali centri,
- formazione e qualificazione degli assi viari lungo il fiume con formazione di aree di sosta per la sua fruizione e allestimento di fasce verdi;
- connessione dei percorsi con i centri di interesse culturale e fruitivo, in particolare nelle aree di maggior pregio storico;
- connessione paesistica e fruitiva tra fascia fluviale ed il sistema insediativo storicamente consolidato;
- potenziamento della funzione ecologica e ricreativa del fiume;
- realizzazione di attrezzature destinate alla cultura, educazione e formazione da localizzare nei beni di interesse storico;
- riqualificazione e sviluppo delle stazioni sciistiche di Febbio e di Civago, delle Fonti di Poiano, dei Gessi Triassici e del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco – Emiliano.

ART. 16 – RETE ECOLOGICA POLIVALENTE

1. Il PSC assume a riferimento e implementa la Rete Ecologica polivalente di livello Provinciale (REP), di cui all'art.5 delle norme del PTCP, rappresentandone gli elementi significativi nella Tav.P5 in scala 1:10.000 su base CTR allo scopo di individuare con elementi spaziali e simbologie (nodi e connessioni ecologiche) uno scenario di riequilibrio dell'ecosistema a livello comunale.
2. La Rete Ecologica polivalente del PSC pertanto è costituita dagli elementi della REP rappresentati sulla tav. P2 del PTCP, con particolare riferimento ai corridoi fluviali del Secchia, del Dolo, del Secchiello e dai seguenti elementi di REC:
 - a) corridoi fluviali in corrispondenza di tutti i corsi d'acqua naturali del territorio comunale,
 - b) formazioni boschive,
 - c) connettivo ecologico diffuso, rappresentato dal sistema forestale boschivo e da elementi interclusi del sistema paesistico ambientale,
 - d) corridoi ecologici che specificano a livello locale gli elementi spaziali della REP denominati connessioni primarie in ambito collinare – montano.

3. In detti ambiti ed elementi della REC, il PSC recepisce le strategie e gli obiettivi di PTCP promuovendo sia negli interventi del territorio agricolo che negli interventi nel territorio urbanizzato e urbanizzabile:
 - l'arresto della perdita degli habitat naturali complementari a quelli legati al sistema forestale e boschivo,
 - la riduzione della frammentazione della rete ecologica attraverso l'implementazione delle aree a verde con particolare riferimento alle aree agricole laterali ai corsi d'acqua e alla rete viabilistica,
 - la salvaguardia e la tutela della viabilità storica e il divieto di recinzione dei fondi agricoli in corrispondenza dei varchi di connessione ecologica,
 - la massimizzazione delle aree verdi e degli spazi permeabili negli interventi di trasformazione e la realizzazione di impianti verdi di compensazione ambientale per l'attuazione delle trasformazioni di maggiore impatto con particolare riferimento agli interventi relativi agli edifici produttivi nei centri urbani e in territorio agricolo,
 - la salvaguardia delle valenze naturalistiche ed ecosistemiche esistenti e la limitazione degli impatti critici da consumo di ambiente o da frammentazione.
4. Nelle schede d'ambito delle aree di trasformazione del PSC vengono indicati gli indirizzi e le prescrizioni per il miglioramento della rete ecologica polivalente; il RUE disciplinerà le trasformazioni in territorio agricolo e nel territorio urbanizzato ed urbanizzabile in modo da conseguire gli obiettivi sopraportati.

ART. 17 – IL TERRITORIO RURALE

1. Il territorio rurale (artt. da A16 ad A20 dell'allegato alla Lg.Rg. 20/2000) è costituito dall'insieme delle aree non urbanizzate, né destinate all'urbanizzazione, che il PSC individua e precisa in ambiti in base alle seguenti tematiche:
 - tutele vigenti relative a valori e caratteristiche di interesse paesaggistico o ambientale;
 - struttura e dinamiche del settore agricolo;
 - capacità d'uso agricolo del suolo;
 - vocazione dei diversi territori e presenza di produzioni tipiche e/o di importanza strategica;
 - vitalità delle aziende (investimenti, utilizzo fondi PSR, ecc.).
2. Si considerano parte del territorio rurale anche gli insediamenti e le opere puntuali o lineari che non alterino le caratteristiche di dominanza del territorio rurale stesso. Il PSC individua alcuni agglomerati isolati non più funzionali all'attività agricola, già classificati come territorio urbanizzato o urbanizzabile dallo strumento urbanistico comunale vigente alla data di adozione del presente Piano, quando questi sono risultati sostenibili dal punto di vista ambientale e territoriale e quando presentano un livello di qualità urbana ed ambientale tale da non richiedere specifici interventi di riqualificazione. La normativa del RUE definisce per questi ambiti le prescrizioni e direttive da attuare per la tutela del paesaggio e dell'ambiente.
3. Nel territorio rurale il PSC definisce la disciplina degli usi ammissibili in conformità alle direttive di cui **al comma 3 de** all'art.6 delle norme del PTCP ~~che di seguito si riportano~~ demandando al RUE la disciplina edilizia degli interventi:
 - a) ~~sono ammessi usi ed interventi inerenti lo sfruttamento produttivo agricolo, zootecnico e forestale dei suoli, ivi compresi gli interventi per le esigenze residenziali dell'Imprenditore Agricolo Professionale come definito dal D.Lgs. n. 99 del 29/03/2004 e le attività legate alla multifunzionalità delle aziende agricole ed alla differenziazione del reddito, quali: vendita diretta dei prodotti agricoli, attività ricettive per l'agri-turismo, e l'affitta camere, piccole attrezzature ed impianti sportivi, anche equestri, collegati a tale attività;~~

- ~~b) fatte salve le possibilità e le condizioni di cui alle lettere seguenti, l'insediamento di nuove attività estranee alle esigenze dell'azienda agricola multifunzionale è considerato di norma incompatibile con le finalità del PTCP e del PSC;~~
- ~~c) nei limiti in cui non alterino la dominanza dei caratteri di ruralità, siano sostenibili sul piano del carico urbanistico generato e non siano in contrasto con le tutele di cui alla parte seconda delle Norme del PTCP, sono altresì ammessi:~~
- ~~1. impianti di pubblica utilità, tecnologici, puntuali ed a rete e relativa viabilità di servizio, viabilità poderale ed interpoderale;~~
 - ~~2. attività di allevamento e custodia di animali non impiegati per le produzioni alimentari;~~
 - ~~3. attività vivaistiche e relativi spazi di vendita;~~
 - ~~4. impianti sportivi e ricreativi per l'attività all'aria aperta, che comportino impermeabilizzazione minimali e solo se connessi al contestuale recupero di fabbricati esistenti;~~
 - ~~5. orti familiari;~~
 - ~~6. impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, anche in assetto cogenerativo, di cui alle lettere "b" (biomassa e fonte idraulica) e "c" (altre fonti non programmabili), com. 1, art. 2, D.lgs 387/2003, con le limitazioni ed alle condizioni di cui all'art. 27 commi 8 e 10 delle presenti norme;~~
 - ~~7. opere di mitigazione ambientale e dotazioni ecologiche che non comportino edificazione con l'esclusione degli impianti per la raccolta e smaltimento dei rifiuti non ricompresi nel punto successivo;~~
 - ~~8. gli impianti di recupero di rifiuti vegetali di coltivazioni agricole, per la produzione di compost a condizione che:~~
 - ~~i. siano autorizzati con procedure semplificate ai sensi delle vigenti norme in materia e non siano soggetti a procedura di VIA;~~
 - ~~ii. i rifiuti avviati a recupero provengano dalla attività agricola dell'Azienda in cui è ubicato l'impianto di compostaggio o da altre Aziende agricole con cui la stessa sia consorziata o abbia stipulata apposita convenzione per la produzione di compost;~~
 - ~~iii. sono sempre ammesse le operazioni di spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura e dell'ecologia come definite dalla normativa vigente in materia, regolarmente autorizzate.~~
 - ~~9. attività esistenti per la trasformazione di prodotti agro-alimentari, con possibilità di ampliamento esclusivamente per il trattamento della produzione aziendale. Il RUE disciplinerà i nuovi impianti di trasformazione agro-alimentare, esclusivamente qualora annessi al centro aziendale agricolo esistente, ovvero di carattere interaziendale e cooperativo e comunque con l'esclusione di interventi configuranti insediamenti produttivi di tipo industriale;~~
 - ~~10. attività di estrazione e trattamento inerti previste dalla pianificazione di settore;~~
 - ~~11. bacini polivalenti a funzionalità ecologica definiti dall'art. 85 comma 4 delle Norme del PTCP.~~
- ~~d) subordinatamente al recupero di manufatti edilizi esistenti di tipologia non incongrua rispetto al contesto e compatibilmente con il carico urbanistico generato e la presenza di adeguata viabilità sono inoltre ammesse: attività didattiche, ludiche, culturali, religiose, socio-assistenziali e sanitarie, residenza nei limiti di cui ai commi seguenti, studi professionali o artistici, sale di rappresentanza, sedi di associazioni e simili, attività finalizzate alla tutela/promozione delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali, artigianato~~

~~artistico, esercizi commerciali non eccedenti la dimensione delle strutture di vicinato definite nel D.Lgs. 114/99, attività di ristorazione e pubblici esercizi, attività ricettive e per il turismo rurale.~~

4. Nel territorio rurale il PSC, il RUE e il POC definiscono la disciplina delle attività agricole e degli interventi ammissibili in conformità agli indirizzi e alle direttive di cui **al comma 4 dell'art. 6 delle norme di PTCP riportati** alle lettere seguenti:
 - a) le attività e gli interventi nel territorio rurale sono finalizzati allo svolgimento e potenziamento di un'attività produttiva agricola competitiva e sostenibile;
 - b) le attività agro-forestali vanno effettuate in coerenza con le disposizioni sul sistema forestale e boschivo delle norme del PTCP **nel rispetto delle Prescrizioni di Massima e di polizia forestale della Regione Emilia Romagna**;
 - c) nel territorio rurale caratterizzato da impoverimento della biodiversità ed elevata artificializzazione degli assetti ecosistemici, va favorito il miglioramento del livello di naturalità e della qualità paesaggistica;
 - d) il RUE detta la disciplina delle modalità d'uso e d'intervento nel territorio rurale. Il RUE contiene le modalità di redazione ed esame dei progetti finalizzate alla valutazione degli impatti generati in relazione alle peculiarità territoriali del contesto di intervento, secondo gli indirizzi di cui all'Allegato 4 delle norme del PTCP;
 - e) il POC definisce gli interventi più complessi e suscettibili di alterare significativamente l'assetto territoriale esistente e li subordina a piano urbanistico attuativo.
5. Nel territorio rurale il PSC persegue prioritariamente l'obiettivo del recupero del patrimonio edilizio esistente nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. A-21, L.R. 20/2000, **della lettera h del 4° comma dell'art. 6 delle norme di PTCP** e secondo le disposizioni di cui agli Allegati 4 e 7 delle **medesime** norme del PTCP. A tali fini il riuso dei manufatti "rurali" non più funzionali all'attività agricola, è ammissibile per gli usi di cui al precedente comma 3, compatibilmente con l'accessibilità ed il carico urbanistico generato, secondo le modalità specificate ~~nei successivi articoli delle presenti norme e nel RUE secondo le seguenti disposizioni~~ **alla lettera h del comma 4 dell'art. 6 delle norme di PTCP**:
 - ~~▪ gli edifici "rurali" con originaria funzione abitativa possono essere recuperati a fini residenziali anche attraverso incentivi ai sensi dell'art. 7 ter della L.R. 20/2000 per interventi migliorativi sul piano architettonico, tecnologico e dell'inserimento paesaggistico. Le possibilità di ampliamento assentibili ai sensi dell'art. A-21 della L.R. 20/2000 sono limitate agli edifici composti da un'unica unità immobiliare di dimensione inadeguata per un alloggio moderno;~~
 - ~~▪ per gli edifici "rurali" con originaria funzione diversa da quella abitativa incongrui con il contesto agricolo è ammissibile il recupero solo per le funzioni legate all'attività agricola e per gli usi compatibili extra-agricoli di cui al precedente comma 3, con esclusione della residenza, attraverso progetto unitario che dimostri il miglioramento sostanziale dello stato di fatto in termini di sostenibilità ambientale dell'intervento e di compatibilità con i valori paesaggistici ed identitari del luogo;~~
 - ~~▪ per gli edifici "rurali" con originaria funzione diversa da quella abitativa, di cui all'allegato A del Quadro Conoscitivo, è ammissibile il recupero a residenza nel rispetto delle Norme del RUE.~~
6. Il PSC e gli altri strumenti urbanistici comunali incentivano la demolizione dei manufatti edilizi incongrui tali da non consentire gli interventi di riuso in situ. Gli interventi di demolizione senza ricostruzione saranno incentivati attraverso il riconoscimento di diritti edificatori da trasferire in sede di POC in aree destinate dagli strumenti urbanistici comunali alla nuova edificazione e compatibilmente con le seguenti direttive:
 - 1) l'entità di tali diritti edificatori va intesa quale percentuale della superficie edificata da demolire (non più del 30% della superficie edificata esistente e comunque non più di 700 MQ di SU);

- 2) il trasferimento dei diritti edificatori deve essere condizionato alla demolizione dell'esistente ed al conseguente ripristino dell'uso agricolo o della naturalità del suolo;
 - 3) non è consentito il trasferimento di volumetrie generate da manufatti provvisori, tettoie, box, impianti tecnologici, silos e simili;
 - 4) il PSC individua gli ambiti idonei a ricevere i diritti edificatori originati dalla demolizione degli edifici di cui sopra all'interno del territorio urbanizzato ed urbanizzabile; l'attuazione dei trasferimenti di diritti edificatori avviene previo inserimento nel POC;
 - 5) nel caso di manufatti edilizi incongrui di volumetria complessiva superiore a 1000 mc, il RUE può definire, in alternativa a quanto disposto ai punti 1, 2, e 4, la possibilità di recuperare tali diritti all'interno dell'insediamento rurale o in prossimità di piccoli agglomerati edilizi, mediante la realizzazione una tantum di un'unità abitativa secondo gli indirizzi dell'Allegato 4 NA del PTCP, qualora sussistano le condizioni di sostenibilità di cui all'art. A-21, lett. e della L.R. 20/2000.
7. Nuove costruzioni non a diretto servizio dell'azienda e degli imprenditori agricoli sono incompatibili con la destinazione d'uso ammessa nel territorio rurale. Il RUE definisce le modalità per la nuova edificazione di manufatti necessari alla conduzione dell'azienda agricola e per il miglioramento della funzione abitativa dell'imprenditore agricolo professionale. I nuovi interventi edilizi devono essere, di norma, attigui al centro aziendale e sottoposti a progetto unitario rispondente agli indirizzi stabiliti nell'Allegato 4 delle Norme del PTCP. Negli ambiti **ad alta** vocazione produttiva agricola le nuove esigenze edificatorie sono ammesse solo in ragione di specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola redatti ai sensi del comma 2 dell'art. A-19 della L.R. 20/2000, da attuarsi in conformità agli indici edilizi ammessi dagli strumenti urbanistici comunali per il territorio rurale.
8. Il territorio rurale è suddiviso in ambiti come di seguito specificato:
- a) Aree di valore naturale ed ambientale*, corrispondenti alle parti di territorio sottoposte ad una speciale disciplina di tutela o a progetti di valorizzazione, in quanto connotate da particolare pregio naturalistico, ovvero da forti limitazioni alla produttività dei suoli, per condizioni pedoclimatiche, geomorfologiche, idro-geologiche, ecc. In tali aree:
- 1) il PSC e gli altri strumenti urbanistici comunali perseguono la conservazione delle caratteristiche di naturalità presenti, la riproduzione e gestione delle risorse naturali e l'esercizio di attività produttive agro-silvo-pastorali;
 - 2) gli strumenti urbanistici comunali, in coordinamento con la pianificazione e la programmazione di settore, promuovono le attività di presidio agro-ambientale compatibili ed in sinergia con le vocazioni dei diversi territori, ivi comprese le attività integrative di cui al precedente comma 3;
- b) Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico*, caratterizzati da compresenza ed alternanza di zone o elementi naturali e di aree coltivate, laddove nell'insieme il territorio assume caratteri di valore percettivo. In tali ambiti il PSC e gli altri strumenti urbanistici comunali:
- 1) perseguono la salvaguardia e il potenziamento delle attività produttive agro-forestali, la multifunzionalità delle aziende agricole, la salvaguardia dei valori culturali, il presidio del territorio con conservazione e miglioramento del paesaggio rurale, degli habitat e della biodiversità;
 - 2) perseguono prioritariamente la conservazione e il riuso degli edifici esistenti, ovvero la demolizione di quelli incongrui con i valori del luogo. La nuova edificazione è consentita, stanti i requisiti e le modalità di cui ai precedenti commi 4,5,6, purché paesaggisticamente compatibile, e rispettosa delle disposizioni più restrittive contenute nelle presenti norme;
 - 3) incentivano gli interventi da parte di aziende dedite a produzioni tipiche e di alta qualità, finalizzati alla multifunzionalità delle aziende o ad attività integrative del reddito qualora coniugate alla fornitura di servizi ambientali o al miglioramento della qualità paesaggistica ed ambientale del contesto, anche attraverso interventi di inserimento paesaggistico di

impianti e manufatti propri dell'azienda e, ove necessario, di realizzazione di opere di mitigazione;

c) Ambiti collinari - montani ad alta vocazione produttiva agricola, ovvero le parti del territorio rurale di limitato valore paesaggistico e non interessate da vincoli sovraordinati, idonee per tradizione, vocazione e specializzazione ad attività produttiva agricola anche di tipo intensivo. In tali ambiti il PSC e gli altri strumenti di pianificazione urbanistica comunale:

- 1) perseguono la tutela e la conservazione dei suoli produttivi evitandone il consumo con destinazioni diverse da quella agricola, la competitività e la sostenibilità ambientale dell'attività agricola attraverso interventi a favore della produttività, della qualità e salubrità dei prodotti, del contenimento degli impatti ambientali e paesaggistici;
- 2) coerentemente con le disposizioni di cui al presente articolo disciplinano la conservazione, il miglioramento e l'adeguamento degli impianti, delle strutture e delle dotazioni aziendali necessarie alla produttività dell'azienda;

d) Ambiti agricoli periurbani, caratterizzati da vicinanza ai centri urbani o da interclusione con aree urbanizzate ad elevata contiguità insediativa. In tali ambiti il PSC e gli altri strumenti urbanistici comunali:

- 1) sviluppano una forte progettualità fondata sul mantenimento dell'attività produttiva agricola, che assuma connotati di spiccata multifunzionalità e che sia finalizzata a:
 - fornire servizi plurimi alla popolazione urbana quali vendita diretta dei prodotti alimentari, ricettività, ristorazione, funzioni didattiche, sanitarie, ricreative, ecc.;
 - contribuire alla realizzazione della rete ecologica provinciale, attraverso la costituzione di un territorio-tampone agricolo dotato di un maggiore livello di naturalità per la fornitura di servizi ambientali, dotazioni ecologiche, mitigazione degli impatti insediativi ed infrastrutturali, ecc.;
- 2) incentivano il perseguimento degli obiettivi di cui al presente comma anche attraverso strumenti perequativi ed accordi da raggiungere con i promotori privati;
- 3) possono individuare, forme di compensazione locale con contenuti naturalistici, eventualmente estese anche a parte del territorio rurale periurbano, quali condizioni per l'attuazione di ambiti di trasformazione urbanistica;
- 4) incentivano il riuso del patrimonio edilizio esistente per le attività integrative del reddito agricolo.

~~9. Le modalità di recupero, con eventuale ampliamento, degli edifici non "rurali" esistenti in territorio agricolo alla data di adozione del PSC e "legittimati" nel rispetto della vigente legislazione urbanistica, sono dettate nel RUE e si attuano di norma per intervento diretto, nel rispetto dei seguenti indirizzi:~~

- ~~▪ vanno salvaguardati e preservati i margini verdi e i varchi visivi verso la campagna e gli elementi significativi del paesaggio rurale~~
- ~~▪ vanno limitate le operazioni di ampliamento degli allevamenti zootecnici, anche se aziendali, e vanno vietati gli allevamenti zootecnici di nuovo impianto~~
- ~~▪ il recupero degli edifici esistenti va regolato nel rispetto dei limiti imposti dalla Lg.Rg.20/2000 e dalle norme del PTCP in particolare:~~

~~a) la disciplina degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola, con caratteristiche tali da non consentire gli interventi di riuso né a fini abitativi né per altre funzioni compatibili, recepisce e dettaglia i principi contenuti al comma 2 lett.c) del citato art. A-21 della legge 20. Nel caso di manufatti edilizi incongrui di volumetria complessiva superiore a 1000 mc, il RUE può definire, la possibilità di recuperare tali diritti all'interno dell'insediamento rurale o in prossimità di piccoli agglomerati edilizi, mediante la realizzazione una tantum di un'unità abitativa secondo gli indirizzi dell'Allegato 4 delle NA~~

del PTCP, qualora sussistano le condizioni di sostenibilità di cui all'art.A-21, lett. e della L.R. 20/2000.

~~b) è sempre escluso, come specificato al comma f dell'art.A-21, il recupero di tettoie, baracche, costruzioni leggere prive di opere murarie ed ogni altro manufatto precario, nonché dei proservizi. E' in ogni caso escluso, in ciascun edificio con originaria funzione non abitativa, il recupero a fini abitativi della volumetria eccedente il valore di 1.200 mc. dell'involucro edilizio, e la realizzazione di più di 3 unità abitative;~~

e) **e)** Ambiti per attività estrattive soggette a PAE e PIAE:

Nelle tavole del PSC è riportato l'ambito del territorio rurale individuato dal PAE, ~~che dovrà essere perimetrato nei suoi elementi di dettaglio in sede di POC.~~ Entro tale perimetro si applicheranno le disposizioni del PAE e del PIAE vigenti.

TITOLO II

CRITERI GENERALI PER IL SISTEMA INSEDIATIVO

ART. 18 – OBIETTIVI GENERALI E DISPOSIZIONI PER IL SISTEMA INSEDIATIVO

1. Il PSC aderisce alla strategia della evoluzione sostenibile ed efficiente del sistema insediativo e programma il proprio assetto territoriale secondo gli obiettivi evidenziati all'art.7 del PTCP che si intende qui richiamato.
2. Al fine di assicurare una stretta coerenza tra previsioni insediative, dislocazione dei servizi e sistema portante del trasporto pubblico, il PSC si conforma ai livelli prestazionali richiesti dal PTCP.
3. In particolare il PSC persegue l'obiettivo del rinnovo e della riqualificazione urbana.

ART. 19 – GERARCHIA DEI CENTRI URBANI

1. Il PSC individua l'articolazione dell'armatura urbana nelle Tavv. P0 del progetto, evidenziando con specifiche simbologie, poste in corrispondenza del centro urbano di riferimento, le seguenti gerarchie dei centri abitati del territorio comunale :
 - Villa Minozzo “Centro integrativo di presidio” per il territorio del crinale montano
 - Centri frazionali primari a struttura urbana: Carniana; Poiano; Costabona; Cerrè; Minozzo; Santonio; Gova; Morsiano; Novellano; Carù; Sologno; Gazzano; Cervarolo; Febbio; Rescadore; Civago.
 - Centri frazionali secondari : Tizzola; Sonareto; Rocca; Razzolo; Lusignana; Ca' de Zobbi; Bedogno; Montefelecchio; Valbucciana; Ca' de Ferrari; Calizzo; Ca' Nuova; Ca' Vecchia; Secchio; Coriano; Sorba; Ca' dell'Onestà; Case Bondi; Deusi; Campolungo; Ca' Stantini; Riparotonda; Governara; Castiglione; Case Balocchi; Case Bagatti; Costalta; Ronco Pianigi; Monte Orsaro; Braglie; Ca' di Tosi; Garfagno; La Villa; Primaore; La Romita; Case Pelati
 - Nuclei di presidio territoriale: restanti borghi e nuclei storici.
2. In conformità all'Art. 8 delle Norme di PTCP sono definiti “Centri integrativi di presidio” i centri urbani che, con il loro ruolo di coagulo dell'offerta dei servizi anche con dotazioni funzionali ridotte, svolgono una funzione di livello sovracomunale nei territori collinari-montani a struttura insediativa frammentata e a domanda debole.
3. Il dimensionamento dell'offerta di seconde case commisurato alla stima della popolazione effettiva e potenziale, gravitante stabilmente sul centro urbano per motivi turistici, è stato quantificato in 300 alloggi corrispondenti al 6,85% delle abitazioni censite nel 2001 (4.379 abitazioni) e al 12,15% delle abitazioni non occupate alla medesima data censuaria (2.469 abitazioni).

ART. 20 – DIMENSIONAMENTO DELLE PREVISIONI DEL PSC E PEREQUAZIONE URBANISTICA

1. Il presente Piano assume il principio in base al quale il PSC non ha carattere “conformativo”, in quanto le sue previsioni non definiscono diritti edificatori, né vincoli preordinati all'esproprio, salvo i vincoli e le condizioni non aventi natura espropriativa di cui all'art.6 commi 1 e 2 della L.R.20/2000. La conformazione di diritti edificatori e di vincoli urbanistici viene demandata al POC (per le parti del piano a cui il Comune decide di dare attuazione in un periodo quinquennale di vigenza) e al RUE (per le parti di territorio non soggette a POC).
2. Il Piano distingue tra dimensionamento e capacità insediativa teorica secondo le seguenti definizioni riportate all'Art. 9 delle Norme PTCP:

- a) con dimensionamento di Piano si intende la quantità di offerta di nuovi alloggi, superfici per insediamenti produttivi, commerciali e terziari che il PSC prevede di realizzare nel periodo assunto a riferimento per le proprie previsioni attraverso il POC e RUE. Il dimensionamento rappresenta la potenzialità edificatoria massima attuabile definita dal PSC e si misura in alloggi convenzionali (la cui definizione è riportata nell'Allegato 5 delle norme del PTCP) per le funzioni residenziali e in mq di Superficie Utile per le altre funzioni. Concorrono alla sua quantificazione anche le quote di edificabilità assegnate dal POC in aree soggette a vincolo di destinazione per dotazioni territoriali o per infrastrutture per la mobilità ai sensi del comma 11, art. 30 L.R. 20/2000;
- b) con capacità insediativa teorica si intende la quantità massima, di superficie utile costruibile specificata per i diversi ambiti del territorio comunale, ovvero il “carico urbanistico massimo considerato sostenibile” in relazione alle determinazioni della ValSAT. Si misura in alloggi convenzionali per le funzioni residenziali e in mq di Superficie Utile per le altre funzioni analogamente alle modalità utilizzate per il dimensionamento (lett. a).
3. Il dimensionamento di Piano non può essere mai superiore alla capacità insediativa teorica; per contro la sommatoria delle capacità insediative teoriche riconosciute per i diversi ambiti del territorio urbano come sostenibili può essere superiore al dimensionamento di Piano in ragione dell'obiettivo di favorire quelle proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale definiti dal PSC e dell'obiettivo di fornire maggiore flessibilità e possibili alternative nel rispondere ai fabbisogni.
4. In relazione a quanto disposto al comma precedente il Comune riserva una potenzialità edificatoria del 20,78% in più rispetto al dimensionamento di cui alla precedente lettera a) finalizzata ai seguenti obiettivi:
- a) reperimento e cessione anche fuori comparto delle aree per la realizzazione di dotazioni territoriali, in misura aggiuntiva rispetto alla dotazione minima stabilita per ciascun ambito edificabile del PSC;
- b) adozione di misure di risparmio energetico e promozione dell'uso delle fonti rinnovabili oltre ai parametri minimi previsti dalla legislazione vigente;
- c) sviluppo di azioni di rinaturazione ed attuazione della Rete ecologica polivalente;
- d) realizzazione di quote di edilizia residenziale sociale, aggiuntive rispetto a quanto stabilito nelle schede d'ambito
- e) attuazione di interventi di riqualificazione urbana, ambientale o del paesaggio.
- Tale quota sarà allocata dal POC per ciascun ambito sino al limite della sua capacità insediativa teorica massima.
5. Il Comune ha definito in 315 alloggi il dimensionamento preliminare del PSC (si veda l'elaborato descrittivo del Documento Preliminare a titolo “Stima della domanda abitativa e ipotesi di dimensionamento”) dimensionamento che, nella elaborazione del PSC definitivo, si è definito in 332 alloggi, per cui ai sensi dell'Art. 9 delle Norme di PTCP:
- a) Il dimensionamento del PSC di villa Minozzo è stabilito in 332 alloggi con pezzatura media di 100 MQ Superficie Utile / alloggio per un totale di $332 \times 100 = 33.200$ MQ/SU di poco superiore al dimensionamento residenziale stabilito in conferenza di pianificazione.
- b) La capacità insediativa teorica, in virtù di quanto riportato al precedente 4° comma, viene stabilita in $332 + 20,78\% = 401$ alloggi e 40.100 MQ di Superficie Utile leggermente inferiore alla capacità insediativa teorica stabilita in conferenza di pianificazione.
- b)c) **In sede di controdeduzione alle riserve e alle osservazioni la capacità insediativa del PSC adottato è stata ridotta di 6883 mq di SU corrispondenti a 69 alloggi (-20,78%) e le aree di nuovo insediamento sono state ridotte di oltre 43000 mq.**
6. Il PSC, in applicazione dell'art. 7 della L.R. 20/2000, attua la perequazione urbanistica, intesa come equa distribuzione, fra i proprietari degli immobili interessati dalle trasformazioni urbane,

dei vantaggi delle trasformazioni stesse in forma di diritti edificatori, e degli oneri correlati derivanti dalla realizzazione della parte pubblica della città e delle relative dotazioni territoriali.

7. L'applicazione della perequazione urbanistica non riguarda tutto il territorio comunale, ma soltanto le aree nelle quali, ai sensi del PSC, sono possibili significative trasformazioni dello stato urbanistico, ivi comprese le eventuali aree, anche interne agli ambiti urbani consolidati o al centro storico, che si intende acquisire al patrimonio pubblico per la realizzazione di attrezzature e spazi collettivi.
8. Ai fini della perequazione urbanistica, il PSC prevede la possibilità di attribuzione di diritti edificatori uniformi a tutti gli immobili che si trovano nelle medesime condizioni di fatto e di diritto. Entro gli ambiti perimetrati dal PSC i diritti edificatori non sono assegnati direttamente dal PSC, che si limita a definire potenzialità massime di trasformazione; essi vengono assegnati dal POC, sulla base dell'effettiva fattibilità degli interventi, ai proprietari e agli operatori interessati agli interventi da effettuare. I diritti edificatori si intendono sempre assegnabili in misura proporzionale alle proprietà immobiliari detenute (edifici e aree), secondo parametri e criteri definiti dal PSC e applicati dal POC.
9. I diritti edificatori esprimono la potenzialità di edificazione riconosciuta alla proprietà di una determinata area nel caso in cui tale area sia interessata dalla trasformazione urbana o sia ceduta al Comune; i diritti edificatori diventano quindi effettivi solo nel momento in cui il POC definisca i termini e le modalità di una determinata operazione di trasformazione urbanistica che coinvolga detta area e sono attuabili esclusivamente nei termini, nei modi e nella localizzazione stabiliti nel POC. A tal fine il POC può stabilire il trasferimento dei diritti edificatori dall'area alla cui proprietà sono riconosciuti ad altra area nella quale è ammessa la loro trasformazione in effettiva edificazione.
10. Il PSC, nelle Schede normative d'ambito, indica la quota di diritti edificatori (non attribuiti alle proprietà ricomprese nell'ambito ma rientranti nella dimensione massima assegnata all'ambito stesso) che deve essere riservata alla perequazione urbanistica e/o alla rilocalizzazione di volumi incongrui. Con il POC il Comune può assegnare tale quota, in tutto o in parte, ad operatori disponibili ad effettuare interventi, previa intesa con il Comune.
11. Gli indici perequativi (IP) sono espressi in mq. di SU per ogni mq. di ST (superficie dell'area interessata).
12. Entro i limiti definiti dal PSC, è demandata al POC la precisazione del valore dell'indice perequativo, fermo restando che in ciascun POC a tutte le aree che vengano inserite nella programmazione per essere interessate da trasformazioni, e che ricadano nella medesima casistica, deve essere attribuito lo stesso valore dell'indice perequativo.

L'entità dei diritti edificatori assegnabili dal POC alle proprietà interessate dalla perequazione è definita in relazione alla casistica di condizioni di fatto (collocazione nel territorio urbanizzato o urbanizzabile, area edificata o non edificata) e di diritto (presenza di vincoli all'utilizzazione derivanti da disposizioni legislative o regolamentari o da piani sovraordinati al PSC, preesistenza di una condizione di edificabilità ai sensi del PRG previgente), con riferimento ad un valore massimo che non può superare l'indice di utilizzazione territoriale assegnato nella scheda normativa.

La casistica di situazioni individuate è la seguente:

- a) Aree libere interne al territorio urbanizzato da destinare a servizi, infrastrutture e dotazioni territoriali: si tratta di aree libere del territorio urbanizzato, in linea di massima libere da edifici e, salvo eccezioni, non costituenti residui di previsioni insediative del previgente PRG. L'Indice perequativo IP da definire in sede di POC tiene conto dei seguenti fattori:
 - eventuale presenza di differenziate condizioni di diritto previste dal PRG previgente;
 - strategicità dell'area ai fini della realizzazione di opere pubbliche di particolare rilievo, o acquisizione di aree indispensabili per l'attuazione del disegno di Piano (ad es. per trasferimento di diritti, o per la realizzazione di interventi pubblici);

- finalizzazione dell'intervento di trasformazione agli obiettivi di qualificazione definiti dal PSC (entità del concorso alle dotazioni territoriali e all'ERS superiore al valore parametrico base definito dalle legislazione vigente in materia e dal PSC).

Indice perequativo IP in caso di acquisizione da definire in sede di POC anche in rapporto alla situazione urbanistica delle aree adiacenti : entro un intervallo variabile tra 0,005 e 0,01 mq/SU.

- b) Aree non urbane esterne agli ambiti di trasformazione o di riqualificazione, non vocate all'urbanizzazione ed utilizzabili esclusivamente per realizzare infrastrutture di carattere generale, parchi urbani e territoriali e altre attrezzature pubbliche (nel caso in cui il POC selezioni tali aree per l'acquisizione pubblica, o comunque per la loro partecipazione ad un disegno di riorganizzazione del territorio):

Indice perequativo IP in caso di acquisizione da definire in sede di POC, anche in rapporto alla situazione delle aree adiacenti e alla destinazione finale: entro un intervallo variabile tra 0,003 e 0,005 mq/mq di SU.

- c) Aree esterne agli ambiti di trasformazione o di riqualificazione soggette a vincoli sovraordinati di inedificabilità (vincoli derivanti da leggi o piani sovraordinati e non indennizzabili, quali: tutele fluviali; rispetti stradali, ferroviari, cimiteriali, di elettrodotti e simili): le aree interessate da questi vincoli, ancorché inedificabili di per se stesse, possono essere ugualmente ricomprese entro ambiti perequati, potendo comunque avere utilizzazioni funzionali all'insediamento come parchi urbani, parcheggi, strade, dotazioni ecologiche, aree a verde, aree scoperte pertinenziali; in tal caso partecipano al meccanismo perequativo.

Indice perequativo IP in caso di acquisizione: 50% di quelli indicati al punto b) (intervallo variabile tra 0,0015 e 0,0025 mq/mq di SU).

- d) Aree entro ambiti edificati da riqualificare, attraverso complessive operazioni di sostituzione e ristrutturazione urbanistica: si intendono le aree edificate facenti parte del tessuto urbano esistente nelle quali sono possibili interventi di completa o parziale sostituzione sia edilizia che funzionale (di norma: aree industriali e/o agricole dismesse o di prevista dismissione).

Per tali ambiti si prevede un IP costituito dalla somma di due componenti: una quota proporzionata alla superficie territoriale da trasformare (da definire in sede di POC, non superiore a 0,15 mq/mq), e una quota proporzionata alla Superficie coperta esistente da demolire (orientativamente fra 0,30 mq/mq e 0,60 mq/mq, a seconda delle situazioni insediative specifiche, indicate nella scheda d'ambito, da approfondire in sede di POC).

Nel caso di aziende produttive in attività di cui il POC programmi il trasferimento potrà essere assegnata in sede di POC, a favore in questo caso dell'azienda e non della proprietà del suolo, un'ulteriore opportunità d'intervento consistente, in alternativa:

- l'offerta di un'area edificabile in ambito produttivo per una pari capacità edificatoria a prezzo convenzionato significativamente ridotto rispetto ai valori di mercato;
- in un diritto edificatorio aggiuntivo, pari a 0,10 mq/mq di Sf da calcolare sull'area di nuova destinazione.

13. L'indice di densità edilizia che sarà stabilito dal POC per una determinata parte edificabile dell'ambito di nuovo insediamento o di riqualificazione (indice territoriale U_t) sarà definito, in applicazione delle prescrizioni e delle direttive della scheda normativa del PSC, secondo i valori urbanisticamente appropriati al contesto specifico, e quindi l'edificabilità complessiva di tale area potrà essere costituita, entro i limiti di sostenibilità fissati dalla scheda normativa di PSC relativa all'ambito anche sulla base delle risultanze della VALSAT, dalla sommatoria:

- della quota di SU assegnata nella scheda norma ai proprietari dell'ambito da trasformare;
- della quota di edificazione in termini di SU e di superficie fondiaria spettante all'Amministrazione Comunale per la realizzazione di ERS;
- della quota da assegnare ai proprietari delle aree esterne all'ambito interessate da fenomeni perequativi in quanto aree non edificabili per iniziativa privata che l'Amministrazione Comunale è interessata ad acquisire per dotazioni territoriali;

- delle eventuali quote di edificazione da assegnare a soggetti interessati da fenomeni di delocalizzazione da altre aree non edificabili che l'Amministrazione Comunale è interessata a mettere in atto per la riqualificazione del paesaggio.
14. Fatte salve indicazioni specifiche delle schede normative discendenti dalla opportunità di confermare le capacità insediative del previgente PRG, si ritiene idoneo che il POC, nel rispetto di quanto stabilito nelle schede normative di PSC, definisca indici di densità edilizia territoriale nelle parti insediabili dei nuovi ambiti indicativamente comprese tra 0,05 e 0,06 mq/mq di ST. Gli indici di edificabilità fondiaria dovranno essere definiti nella scheda di POC sulla base delle tipologie insediative che l'Amministrazione Comunale intende promuovere.
15. Per "aree interessate da vincoli sostanziali all'inedificabilità derivanti da disposizioni sovraordinate al PSC" si intendono le aree ricadenti:
- nelle fasce di rispetto degli elettrodotti;
 - nelle fasce di rispetto cimiteriale;
 - nelle fasce di rispetto e ambientazione delle infrastrutture stradali;
 - nelle zone di tutela naturalistica;
 - nel sistema forestale e boschivo;
 - nelle zone caratterizzate da fenomeni di dissesto e instabilità che non consentono interventi che determinano aumento del carico insediativo;
 - nelle aree di interesse archeologico.
16. Qualora negli ambiti per nuovi insediamenti che vengano ricompresi in un comparto di attuazione, siano legittimamente presenti edifici, il PUA, anche in applicazione di eventuali specifiche disposizioni del POC, può prevederne:
- a) la conservazione e recupero per destinazioni d'uso private compatibili con le disposizioni relative all'ambito in cui ricadono;
 - b) la demolizione, con adeguato recupero dell'area del sedime;
 - c) la cessione al Comune, nello stato in cui gli edifici si trovano, insieme alle aree su cui sorgono, ai fini del loro riutilizzo per finalità di pubblica utilità; questa terza possibilità è subordinata a specifica indicazione in tal senso contenuta nel POC, ovvero all'accettazione del Comune, da manifestarsi in sede di approvazione del PUA.
- Nel caso di cui alla lettera a) la superficie fondiaria assegnata dal PUA a tali edifici non genera diritti edificatori. Nei casi di cui alle lettere b) e c), ai diritti edificatori riconosciuti alla proprietà del suolo nei termini di cui al punto 5 precedente si sommano ulteriori diritti edificatori proporzionati alla SU degli edifici demoliti o ceduti al Comune, nei termini definiti dal POC. In tali casi, la SU legittimamente in essere che venga conservata, ovvero la SU derivante dai diritti edificatori riconosciuti alla proprietà degli edifici che vengano demoliti o ceduti al Comune, in quanto preesistente, non va computata nel dimensionamento massimo previsto dal PSC e dal POC per lo specifico comparto di attuazione.

ART. 21 – EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE

1. Il PSC prende atto che il Comune di Villa Minozzo non è ricompreso tra quelli obbligati dal PTCP a riservare una quota minima del 20% di alloggi di edilizia residenziale sociale riferita al dimensionamento complessivo dei nuovi insediamenti abitativi del PSC.
2. In sede di POC ed in relazione alle esigenze specifiche che saranno valutate al momento della sua elaborazione, sempre ferma restando la facoltà di dotarsi del piano per l'edilizia economica e popolare (PEEP) nel rispetto della vigente legislazioni in materia, l'Amministrazione Comunale si riserva di programmare interventi di edilizia sociale in accordo con i soggetti attuatori sia degli ambiti di trasformazione non ancora attuati alla data di adozione del PSC che degli ambiti di nuovo insediamento.
3. Parimenti il PSC prende atto che gli accordi territoriali di cui all'art. 11 comma 6 delle Norme di PTCP, possono essere opportunamente integrati per affrontare in modo organico anche le

problematiche connesse agli effetti delle scelte inerenti gli insediamenti produttivi sulla domanda abitativa, con particolare riferimento all'ERS, in un'ottica di perequazione territoriale delle esternalità generate dalle aree produttive e domanda alla elaborazione del POC le scelte localizzative eventualmente necessarie utilizzando la capacità insediativa degli ambiti di nuovo insediamento e di trasformazione di cui al precedente 2° comma.

ART. 22 – AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI INTERESSE COMUNALE

1. Le aree specializzate per attività produttive del PRG vigente alla data di adozione del presente PSC e quelle di qualificazione produttiva individuate nel medesimo PSC a recepimento dello stato di fatto e di sviluppo delle attività già insediate nel territorio Comunale, sono considerate di "interesse comunale" e la loro attuazione dovrà avvenire nel rispetto delle direttive riportate al 2° comma dell'art. 12 delle Norme PTCP come di seguito elencate :
 - a) l'utilizzo delle potenzialità insediative residue previste dagli strumenti urbanistici previgenti e di quelle derivanti da dismissioni va governato privilegiando prioritariamente le esigenze di sviluppo e di eventuale reinsediamento di attività produttive già insediate nel comune;
 - b) modesti ampliamenti, oltre a quanto già previsto dalla pianificazione previgente e fatta eccezione per gli interventi di realizzazione di dotazioni territoriali, di spazi per attrezzature di servizio alle imprese ed alle persone, dovranno essere motivati da esigenze, non diversamente soddisfacibili, di sviluppo di attività produttive già insediate nel Comune che debbano ampliarsi o delocalizzarsi.
2. Per modesto ampliamento ai fini del presente articolo si intende l'individuazione di una porzione aggiuntiva ad una zona/ambito omogeneo, di dimensione contenuta, inferiore alla metà della zona/ambito di cui costituisce ampliamento, disposta in continuità con essa/o, tale da comportare limitate opere infrastrutturali per l'urbanizzazione.
3. Per gli insediamenti produttivi isolati in territorio rurale, non dotati di adeguate opere di urbanizzazione primaria e di una viabilità di adduzione idonea a ricevere il carico di traffico pesante indotto, si potranno prevedere solo interventi sull'esistente.
4. Per gli ambiti produttivi ricadenti in territorio montano, come è il Comune di Villa Minozzo, sono consentiti ampliamenti eccedenti le suddette condizioni di ammissibilità in contiguità con insediamenti esistenti ed in presenza di specifici progetti di impresa sulla base di una valutazione condivisa fra il Comune e la Provincia.

ART. 23 – SPAZI ED ATREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO DI RILEVANZA COMUNALE E SOVRACOMUNALE

1. Gli spazi e le attrezzature di interesse pubblico di rilevanza comunale e sovracomunale sono quelli elencati e descritti all'Art. 14 delle Norme di PTCP.
2. Il PSC per la pianificazione degli spazi ed attrezzature di interesse pubblico assume a riferimento gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del PTCP rapportandole allo stato di fatto evidenziato nel documento preliminare e al sistema insediativo di progetto prefigurato con il progetto di riordino e riqualificazione sotteso dal medesimo PSC.
3. Il sistema degli spazi ed attrezzature di interesse pubblico di rilevanza comunale e sovracomunale esistente e di progetto viene rappresentato nella Tav. P1 in scala 1:10.000 (Ambiti e sistemi strutturali) dove con retinature e/o simbologie viene indicata la "struttura" delle principali dotazioni di tali spazi che potranno essere implementati in sede di RUE e POC per il reperimento delle quote aggiuntive richieste per la qualificazione dei tessuti consolidati e per l'attuazione degli ambiti di trasformazione e di nuovo insediamento residenziale e produttivo.
4. Dal punto di vista quantitativo il sistema delle dotazioni territoriali del Comune di Villa Minozzo è così quantificabile in misura complessiva e per tipologia :

Ambiti per dotazioni comunali e di quartiere servizi tecnologici e cimiteri	MQ. 140.050
Parcheggi	MQ. 69.200

Ambiti a verde pubblico attrezzato di rilevanza comunale	MQ. 257.600
Ambiti per attrezzature sportivo – ricreative	MQ. 89.000
Ambiti per dotazioni territoriali sovracomunali	MQ. 198.950

Poiché la capacità insediativa teorica del PSC è stata quantificata all'Art. 20 delle presenti norme, in 40.100 MQ di superficie Utile cui corrispondono, con il parametro di 37 MQ/ab, 1.084 abitanti teorici ai quali vanno aggiunti i 3.988 abitanti attualmente residenti, la popolazione teorica (residente e turistica) cui rapportare lo standard di PSC è pari a 5.072 abitanti.

A tale popolazione di riferimento il PSC fa corrispondere ambiti per dotazioni comunali per MQ 555.850 (pari ad oltre 109 MQ/ab teorico) e ambiti per dotazioni sovracomunali per 198.950 MQ (pari a oltre 39 MQ/ab. Teorico).

A tali dotazioni vanno aggiunte le quote derivanti dall'attuazione degli ambiti sottoposti a PUA, di cui alle schede normative, da precisare in sede di POC.

ART. 24 – DOTAZIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI ED INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI DI CARATTERE COMUNALE E SOVRACOMUNALE

1. Per infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti si intendono gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico-sanitaria degli insediamenti come specificate al comma 2 art. A-23 L.R. 20/2000. Le dotazioni ecologico-ambientali del territorio sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità e la funzionalità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi. Le dotazioni sono volte in particolare:
 - a) alla tutela e risanamento dell'aria e dell'acqua ed alla prevenzione del loro inquinamento;
 - b) alla gestione integrata del ciclo idrico;
 - c) alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico;
 - d) al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano;
 - e) alla raccolta e smaltimento dei rifiuti;
 - f) al risparmio energetico ed alla promozione delle fonti energetiche rinnovabili **nel rispetto della disciplina di cui alle D.A.L. 28/2010 e 51/2011**. Rientrano tra le dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi di proprietà privata che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 4 attraverso le specifiche modalità di sistemazione delle aree pertinenti stabilite dal Comune ai sensi della lettera b) del comma 4 dell'art. A-6 della L.R. n. 20/2000.
2. Le dotazioni di cui al comma 1 assumono interesse sovracomunale quando svolgono funzione di servizio per più Comuni. Fatto salvo quanto specificatamente previsto dagli strumenti di pianificazione di settore; il PTCP effettua una prima individuazione delle dotazioni di interesse sovracomunale nella tav. P3a e, per quanto attiene le linee ed impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica, nella tav. P11.
3. Il PSC stabilisce, per i diversi ambiti del territorio comunale e con riferimento in particolare alle schede normative allegate alle presenti Norme, la quota complessiva di dotazioni ecologiche e ambientali e di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e le relative prestazioni, nel rispetto dei seguenti obiettivi:
 - a) **risorsa idrica:**
 - 1) rapportare la realizzazione di nuovi insediamenti alla qualità e alla disponibilità della risorsa idrica ed al suo uso efficiente e razionale, differenziando gli approvvigionamenti in funzione degli usi, in particolare negli ambiti produttivi idroesigenti, secondo anche quanto disposto al titolo VII della parte seconda delle Norme di PTCP;

2) garantire, per tutti gli insediamenti e centri urbani, la depurazione dei reflui secondo le vigenti norme nazionali e regionali e secondo quanto disposto al titolo VII della parte seconda delle Norme di PTCP, con impianti di depurazione di potenzialità adeguata ai carichi inquinanti e idraulici ed alla portata di magra dei corpi idrici recettori;

3) garantire un miglior equilibrio idrogeologico e la funzionalità della rete idraulica superficiale, anche attraverso il contenimento della impermeabilizzazione dei suoli e la dotazione di spazi idonei alla ritenzione e al trattamento delle acque meteoriche, al loro riutilizzo o rilascio in falda o nella rete idrica superficiale secondo anche quanto disposto al titolo VII della parte seconda delle Norme di PTCP ed all'art. 70, sempre nelle Norme di PTCP, in materia di invarianza ed attenuazione idraulica;

b) aria:

1) preservare e migliorare le caratteristiche meteorologiche locali ai fini della riduzione della concentrazione di inquinanti in atmosfera e di una migliore termoregolazione degli insediamenti urbani in attuazione delle disposizioni del PTQA e secondo quanto specificatamente previsto dall'art. 16 e dall'Allegato 5 delle Norme di PTCP; concorrono in tal senso la dotazione di spazi verdi piantumati, di bacini o zone umide, il mantenimento o la creazione di spazi aperti all'interno del territorio urbano e periurbano;

c) rumore:

1) migliorare il clima acustico del territorio urbano prioritariamente attraverso una razionale distribuzione delle funzioni ed una idonea localizzazione delle attività rumorose, ovvero dei recettori particolarmente sensibili e secondo le ulteriori direttive ed indirizzi dell'Allegato 5 delle Norme di PTCP; concorrono in tal senso la dotazione di spazi destinati alla realizzazione di fasce di mitigazione;

d) energia:

1) rapportare la realizzazione di nuovi insediamenti alla capacità della rete e degli impianti di distribuzione dell'energia e alla individuazione degli spazi necessari al loro efficiente e razionale sviluppo, assicurando la salvaguardia della salute e della sicurezza dei cittadini e la tutela degli aspetti paesaggistico ambientali; nei nuovi insediamenti deve inoltre essere assicurata una quota di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili secondo anche quanto disposto all'art. 16 delle Norme di PTCP, **come integrato dalla D.A.L. 28/2010 e dalla D.A.L. 51/2011**;

e) inquinamento elettromagnetico:

1) preservare il territorio urbano dall'inquinamento elettromagnetico, attraverso una razionale distribuzione delle funzioni ed una idonea localizzazione delle sorgenti elettromagnetiche, promuovendo azioni di risanamento secondo quanto disposto all'art. 91 delle Norme di PTCP;

f) rifiuti:

1) ridurre l'impatto sul territorio e favorire il riciclaggio dei rifiuti domestici secondo anche quanto disposto dalla pianificazione di settore; concorrono in tal senso la dotazione di spazi destinati alla raccolta differenziata ed al recupero dei rifiuti solidi urbani.

4. Il PSC prevede inoltre, per le dotazioni ecologico ambientali e le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti di interesse comunale e sovracomunale di cui ai commi 1 e 2, all'individuazione delle aree più idonee alla loro localizzazione in conformità alle previsioni e disposizioni del PTCP e della pianificazione di settore, come evidenziato nelle tavole di progetto P1 e P3 in scala 1:10.000.

ART. 25 – SOSTENIBILITÀ ENERGETICA DEGLI INSEDIAMENTI E IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E ASSIMILATI

1. In coerenza con il Piano-Programma energetico Provinciale, il PSC assume in materia di risparmio energetico e promozione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) gli obiettivi riportati ~~al 4° comma e nell'art. 16 delle Norme di PTCP, che di seguito si elencano:~~ **intendono qui richiamati con le modifiche discendenti dal rispetto dei limiti e dei condizionamenti**

stabiliti dalla DAL 28/2010 e dalla DAL 51/2011 e s.m.i. che dettano la disciplina relativa alle fonti rinnovabili.

a) promuovere il risparmio energetico, l'uso razionale dell'energia, lo sviluppo e la valorizzazione delle FER a partire dalla loro integrazione negli strumenti di pianificazione urbanistica e nelle forme di governo del territorio, valutando preventivamente la sostenibilità energetica degli effetti derivanti dall'attuazione di tali strumenti;

b) assicurare le condizioni di compatibilità ambientale e territoriale e di sicurezza dei processi di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed uso dell'energia, assumendo gli scenari di produzione e consumo e potenziale energetico come quadri di riferimento con cui dovranno misurarsi sempre di più le politiche territoriali, urbane ed ambientali in un'ottica di pianificazione e programmazione integrata;

c) attuare obiettivi di risparmio energetico e di valorizzazione delle risorse rinnovabili coniugandoli con le politiche di sviluppo delle filiere locali, di miglioramento tecnologico e di sicurezza dei processi produttivi sotto il profilo ambientale, sociale e del lavoro, economico;

d) perseguire l'obiettivo di progressivo avvicinamento dei luoghi di produzione di energia ai luoghi di consumo, considerando il territorio non isotropo rispetto alle potenzialità energetiche, in primo luogo se rinnovabili, configurando differenti scenari per le sue differenti parti; favorendo ove possibile lo sviluppo di impianti di generazione distributiva avendo riguardo al contenimento di consumo di suolo agricolo, alla salvaguardia delle produzioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio;

e) ridurre il carico energetico degli insediamenti ed i relativi impatti sul sistema naturale ed ambientale assumendo il principio della sostenibilità energetica degli insediamenti anche rispetto agli obiettivi di limitazione dei gas climalteranti;

f) implementare e incentivare il sistema di certificazione energetica degli edifici, in coerenza con le linee guida nazionali e coi provvedimenti normativi della regione, sia nel settore residenziale che commerciale, industriale e pubblico, per edifici di nuova costruzione e anche esistenti.

2. Il PSC è elaborato nel rispetto dell'art. 16 delle Norme di PTCP che, per quanto d'interesse per il territorio comunale, si intendono in questa sede richiamate.

3. In particolare il PSC e gli altri strumenti urbanistici comunali, nel rispetto dei disposti dell'art. 5 comma 2 della L.R. 26/2004, definiscono le dotazioni energetiche principali di interesse pubblico da realizzare o riqualificare e la relativa localizzazione, come specificato nelle schede normative predisposte per l'attuazione degli ambiti sottoposti a POC e come sarà specificato, per gli ambiti urbani non sottoposti a POC e per il territorio rurale, nel RUE.

4. Il RUE conterrà misure atte a favorire il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici in quanto:

a) indicherà le misure da applicare al fine di favorire l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché per la realizzazione di edifici efficienti dal punto di vista energetico;

b) definirà le regole per una corretta integrazione tra corpo edilizio e impianti per l'utilizzo delle FER e la promozione del risparmio energetico;

c) conterrà la definizione degli indici e parametri urbanistico-energetici e le metodologie per il loro calcolo in conformità alla legislazione vigente in materia.

5. I Piani Urbanistici Attuativi ed i POC, qualora ne assumano i contenuti, comportanti interventi di nuova urbanizzazione o di riqualificazione, massimizzano nella progettazione dell'assetto urbanistico, il recupero in forma "passiva" dell'energia necessaria a garantire le migliori prestazioni per i diversi usi finali delle funzioni insediate (riscaldamento, raffrescamento, illuminazione ecc.).

6. Nel caso di insediamenti terziari e commerciali comportanti interventi di nuova urbanizzazione o ristrutturazione ed ampliamento con una superficie utile complessiva superiore a 5000 mq, le

dotazioni di parcheggio vanno preferibilmente realizzate con soluzioni a minor impatto sul microclima locale, quali il ricorso a parcheggi interrati (ove possibili) e pluripiano con coperture del tipo "tetto verde" e/o adozione di superfici permeabili, ove consentite dal tipo di attività, nella misura di almeno il 50% e di vegetazione arboreo-arbustiva con funzione di mitigazione e/o con l'adozione di impianti fotovoltaici a copertura dei parcheggi.

7. L'insediamento di attività produttive classificate energivore va preferibilmente indirizzato negli ambiti di qualificazione produttiva di rilievo sovraprovinciale e sovracomunale, ovvero in aree ecologicamente attrezzate. Si considerano attività energivore quelle che presentano un consumo per addetto superiore a 10 Tep (metallurgia, cartaria e grafica, chimica e petrolchimica e materiali da costruzione, vetro e ceramica).

8. Nel territorio rurale è favorito l'utilizzo delle FER compatibilmente con le esigenze di tutela del suolo agricolo e con le disposizioni in materia di sostegno al settore, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agro-alimentari locali, della tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. A tal fine la realizzazione degli interventi, fatte salve ulteriori determinazioni delle procedure di valutazione ambientale qualora previste, è subordinata alle condizioni di sostenibilità di cui all'art. 6, com.2, let. b) della L.R. 20/2000, di seguito enunciate in ordine a:

— fonte energetica;

— localizzazione degli impianti.

8.1 Condizioni di sostenibilità in ordine alla fonte energetica:

a) Biomassa e Biogas: valorizzazione delle risorse locali ed ottimizzazione dei processi di filiera corta tramite la realizzazione di impianti energetici che utilizzino biomassa, residui e reflui zootecnici provenienti prevalentemente dalle attività agricole e silvicolture e dalle industrie connesse, considerando come fattore incentivante l'utilizzo di materiale proveniente dal territorio provinciale o, per il biogas, in un raggio di 70 km dall'impianto, fatte salve le norme in materia ambientale;

b) Eolica: installazione di impianti ad energia eolica che utilizzino soluzioni progettuali e tecnologiche in grado di assicurare un corretto inserimento ambientale e paesaggistico;

c) Idroelettrica: installazione di impianti ad energia idroelettrica in grado di assicurare la salvaguardia della risorsa idrica, garantendone i suoi usi plurimi, la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e del paesaggio, nel rispetto dei criteri di cui all'allegato 5 NA del PTCP, punto 7.4;

d) Fotovoltaica:

1) installazione di parchi fotovoltaici in prossimità degli ambiti di qualificazione produttiva sovraprovinciali o sovracomunali, di cui all'art. 11 delle presenti Norme, previa stipula di accordo fra Provincia, Comune e soggetto proponente;

2) installazione di parchi fotovoltaici nelle fasce di rispetto delle ferrovie e delle strade classificate nella tav. P3a del PTCP "grande rete", "viabilità di interesse regionale", "sottosistema della viabilità radiale" e nelle aree intercluse, laddove compatibili con le norme del Codice della Strada, ovvero in prossimità di impianti di smaltimenti di rifiuti, grandi impianti tecnologici e simili, nonché all'interno degli ambiti destinati ad attività estrattive ove previsto il ripristino ad uso agricolo dagli strumenti di settore vigenti, o comunque in presenza di condizioni che abbiano compromesso significativamente la produttività agricola dei suoli, previa stipula di accordo fra Provincia, Comune e soggetto proponente;

3) fuori dai precedenti casi la realizzazione di impianti fotovoltaici in territorio rurale va attuata preferibilmente sulle superfici di copertura e sulle aree di pertinenza degli edifici, ovvero in caso di esaurimento o di insussistenza di dette superfici, l'installazione sul suolo agricolo è condizionata al rispetto dei seguenti requisiti:

i) il consumo di suolo non può superare la soglia di 8.000 mq complessivamente impiegati dal singolo impianto, comprensivi degli spazi e delle opere connesse ed accessorie;

ii) è necessario che il progetto non provochi l'artificioso frazionamento di unità poderali esistenti, tale da togliere significato alle stesse come unità produttive;

~~4) impianti promossi da imprenditori agricoli di cui all'art.2135 del codice civile, ove la produzione di energia si possa considerare connessa all'attività ordinaria ai sensi della normativa vigente in materia.~~

~~8.2 Condizioni di sostenibilità in ordine alla localizzazione degli impianti:~~

~~Al fine di salvaguardare la biodiversità, il patrimonio culturale ed il paesaggio, fatte salve più restrittive disposizioni di cui ai titoli IV e V della parte seconda delle Norme del PTCP, si definiscono:~~

~~a. Zone escluse, in cui vige il divieto di installazione degli impianti di cui al comma 8.1:~~

- ~~1) Zone ed elementi di interesse storico-archeologico;~~
- ~~2) Strutture insediative territoriali storiche non urbane~~
- ~~3) Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, fatti salvi gli impianti idroelettrici;~~
- ~~4) Siti della Rete Natura 2000 ed Aree Naturali Protette, laddove esplicitamente escluso da specifiche disposizioni vigenti;~~
- ~~5) le Zone di Protezione Speciale (dir. 79/409/CEE) limitatamente agli impianti ad energia eolica;~~
- ~~6) le zone di tutela naturalistica~~
- ~~7) le aree poste a quote superiori ai 1200 metri s.l.m..~~

~~b. Zone sensibili, in cui l'installazione è condizionata ad idonea valutazione di compatibilità ambientale e paesaggistica:~~

- ~~1) Aree e beni sottoposti alle tutele di cui agli articoli 136 e 142 del D.Lgs42/2004;~~
- ~~2) Zone sottoposte alle tutele paesaggistiche anche ad integrazione degli usi in esse ammissibili;~~
- ~~3) Aree Protette e Siti della Rete Natura 2000 qualora non assoggettati al regime di esclusione di cui alla precedente lettera a);~~
- ~~4) Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, esclusivamente per gli impianti idroelettrici.~~

~~c. Zone consentite, in cui l'installazione è ammessa:~~

- ~~a)1) Territorio rurale, per le parti non già assoggettate ai precedenti punti a e b.~~

~~9. E' considerata sempre ammissibile nel territorio comunale di cui al presente PSC, ancorchè ricadenti nelle zone escluse di cui al precedente comma, l'installazione delle seguenti tipologie di impianti:~~

~~a. micro-impianti di tipo stand-alone per la copertura del fabbisogno di edifici o impianti di qualsivoglia natura ubicati in zone non raggiunte da infrastrutture energetiche a rete.~~

~~b. interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di impianti considerati alla stregua di opere di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi della legislazione vigente.~~

~~10. La realizzazione in territorio rurale di tutte le tipologie di impianti a fonti rinnovabili con l'esclusione dei casi di cui al precedente comma 9, deve prevedere opportuni interventi di mitigazione delle opere nonché l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente, a seguito della dismissione dell'impianto.~~

TITOLO III

INSEDIAMENTI COMMERCIALI DI INTERESSE PROVINCIALE E SOVRACOMUNALE E DISPOSIZIONI PER LA QUALIFICAZIONE DELLA RETE DI VENDITA

ART. 26 – OBIETTIVI ED AMBITI DI RIFERIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI

1. Il PTCP **all'art. 17 delle sue norme** interpreta la rete commerciale nella sua accezione più vasta di servizio, di settore economico legato anche alla valorizzazione e promozione dei prodotti del territorio reggiano, perseguendo la migliore integrazione con le altre reti economiche, sociali, culturali e ambientali. A tal fine l'attuazione delle previsioni inerenti la rete distributiva deve contrastare la desertificazione commerciale nei centri storici, nei centri urbani e nelle località minori, combinando esigenze distributive e servizi alle persone, nell'ottica della loro rivitalizzazione funzionalmente integrata. ~~Entro tale finalità il PTCP promuove lo sviluppo e l'efficienza della rete di vendita in favore dei consumatori, della concorrenza e della qualità del servizio nelle diverse parti del territorio provinciale perseguendo i seguenti obiettivi:~~
 - ~~a) rilancio e riqualificazione del commercio nei centri storici, e sostegno all'innovazione delle attività tradizionali e delle attività distintive dei luoghi;~~
 - ~~b) riequilibrio dell'assetto territoriale della rete commerciale sviluppando le vocazioni zonali, contrastando la desertificazione commerciale nelle località minori, mettendo in valore le relazioni tra centri urbani e aree rurali;~~
 - ~~c) promozione di un ruolo attivo del commercio nella conoscenza e divulgazione delle identità locali;~~
 - ~~d) potenziamento della capacità competitiva e del ruolo commerciale del territorio provinciale;~~
 - ~~e) rafforzamento della città regionale e dei centri ordinatori del sistema insediativo come catalizzatori di servizi rari e complessi;~~
 - ~~f) promozione del ruolo del commercio nelle stazioni ferroviarie e nei nodi di interscambio della mobilità;~~
 - ~~g) sostenibilità ambientale, sociale e territoriale degli insediamenti per il commercio e promozione di progetti attenti ai criteri di eco-compatibilità, al risparmio energetico e al risparmio di suolo anche attraverso l'adozione di parcheggi interrati e multipiano.~~
2. Ai fini della concertazione e del monitoraggio dell'attuazione delle scelte di pianificazione di rilievo sovracomunale il PTCP individua il comune di Villa Minozzo all'interno dell'ambito sovracomunale distrettuale di Castelnuovo nè Monti: insieme ai Comuni di Busana, Carpineti, Casina, Castelnuovo ne' Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto.
3. ~~La Provincia e il Comune, in relazione all'impatto delle strutture di vendita di rilevanza provinciale e di attrazione sovracomunale, promuovono preventivamente misure di perequazione territoriale in favore del piccolo commercio, dei centri storici, delle località minori, attraverso dei Progetti di Valorizzazione Commerciale e di Centri Commerciali Naturali o altri strumenti idonei alla qualificazione e innovazione delle piccole attività commerciali. A tal fine il Comune, nell'ambito della Convenzione urbanistica, destina a tali progetti una significativa quota parte degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione.~~

ART. 27 – ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI STRUTTURE DI VENDITA E DI INSEDIAMENTI COMMERCIALI

1. In riferimento alle definizioni delle strutture di vendita e degli insediamenti commerciali sancite dalle normative regionali vigenti, le tipologie strutturali e insediative utili alla definizione delle competenze provinciali, d'ambito sovracomunale o comunali per l'individuazione delle aree a destinazione commerciale e delle relative procedure di attuazione (fatte salve tutte le norme vigenti di tipo autorizzativo e urbanistico-commerciale), sono definite all'art. 18 delle Norme di PTCP che si intendono in questa sede richiamate.
In base a tali definizioni, nel territorio comunale oggetto del presente PSC sono localizzabili strutture e insediamenti commerciali di livello D – insediamenti di rilevanza comunale (Art. 19

Norme PTCP) tra i quali, in riferimento all'ampiezza demografica del Comune, che al 31/12/2007 fa registrare meno di 5000 residenti, sono comprese le seguenti tipologie di esercizi di vendita, come definite ai numeri ~~da 9, 10, 11, 13 a e~~ 14 della tabella delle tipologie riportata nell'Art. 18 delle Norme di PTCP:

9 (ex 14, 15)	MG A-NA	<u>medio-grandi strutture di vendita</u> : gli esercizi e i centri commerciali alimentari e non alimentari aventi superficie di vendita superiore a 800 mq. fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, e superficie di vendita superiore a 1.500 mq. fino a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
10 (ex 16, 17)	MP A-NA	<u>medio-piccole strutture di vendita</u> : gli esercizi e i centri commerciali alimentari e non alimentari aventi superficie di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 800 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
11 (ex 18, 19)	VIC A-NA	<u>esercizi di vicinato</u> : gli esercizi alimentari e non alimentari aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.
12 (ex 20)	AGGR VIC SUP A-NA	<u>aggregazioni di esercizi di vicinato superiori</u>: aggregazioni di esercizi di vicinato e/o medio-piccole strutture di dimensione compresa fra i 2.500 / 3.500 e i 5.000 mq. di superficie di vendita complessiva (2.500 per i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e 3.500 per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti). Sono ricomprese in questa tipologia anche le aggregazioni, entro i limiti dimensionali sopra indicati, costituite da "unità edilizie fisicamente accostate" se collocate in edifici non a destinazione commerciale specifica (ossia nei quali la superficie utile relativa alle attività commerciali sia inferiore al 60% della superficie utile complessiva). Diversamente queste aggregazioni vanno ricomprese nelle tipologie 4 e 5
13 (ex 21)	AGGR VIC INF A-NA	<u>aggregazioni di esercizi di vicinato inferiori</u> : aggregazioni di esercizi di vicinato e/o medio-piccole strutture di dimensione inferiore ai 2.500 / 3.500 mq. di superficie di vendita complessiva (2.500 per i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e 3.500 per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti). Sono ricomprese in questa tipologia anche le aggregazioni, entro i limiti dimensionali sopra indicati, costituite da "unità edilizie fisicamente accostate" se collocate in edifici non a destinazione commerciale specifica (ossia nei quali la superficie utile relativa alle attività commerciali sia inferiore al 60% della superficie utile complessiva). Diversamente queste aggregazioni vanno ricomprese nella tipologia 14.
14 (ex 22)	CC VIC CC LOC A-NA	<u>Centri commerciali di vicinato di livello inferiore</u> caratterizzati dalla presenza di esercizi commerciali di vicinato ed eventualmente di una medio-piccola struttura e che abbiano la superficie di vendita complessiva inferiore ai 2.500 / 3.500 mq. (2.500 per i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e 3.500 per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti). <u>Centri commerciali di importanza locale</u> caratterizzati dalla presenza di più piccole e medie strutture e che abbiano la superficie di vendita complessiva inferiore ai 2.500 / 3.500 mq. (2.500 per i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e 3.500 per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti)

2. Ai fini della rivitalizzazione commerciale nei centri storici e nelle aree assoggettate a Progetti di valorizzazione commerciale (PVC), il Comune può prevedere, negli strumenti di pianificazione urbanistica, previa concertazione d'ambito di cui all'art. 19 comma 1 delle NTA del PTCP, l'insediamento di grandi strutture di vendita di importanza locale, nel rispetto dei limiti dimensionali di seguito riportati:
 - Fino a mq. 2.500 di sv A e fino a 3.500 di sv NA per i comuni fino a 10.000 ab.;
 Il PTCP non pianifica tali strutture dal punto di vista localizzativo, ma ne disciplina la diffusione e l'attuazione ai sensi della vigente normativa regionale, mediante uno specifico range di variazione descritto all'art. 25 comma 6 del PTCP.
~~Sono comunque fatte salve le procedure autorizzative previste dalla normative vigenti per le grandi strutture di vendita.~~
- ~~3. Le aggregazioni di medie strutture di vendita contrassegnate con il numero 12, di cui al precedente comma 1, se inserite in due o più ambiti urbanistici di PSC dello stesso tipo (ovvero due o più zone omogenee di PRG che prevedano le medesime destinazioni d'uso commerciali) che siano contigue, ovvero separati solo da sedi stradali, devono essere considerate in modo congiunto e misurate, ai fini delle scelte di pianificazione e delle conseguenti procedure attuative, nella loro estensione complessiva che dovrà comunque restare entro il limite dei 10.000 mq. di superficie di vendita totale, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui alla D.C.R. n. 1253/1999.~~
- 4.3. La popolazione di riferimento per la classificazione delle medie e grandi strutture di vendita è quella anagrafica comunale al 31/12/2007.
- 5.4. Al fine di contenere il consumo di suolo e di ridurre o eliminare gli effetti negativi sulle risorse ambientali disponibili, in ottemperanza alla L.R. n. 20/2000, il PSC limita le dotazioni di standard urbanistici e di parcheggi pertinenziali, stabiliti dalla legislazione regionale, prediligendo soluzioni progettuali con parcheggi pluripiano, interrati, ecc. e la realizzazione di aree verdi con funzione di mitigazione degli impatti derivanti dall'attuazione dell'insediamento commerciale.

ART. 28 – INSEDIAMENTI COMMERCIALI AFFIDATI ALLA COMPETENZA COMUNALE (LIVELLO D)

1. Oltre alle competenze di legge in materia di pianificazione commerciale, il PTCP assegna ai Comuni il compito di pianificare gli insediamenti commerciali delle tipologie contrassegnate con i numeri 9, 10, 13, 14, di cui al comma 1 dell'articolo 27 delle presenti Norme.
2. I Comuni sono tenuti negli strumenti urbanistici comunali a conformarsi alle disposizioni vigenti in materia ed a quanto disposto dal PTCP in particolare per quanto riguarda i limiti e le condizioni di sostenibilità socio-economica, ambientale e territoriale degli insediamenti commerciali, con specifico riferimento, ai seguenti punti:
 - a) non sono ammissibili localizzazioni isolate e in ogni caso dovranno essere rispettati i criteri e i requisiti di cui al punto 4.2 della DCR n. 1253/1999;
 - b) vanno preferibilmente localizzate nei centri storici e nelle aree urbane oggetto di Piano di Valorizzazione Comunale (PVC) medie strutture alimentari e non alimentari, centri commerciali di vicinato e di importanza locale, corrispondenti alle tipologie 9, 10, 13 e 14, di cui al comma 1 del precedente articolo art. 27;
 - c) la localizzazione di medio-grandi strutture alimentari di aggregazioni con esercizi di vicinato e di centri commerciali di vicinato e di importanza locale (corrispondenti alle tipologie 9, 13 e 14, di cui al comma 1 del precedente articolo 27), è ammissibile solo a seguito di studi di fattibilità e sostenibilità ambientale e sociale in presenza di adeguati bacini d'utenza e in aree dotate dei necessari requisiti di accessibilità riscontrabili nei centri urbani dei capoluoghi comunali o classificati come centri di base dal PTCP;
 - d) in base alle direttive del PTCP i Comuni sono tenuti a definire ed argomentare le scelte relative alle tipologie di cui al comma 1 precedente in uno specifico capitolo della relazione e in uno specifico elaborato grafico del PSC.

3. I Comuni sono tenuti in sede di ValSAT e, con livelli di affinamento successivi, in sede di Piano Operativo Comunale/PUA a verificare che sussistano le condizioni di sostenibilità socio-economica, ambientale e territoriale degli interventi. Qualora gli interventi risultino fattibili dal punto di vista sociale ed economico, si dovranno individuare, in proporzione all'impatto, misure di mitigazione e compensazione degli interventi stessi.

ART. 29 – POLITICHE DI SOSTEGNO AL PICCOLO COMMERCIO NELLE AREE SOGGETTE A RISCHIO DI DESERTIFICAZIONE COMMERCIALE E MONITORAGGIO DEL PIANO

1. Ai fini della tutela delle località minori e per pianificare le politiche di contrasto alla desertificazione del servizio nelle località montane, rurali e di minore consistenza demografica, di cui all'art. 9 della L.R. n. 14/1999, il PTCP individua il comune di Villa Minozzo tra quelli con la massima priorità insieme ai comuni di Ligonchio, Busana, Ramiseto, Collagna, Vetto.
2. I Comuni potranno proporre alla Provincia ulteriori ambiti di tutela delle località minori con Delibera di Consiglio Comunale, tenendo prioritariamente conto dei centri urbani inferiori al rango dei centri di base di cui all'art. 8 delle Norme PTCP. I comuni, o parti degli stessi, saranno prioritariamente considerati in tutti i provvedimenti di competenza della Provincia a sostegno e incentivazione per il commercio.
3. Nelle località montane, rurali e di minore consistenza demografica di cui ai precedenti commi 1 e 2 viene favorita la presenza di esercizi commerciali polifunzionali.
4. In attuazione degli obiettivi di cui all'art. 26 delle presenti Norme, negli strumenti di incentivazione alla piccola distribuzione commerciale, sono considerate prioritarie le botteghe storiche di cui alla L.R. 5/2008.
5. I Comuni sono tenuti, ai fini del monitoraggio, a fornire alla Provincia la documentazione relativa agli esiti dei procedimenti relativi a tutti i PUA le cui previsioni commerciali superino gli 800 mq. di superficie di vendita nei comuni con meno di 10.000 abitanti e i 1.500 mq. di superficie di vendita nei comuni con oltre 10.000 abitanti **nonché la documentazione relativa allo stato di attuazione** ~~sia relativa allo stato di attuazione~~ e ai processi di modificazione della rete commerciale esistente.

TITOLO IV

IL SISTEMA DELLA MOBILITA'

ART. 30 – IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ DI INTERESSE SOVRACOMUNALE, OBIETTIVI E DISPOSIZIONI GENERALI

1. Con riguardo al sistema della mobilità il PSC assume gli obiettivi specifici del PTCP elencati alle lettere a) b) c) dell'art. 28.
2. Il PSC individua, nelle tavole di progetto P0; P1; P2; P3, le infrastrutture per la mobilità di carattere sovracomunale recependo le previsioni della pianificazione e della programmazione sovraordinate, e provvede, nel rispetto del documento preliminare, alla definizione della rete di infrastrutture e servizi per la mobilità, con particolare riferimento ai servizi di trasporto in sede propria, dei parcheggi, della mobilità ciclabile e pedonale, nonché alla definizione delle caratteristiche e prestazioni delle infrastrutture, delle fasce di rispetto e delle fasce di ambientazione delle infrastrutture, dei corridoi di salvaguardia infrastrutturale.

ART. 31 – GERARCHIA DELLA RETE VIARIA

1. Il PSC individua nella tav. P0, in coerenza con **l'art. 29 del PTCP**, l'assetto strategico di lungo periodo della rete viaria e i relativi livelli di rango funzionale.
2. Tutte le altre strade non individuate nella tav. P0 nei livelli ivi definiti sono da considerare strade di rilievo comunale, fermo restando che fra esse sono comprese anche le restanti strade di proprietà dell'Amministrazione provinciale non individuate; tali strade restano di proprietà della Provincia fino a diverse specifiche determinazioni che ne prevedano la declassificazione.
3. La gerarchia della rete viaria rappresentata sulle tavole di progetto ha efficacia ai fini della definizione: dei corridoi di salvaguardia infrastrutturale e dell'applicazione degli standard di riferimento per la progettazione stradale, delle fasce di rispetto stradale e delle eventuali fasce di ambientazione.
4. L'assetto strategico di lungo periodo della rete viaria ha valore vincolante per quanto riguarda il rango funzionale di ciascuna infrastruttura, mentre ha valore indicativo per quanto riguarda il preciso posizionamento ed andamento planimetrico dei tracciati; parimenti ha valore indicativo la distinzione fra tronchi esistenti o da consolidare o potenziare nella loro sede attuale e tronchi da realizzare in nuova sede. Il posizionamento dei tracciati stradali potrà quindi essere precisato e modificato in sede di progettazione, fermo restando il rango funzionale.
5. I corridoi di salvaguardia infrastrutturale sono considerati nel PSC, per le parti non ricomprese nel territorio urbanizzato ed urbanizzabile del documento preliminare e del medesimo PSC, come porzioni di territorio rurale, e in via transitoria nel PRG come porzioni di zona E, non interessabili da previsioni di nuovi insediamenti urbani, nelle quali, in attesa della definizione progettuale del tracciato stradale o ferroviario previsto, pur senza configurare vincoli di inedificabilità devono essere adoperate particolari cautele per gli interventi edilizi ammissibili. I nuovi edifici al servizio dell'agricoltura dovranno essere realizzati ad una distanza dall'asse del corridoio infrastrutturale non inferiore a quella degli edifici preesistenti della medesima azienda agricola.

ART. 32 – SISTEMA PORTANTE DEL TRASPORTO PUBBLICO

1. Fanno parte del sistema portante del trasporto pubblico (**art. 30 del PTCP**) gli Assi forti del TPL in sede promiscua o specializzati di progetto dove occorre rafforzare il servizio di trasporto pubblico passeggeri e le infrastrutture ad esso dedicate, in relazione alla compresenza di centri ordinatori e o di significativi addensamenti insediativi. Tale individuazione ha valore indicativo per quanto attiene alla localizzazione del tracciato e vincolante per quanto riguarda la direttrice insediativa servita.

2. A tal fine il PSC si pone l'obiettivo di salvaguardare una fascia minima a lato della sede stradale della SP 9, anche nei centri abitati, per l'inserimento di corsie specializzate e o altri dispositivi specificatamente mirati alla velocizzazione e regolarizzazione del TPL, la realizzazione di fermate o la riqualificazione di quelle esistenti e la definizione dei relativi spazi di servizio, in funzione della relativa gerarchia, rendendo il sistema facilmente accessibile e fruibile da tutte le tipologie di utenti); dette fasce potranno essere meglio precisate e rappresentate nel RUE e comunque saranno configurate in via definitiva nel POC, ove necessarie. Lungo gli Assi forti del TPL possono essere ammessi, laddove sostenibili dal punto di vista tecnico, economico-finanziario ed ambientale, interventi di estensione delle linee ferroviarie del Servizio di bacino.

ART. 33 – FUNZIONI LOGISTICHE

1. Nei poli funzionali dello scambio intermodale merci, od in stretta connessione fisica e funzionale ad essi e sempre all'interno di ambiti specializzati per attività produttive, vanno prioritariamente addensate le attività di trasporto e logistica (autoparchi, depositi e magazzini non direttamente connessi a stabilimenti produttivi, grandi officine specializzate nell'autotrasporto, transit point, ecc.) secondo configurazioni grafiche da precisare, ove occorra, nel RUE e/o nel POC.
2. In subordine, tali funzioni potranno localizzarsi all'interno degli ambiti di qualificazione produttiva di interesse sovracomunale e sovraprovinciale cui all'art. 11 del PTCP, posti in prossimità o raccordati con la rete ferroviaria secondo quanto disposto al comma seguente e serviti da assi viari non inferiori al rango della grande rete e della viabilità di interesse regionale di cui alla tav. P0.
3. Negli accordi territoriali relativi all'attuazione degli ambiti di qualificazione produttiva di cui all'art. 11 del PTCP, d'intesa con gli Enti interessati, la Provincia:
 - a) promuove l'ampliamento e la valorizzazione dei collegamenti su ferro con il sistema degli insediamenti produttivi;
 - b) favorisce la creazione di comparti destinati a filiere integrate definendo criteri di priorità, nell'assegnazione delle aree, ad imprese legate tra loro da rapporti stabili di subfornitura;
 - c) favorisce la riagggregazione di unità locali della stessa impresa attualmente operanti in aree diverse.

ART. 34 – STANDARD DI RIFERIMENTO, FASCE DI RISPETTO E FASCE PER L'INSERIMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI

1. Per tutti i tronchi stradali della rete viaria esistente o da potenziare in sede, e per quelli da realizzare in nuova sede per i quali sia stato approvato il progetto almeno preliminare, il PSC definisce nelle tavole di progetto P3, nei tratti esterni ai centri abitati, le fasce di rispetto stradale di cui al D.Lgs. 285/1992 e D.P.R. 492 del 19/12/1992 secondo la seguente corrispondenza con la gerarchia della rete viaria di cui all'art. 29 delle Norme PTCP:
 - ~~a) grande rete:~~
 - ~~1) rete autostradale; rif. classe A~~
 - ~~2) viabilità di interesse nazionale: rif. classe C1~~
 - ~~3) sistema tangenziale di Reggio Emilia: rif. classe C1-B~~
 - ~~b) a) rete di base:~~
 - 4) viabilità di interesse regionale **esistente**: rif. classe C1
 - ~~2) sottosistema della viabilità radiale: rif. classe C2~~
 - ~~3) viabilità storica da riqualificare (Via Emilia): rif. classe C1~~
 - ~~e) b) altra viabilità di interesse provinciale:~~
 - viabilità di interesse provinciale **esistente**: rif. classe C2

4)c) **viabilità di interesse intercomunale esistente: rif. classe C2**

viabilità di interesse intercomunale **comunale di progetto**: rif. classe C2.

d) Viabilità di interesse comunale

2) **Viabilità di interesse comunale esistente e di progetto: rif. Classe F**

2. Per tutti i tronchi stradali da realizzare ex-novo e per il potenziamento di quelli esistenti lo standard geometrico-funzionale minimo di riferimento da assumere nella progettazione degli interventi, conformemente alle indicazioni del PRIT **e del PTCP**, è definito secondo quanto previsto al comma precedente per livelli gerarchici della rete viaria. Le indicazioni di corrispondenza tra rango funzionale e classe da Codice della Strada rappresentano un riferimento di massima, sono fatte salve le disposizioni e le deroghe di cui al D.M. 5.11.2001 n. 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".
3. Per quanto riguarda i nodi della rete (grande rete e rete di base principale) sono da privilegiarsi, per quanto possibile, soluzioni con ridotto consumo di territorio, fatto salvo quanto prescritto dal D.M. 5.11.2001 n. 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".
4. Ai fini della definizione delle fasce di ambientazione ai sensi del comma 7 art. A-5 L.R. 20/2000, il PSC fa propri **le prescrizioni**, gli indirizzi e le direttive di cui all'art. 33 delle norme di PTCP che di seguito si riportano:
 - a) Per fascia di ambientazione si intende un insieme di aree, adiacenti alla carreggiata, interne e/o esterne alla sede stradale, adibite ed organizzate per le funzioni:
 - 1) ~~per l'inserimento di tutte le opere e misure necessarie alla mitigazione e/o compensazione degli impatti derivati dalla presenza del tracciato e dal suo esercizio in relazione alle componenti ecologiche, ambientali, paesaggistiche e antropiche;~~
 - 2) ~~per l'inserimento paesaggistico dell'infrastruttura in relazione sia alla mitigazione della percezione della nuova infrastruttura da punti di vista esterni ad essa, sia alle soluzioni morfologiche per ricostruire e riprogettare le relazioni fra l'infrastruttura e l'organizzazione spaziale del territorio attraversato, anche al fine di valorizzare la percezione di tale organizzazione spaziale da parte di chi percorre l'infrastruttura;~~
 - 3) ~~per l'incremento delle dotazioni ecologiche del territorio, in conformità a quanto previsto nel progetto di rete ecologica; con ciò si intende la realizzazione non solo di appropriati impianti arborei e arbustivi, ma anche di dispositivi di sicurezza per la fauna selvatica nei confronti della viabilità, e di dispositivi di collegamento di eventuali corridoi ecologici attraversati dall'infrastruttura;~~
 - b) ~~In fase di progettazione di una strada, insieme con la progettazione della carreggiata e delle sue pertinenze funzionali, è necessario considerare anche l'eventuale individuazione e la progettazione delle relative fasce di ambientazione, dimensionate in modo tale da essere sufficienti per l'insieme di finalità di cui alla lett. a), compatibilmente con le preesistenze del territorio attraversato.~~
 - c) ~~Nella progettazione delle fasce di ambientazione, in riferimento all'impianto di specie vegetali, dovranno essere rispettate le disposizioni dettate dal D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della strada", e dal suo Regolamento di applicazione.~~
 - d) ~~Per quanto riguarda le specie vegetali da utilizzare, queste dovranno sempre rapportarsi al contesto ambientale e paesaggistico attraversato.~~
5. Fuori dai centri abitati, lungo la rete viaria di cui alla tav. P3a del PTCP e le ulteriori strade provinciali, la realizzazione di accessi carrai è disciplinata secondo i seguenti indirizzi:
 - a) di norma non è consentita lungo le strade di nuova realizzazione;
 - b) lungo le strade esistenti è da consentire esclusivamente ove ne sia dimostrata l'indispensabilità, dopo aver vagliato le possibili soluzioni di appoggio a sbocchi già esistenti, anche prevedendone l'ampliamento.

~~6. Gli ambiti rurali interclusi tra centri urbani e rete viaria di cui alla tav. P3a del PTCP vanno salvaguardati al fine di evitare inefficienze della rete infrastrutturale ed incompatibilità ambientali.~~

ART. 35 – PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI SUL SISTEMA DELLA MOBILITÀ

1. Gli obiettivi e le previsioni del presente Titolo costituiscono quadro di riferimento per la programmazione provinciale e degli altri Enti competenti in materia. A tal fine la Provincia promuove Accordi territoriali con i Comuni e gli altri Enti competenti in materia per definire forme di coordinamento temporale ed operativo per la progettazione realizzazione e gestione delle opere.

ART. 36 – ITINERARI CICLABILI DI INTERESSE PROVINCIALE E MOBILITÀ NON MOTORIZZATA

1. Il PSC, in raccordo con i piani e programmi di settore di livello provinciale in materia di mobilità, persegue i seguenti obiettivi :
 - a) organizzazione della mobilità urbana e della gerarchia nell'utilizzo degli spazi stradali secondo una scala di valori che privilegia in primo luogo la circolazione dei pedoni.
 - b) promozione dell'utilizzo della bicicletta per le attività legate alla fruizione turistica e ricreativa del territorio e come mezzo di trasporto per gli spostamenti quotidiani di breve percorrenza in alternativa all'utilizzo individuale dell'auto privata. In particolare il PSC promuove il recupero e la formazione di una rete integrata, continua e in sicurezza di percorsi ciclabili a livello extraurbano che assuma valenza turistico – ricreativa ma anche di collegamento casa – lavoro e casa – scuola.
2. Il RUE ed il POC definiranno la rete dei percorsi ciclabili secondo le direttive di cui all'art. 35 delle norme PTCP che di seguito si riportano:
 - a) la rete urbana dei percorsi ciclabili e dei percorsi pedonali protetti deve connettere prioritariamente e con percorsi il più possibile diretti:
 1. le stazioni e fermate del Sistema portante del trasporto pubblico;
 2. i servizi urbani di base, con particolare riferimento a quelli a frequentazione quotidiana quali le scuole, i centri civici e sociali, i complessi commerciali e centri commerciali di vicinato e di media dimensione;
 3. i parchi urbani e i complessi sportivi;
 4. i luoghi ad elevata concentrazione di posti di lavoro con priorità per gli ambiti di qualificazione produttiva ;
 - b) nell'approvazione dei Piani urbanistici attuativi, i Comuni assumono i criteri della continuità, sicurezza e comodità dei percorsi pedonali e la minimizzazione delle interferenze fra questi e i percorsi carrabili quali requisiti obbligatori per l'approvazione.

PARTE SECONDA - VINCOLI E TUTELE

TITOLO I

I BENI PAESAGGISTICI

ART. 37 – CARTA UNICA DEI BENI PAESAGGISTICI (ARTT. 136 E 142 DEL D.LGS 42/2004)

1. Il PSC individua nelle tavv. ~~P1 e P2~~ **di progetto** i Beni paesaggistici del territorio di cui alla Parte terza del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs 42/2004) che comprendono le aree tutelate per legge (art. 142 del D. Lgs 42/2004) quali:
 - laghi
 - fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche (n°2 Torrente Secchia; n°3 Torrente Dolo; n°4 Fosso Riaccio; n°5 Rio Cervarolo; n°6 Rio di Sorbole; n°8 Torrente Secchiello; n°9 Rio di Cusna; n°10 Fosso Prese; n°11 Fosso di Coriano; n°12 Rio di Santonio; n°13 Rio di Baluzzana; n°14 Rio Prampolla; n°15 Torrente Lucola; n°16 Rio Grande; n°17 Rio di Sologno; n°18 Torrente Ozola).
 - montagne superiori ai 1.200 m s.l.m.
 - circhi glaciali
 - parchi e riserve (Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano)
 - boschi
 - usi civici (3.786 ha nel territorio di Villa Minozzo)
2. Fermo restando le procedure previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio relative all'autorizzazione paesaggistica le aree tutelate per legge di cui al precedente primo comma sono comunque soggette a prescrizioni, direttive ed indirizzi di tutela paesaggistica dettate dal Titolo II e III della Parte II delle Norme di PTCP, secondo l'individuazione di zone, sistemi ed elementi in esse ricadenti.
3. Le presenti Norme di PSC si conformano in toto con quelle del PTCP per le parti di specifico interesse della pianificazione comunale.
4. Per quanto attiene le fasce laterali alle acque pubbliche, si precisa che, indipendentemente dalla rappresentazione cartografica riportata nelle Tavv P2, sono sottoposti ai vincoli di legge le relative sponde o piedi degli argini per una profondità comunque non inferiore ai 150 metri. In dette fasce qualsiasi opera o intervento che comporti alterazione o modificazione dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, è soggetto ad autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di legge.
5. La delimitazione del corso d'acqua è da determinarsi sulla base dell'effettiva estensione dell'alveo inciso ed in particolare a partire dal ciglio o bordo superiore più esterno. In riferimento ai corsi d'acqua arginati la delimitazione effettiva della tutela del corso d'acqua è definita a partire dal piede o limite esterno di tali elementi.

TITOLO II

SISTEMI, ZONE ED ELEMENTI STRUTTURANTI LA FORMA DEL TERRITORIO E DI SPECIFICO INTERESSE NATURALISTICO

ART. 38 – SISTEMA DEI CRINALI

1. Il sistema dei crinali, individuato graficamente nella tav. P5a del PTCP, specificato a livello comunale nelle Tavv. P1; e P2 e P3 di progetto riguardano sistemi che connotano paesaggisticamente, ciascuno con proprie specifiche caratterizzazioni, ampie porzioni del territorio provinciale **comunale**. E' finalità del PTCP e del PSC la tutela delle componenti geologiche, morfologiche, vegetazionali, storico-insediative e delle loro reciproche interrelazioni che, nel loro insieme, definiscono la struttura e la caratterizzazione di tali sistemi di paesaggio.
2. Nei sistemi di cui al presente articolo, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dalle presenti norme per determinate zone ed elementi ricadenti entro la loro delimitazione e ove non venga diversamente disposto da atti istitutivi, piani, programmi, misure di conservazione e regolamenti delle "aree protette" e dei siti di "Rete Natura 2000", si applicano le prescrizioni di cui ai successivi commi 3, 4, 5, 6 e 7, gli indirizzi di cui al successivo comma 8 e le direttive del comma 9 **all'art.37 delle norme di PTCP**.
3. ~~Nei sistemi di cui al presente articolo la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature, comprese fra quelle appresso indicate, è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali. In assenza degli strumenti sopra richiamati tali opere sono soggette alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure previste dalle leggi vigenti, fermo restando l'obbligo della sottoposizione alle procedure di valutazione ambientale delle opere per le quali esse siano richieste da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali:~~
 - a. ~~linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;~~
 - b. ~~impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;~~
 - c. ~~impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, la produzione idroelettrica e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;~~
 - d. ~~sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;~~
 - e. ~~impianti di risalita e piste sciistiche;~~
 - f. ~~percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;~~
 - g. ~~opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.~~
4. ~~La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione sovracomunale di cui al terzo comma, non si applica alla realizzazione di strade, impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, fermo restando la sottoposizione alle procedure di valutazione ambientale delle opere per le quali esse siano richieste da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.~~
5. ~~Nelle aree ricadenti nel sistema dei crinali poste a quote superiori ai 1.200 metri s.l.m., limite storico dell'insediamento umano stabile, possono essere realizzati, mediante interventi di nuova costruzione, ove siano previsti da strumenti di pianificazione o di programmazione regionali e subregionali, oltre che, eventualmente, le infrastrutture e le attrezzature di cui al terzo comma, solamente:~~
 - a. ~~rifugi e bivacchi;~~
 - b. ~~strutture per l'alpeggio;~~

~~c. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati.~~

~~6. Nei sistemi di cui al presente articolo possono comunque essere previsti e consentiti:~~

~~a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali in conformità alle direttive di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art.17 delle presenti norme;~~

~~b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data del 29/06/1989 per le aree individuate dal PTPR, ovvero alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori aree individuate dal presente Piano;~~

~~c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali o interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione delle aziende agricole ed alle esigenze abitative di soggetti aventi requisiti di imprenditore agricolo professionale;~~

~~d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;~~

~~e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili;~~

~~f. la realizzazione di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.~~

~~7. Le opere di cui alle lettere d), e) ed f) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera e) del sesto comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate ai piani economici ed ai piani di cultura e conservazione, ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.~~

~~8. Nei sistemi di cui al presente articolo il PSC e gli altri strumenti di pianificazione urbanistica RUE e POC si uniformano ai seguenti indirizzi:~~

~~a. Il RUE definirà le limitazioni all'altezza ed alle sagome dei manufatti edilizi necessarie per assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche, nonché, per quanto riguarda specificamente il sistema dei crinali, per assicurare la visuale degli stessi;~~

~~b. il PSC ed il POC individuano gli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni di servizio, pubblico o d'uso collettivo o privato, direzionali, commerciali, turistiche e residenziali, reperendoli prioritariamente all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato, ovvero individuandoli in sostanziale contiguità con il territorio urbanizzato.~~

~~9. Nel sistema dei crinali di cui al presente articolo si applicano le direttive relative alle limitazioni all'uso dei mezzi motorizzati fuori strada di cui all'art. 95 delle Norme PTCP.~~

ART. 39 – SISTEMA FORESTALE BOSCHIVO

1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da eventi naturali o interventi antropici totalmente

o parzialmente distruttivi ed in ogni caso le formazioni boschive del piano basale o submontano, le formazioni di conifere adulte, i rimboschimenti recenti, i castagneti da frutto abbandonati, le formazioni boschive con dominanza del Faggio ed i boschi misti governati a ceduo.

~~2. Il PTCP, attuando il comma 1, art. 10 del PTPR in recepimento del D.lgs 227/2001, specifica per il territorio Provinciale, e sottopone alle disposizioni di cui all'art. 38 delle sue Norme, le seguenti categorie di soprassuoli, individuate nelle tavole P5b:~~

- ~~a) Querceti submesofili ed altre latifoglie miste~~
- ~~b) Querceti xerofili~~
- ~~c) Formazioni igrofile ripariali o di versante~~
- ~~d) Castagneti da frutto abbandonati~~
- ~~e) Formazioni di Pino silvestre dominante o in boschi misti con latifoglie~~
- ~~f) Faggete~~
- ~~g) Formazioni miste di Abete bianco e Faggio~~
- ~~h) Rimboschimenti~~
- ~~i) Formazioni a dominanza di specie colonizzatrici alloctone.~~

~~Sono altresì sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo gli esemplari arborei singoli, in gruppi o in filari meritevoli di tutela.~~

~~3. Nel PTCP il territorio provinciale viene suddiviso, ai fini di un corretto riequilibrio del sistema forestale e boschivo, nelle seguenti zone pedo-climatiche, rappresentate nelle tavole P5b, caratterizzate da differente grado di boscosità:~~

- ~~• fascia pianiziale, con grado di boscosità basso;~~
- ~~• fascia collinare e sub-montana, con grado di boscosità medio-alto;~~
- ~~• fascia montana, con grado di boscosità alto-molto alto.~~

~~4.2. Il territorio Comunale di Villa Minozzo è ricompreso nella fascia montana e sub montana nella quale va prioritariamente incentivato il mantenimento delle attività agro-forestali e la gestione produttiva del territorio, preservando il valore ecosistemico dell'alternanza bosco - radura - campi coltivati funzionali alle produzioni tipiche di alta qualità, e preservando la funzione di tutela idrogeologica del bosco. Per le aree ricadenti nella fascia montana, il PSC persegue inoltre la tutela degli ecosistemi naturali e la lotta all'abbandono del territorio attraverso il mantenimento della produttività dei terreni agrari e la conservazione delle aree aperte, in particolare delle radure. Incentivare la multifunzionalità del bosco e la diversificazione strutturale anche attraverso interventi di valorizzazione produttiva delle biomasse forestali finalizzata alla realizzazione di impianti di piccola scala e alla creazione di mini reti energetiche, incentivare l'offerta dei prodotti tipici e di alta qualità e la fruizione turistico ricreativa.~~

~~5.3. Le tavole in scala 1:10.000 del PSC, anche in relazione agli elaborati di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, e con l'osservanza delle specifiche direttive fornite dalla Regione, rappresentano la totalità delle aree forestali che interessano il territorio comunale e sono state desunte per trasposizione informatizzata su base CTR delle tavole P5b del PTCP. Dalla data di entrata in vigore del PTCP, tali perimetrazioni fanno fede della delimitazione dei terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. ~~Le perimetrazioni sono periodicamente aggiornate in collaborazione con la Provincia e la Comunità Montana interessata.~~~~

~~Gli strumenti urbanistici comunali possono effettuare approfondimenti a scala di maggior dettaglio al fine di precisare l'esatta delimitazione dei terreni aventi le caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo. Le eventuali rettifiche dei perimetri che devono essere supportate~~

da adeguate analisi svolte da tecnici abilitati in applicazione delle direttive regionali richiamate e delle disposizioni di cui al D.lgs 227/2001, non costituiscono difformità né variante al PTCP.

~~6.4. Nel sistema forestale e boschivo di cui al presente articolo si applicano le prescrizioni e le direttive di cui all'art. 38 delle norme di PTCP relative alle limitazioni all'uso dei mezzi motorizzati fuori strada di cui all'art. 85 delle presenti Norme.~~

~~7. Nelle aree del sistema Forestale e Boschivo sono ammessi:~~

~~a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;~~

~~b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dalla pianificazione comunale;~~

~~c. le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;~~

~~d. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;~~

~~e. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica;~~

~~8. Nelle formazioni forestali e boschive è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano, ferma restando la sottoposizione alle procedure di valutazione ambientale per le quali esse siano richieste da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.~~

~~9. La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 8 per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano procedure di valutazione ambientale.~~

~~10. Negli interventi di cui ai commi 7, 8 e 9 dovrà essere assicurato che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale non alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.~~

~~— In particolare, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale di cui al comma 7 non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.~~

~~11. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva ai sensi dei commi 8 e 9, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi.~~

~~12.5. Il PTCP individua la Fascia planiziale di cui al precedente comma 3, così come rappresentata nelle tavole contrassegnate dalla sigla P5b del PTCP, quale ambito territoriale preferibile alla~~

realizzazione dei rimboschimenti compensativi di cui al comma precedente secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227.

~~Tali interventi saranno effettuati prioritariamente nelle aree ed elementi funzionali della Rete Ecologica Provinciale attraverso la stipula di accordi territoriali, e dovranno ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stato autorizzato l'intervento di trasformazione, secondo la seguente suddivisione come rappresentata nelle tavole P5b del PTCP:~~

- ~~a) bacino del fiume Secchia;~~
- ~~b) bacino del torrente Crostolo;~~
- ~~c) bacino del torrente Enza.~~

~~13. Nei boschi ricadenti nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua e nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dalla sigla P5a del PTCP e nelle tavole di progetto del presente PSC, devono essere osservate le seguenti direttive:~~

~~a) nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;~~

~~b) nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal vigente piano forestale della Regione Emilia-Romagna e alla programmazione forestale effettuata nel contesto dei piani bacino di cui alla L.183/1989.~~

~~All'interno degli ambiti definiti dal comma 12 e per gli interventi di cui ai commi 8 e 9 la Provincia di Reggio Emilia, tramite un apposito atto di indirizzo e fino a quando la Regione Emilia-Romagna non avrà normato l'applicazione del comma 6 dell'art. 4 del D.Lgs. 18/05/2001 n. 227 potrà autorizzare la realizzazione dei rimboschimenti compensativi.~~

ART. 40 – SISTEMA DELLE AREE AGRICOLE E TERRITORIO RURALE

1. Il sistema delle aree agricole di cui all'art. 11 del PTPR e dell'art. 39 del PTCP è costituito dal territorio rurale, definito come l'insieme del territorio non urbanizzato né destinato all'urbanizzazione da parte degli strumenti urbanistici comunali: esso è articolato in aree ed ambiti secondo le disposizioni dell'art.6 del PTCP e comprende, oltre alle aree destinate all'agricoltura, il sistema insediativo ed infrastrutturale minore *avente caratteri di ruralità*, nonché le aree ad elevata naturalità non destinate alle attività agro-forestali.
2. ~~In sede di elaborazione del PSC o sue varianti le previsioni che comportino utilizzazioni diverse da quelle a scopo colturale di suoli ricadenti in territorio rurale, ovvero che siano suscettibili di compromettere l'efficiente utilizzazione a tale scopo dei predetti suoli, sono subordinate alla dimostrazione, nell'ambito della valutazione ambientale del piano, dell'insussistenza di alternative.~~

ART. 41 – ZONE DI TUTELA DEI CARATTERI AMBIENTALI DI LAGHI, BACINI E CORSI D'ACQUA

1. Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua costituiscono ambiti appartenenti alla regione fluviale, intesa quale porzione del territorio contermina agli alvei di cui al successivo art. 42 e caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistico-ambientali e paesaggistici connessi all'evoluzione attiva del corso d'acqua o come testimonianza di una sua

passata connessione. In tali zone il presente Piano persegue l'obiettivo di tutelare i caratteri naturali, storici, paesistici ed idraulico-territoriali che si sono consolidati ed affermati attorno ai laghi, bacini e corsi d'acqua.

2. Per i fini di cui al comma precedente, le zone di tutela del presente articolo, individuate graficamente nella tav. P5a del PTCP da cui sono desunte le corrispondenti zone di PSC, sono così articolate:
 - a. zone di tutela assoluta;
 - b. zone di tutela ordinaria.
3. **In dette** Nelle zone di tutela **si applicano le prescrizioni e le direttive di cui all'art. 40 delle norme di PTCP** assoluta di cui alla lett. a) del precedente secondo comma sono ammesse esclusivamente:
 - a. l'utilizzazione agricola del suolo, compresa la realizzazione di strade poderali ed interpoderali con larghezza non superiore a 4 metri lineari;
 - b. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni di opere di difesa idraulica e simili, nonché l'attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - c. la pubblica fruizione delle aree a fini ricreativo-escursionistici e naturalistici, anche attraverso la realizzazione degli interventi di ricostruzione e riqualificazione degli apparati vegetazionali e forestali;
 - d. l'attività estrattiva entro i limiti e secondo le modalità di cui all'art. 104 delle Norme di PTCP.
4. Nelle zone di tutela ordinaria di cui alla lettera b) del precedente secondo comma valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 e 14 e le direttive di cui ai commi 7, 12, 15.
5. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
 - a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche di tipo metropolitano ed idroviaria;
 - b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - c) invasi ad usi plurimi;
 - d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
 - e) sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - f) approdi, porti e attrezzature per la navigazione interna, nonché gli insediamenti funzionali e collegati, purchè ricompresi nel perimetro dell'area portuale, individuata negli strumenti di settore vigenti, nel rispetto delle disposizioni del Piano di Bacino;
 - g) aree attrezzabili per la balneazione;
 - h) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico; sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne, oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alle procedure di valutazione ambientale, qualora prescritte da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
6. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione sovracomunale di cui al comma precedente non si applica alle strade e agli impianti ed opere di

cui alle lettere b), d), e), g) ed h) dello stesso, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma, si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua, salvo i casi in cui ne sia dimostrata l'impossibilità di alternativa in conseguenza delle verifiche di cui al precedente quinto comma. Resta comunque ferma la sottoposizione alle procedure di valutazione ambientale delle opere per le quali esse siano richieste da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

7. ~~La pianificazione comunale ed intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del PTCP e del presente Piano, può localizzare, in sede di POC:~~

~~a) parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli e comunque che non impedisca il normale deflusso delle acque meteoriche nel sottosuolo;~~

~~b) percorsi e spazi di sosta pedonali per mezzi di trasporto non motorizzati;~~

~~c) corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;~~

~~d) chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione, nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui alla lettera g) del quinto comma del presente articolo;~~

~~e) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al precedente settimo comma~~

8. ~~Fermo restando quanto specificato ai commi 5, 6 e 7, sono comunque consentiti:~~

~~a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti di pianificazione comunali in conformità alle direttive di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art.17 delle presenti norme;~~

~~b) gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi richiesti;~~

~~c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;~~

~~d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione delle aziende agricole ed alle esigenze abitative di soggetti aventi requisiti di imprenditore agricolo professionale;~~

~~e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana, e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;~~

~~f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, nonché quanto specificatamente consentito dall'art. 16 del PTCP e delle presenti Norme (Art. 25) relativamente agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere;~~

~~g) l'attività estrattiva entro i limiti e secondo le modalità di cui all'art. 104 delle Norme di PTCP.~~

9. ~~Le opere di cui alle lettere e) ed f) del precedente comma otto, nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera d) dello stesso comma, non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico, idraulico e geomorfologico~~

degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

10. ~~Per una fascia di 10 metri lineari dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei laghi, bacini e corsi d'acqua di cui al successivo art. 42 al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo sono vietate la nuova edificazione dei manufatti edilizi di cui alle lettere d) ed f) dell'ottavo comma, l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno.~~
11. ~~Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui alle lettere b) del precedente secondo comma, e fossero già insediati in data antecedente, la data di adozione del presente Piano, sono consentiti interventi di ammodernamento, di ampliamento e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa l'acquisizione dei pareri necessari e l'approvazione da parte del Consiglio Comunale dei suddetti programmi, l'Amministrazione comunale rilascia i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.~~
- 12.4. ~~Nelle zone di cui alla lettera b) del precedente secondo comma (zone di tutela ordinaria), gli strumenti di pianificazione dei Comuni con meno di 5.000 abitanti possono, previo parere favorevole della Provincia, prevedere **sono ammessi** ampliamenti degli insediamenti esistenti limitatamente all'ambito collinare e montano, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile e l'assenza di rischio idraulico, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore, risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti, e siano armonicamente inseriti a livello paesaggistico e architettonico.~~
13. ~~Fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al precedente comma, nei complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al 2° comma del presente articolo, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, nonché quelli volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina.~~
- 14.5. ~~Non sono soggette alle disposizioni dei precedenti commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente 2° comma gli interventi e le previsioni ricompresi nei seguenti casi **contemplati dal comma 17 dell'art. 40 delle norme di PTCP con le limitazioni evidenziate al comma 18 del medesimo art. 40 delle norme di PTCP**:~~
 - a) ~~gli interventi all'interno del territorio urbanizzato alla data del 29 giugno 1989 (data di adozione del PTPR);~~
 - b) ~~gli interventi nelle aree urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e che costituiscono territorio urbanizzato alla data di adozione delle presenti Norme sulla base di provvedimenti urbanistici e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni del previgente PTCP;~~
 - c) ~~gli interventi edilizi sulla base di titoli abilitativi già rilasciati alla data di adozione delle presenti Norme;~~
 - d) ~~le previsioni di urbanizzazione contenute negli strumenti di pianificazione comunali vigenti alla data di adozione delle presenti Norme.~~
15. ~~La realizzazione delle previsioni di cui al precedente comma 14, lettera d, in assenza di provvedimenti attuativi in atto, deve comunque risultare congruente con le finalità di qualità paesaggistico-ambientale del presente articolo, anche prevedendo ove necessario la~~

~~realizzazione congiunta di opere di mitigazione/integrazione paesaggistica (sia visive che ambientali).~~

ART. 42 – INVASI ED ALVEI DI LAGHI, BACINI E CORSI D'ACQUA

1. Il PSC tutela gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua il cui valore storico, ambientale, paesistico e idraulico-territoriale riveste valore di carattere regionale e provinciale.
2. ~~Le successive prescrizioni del presente articolo si applicano agli~~ **Agli** invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, così come individuati nelle tavole P5a del PTCP e riprese nel PSC **si applicano le prescrizioni e le direttive di cui all'art.41 delle norme di PTCP.**
3. ~~Sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:~~
 - a) ~~la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi 5, 6 e 7, nonché alle lettere c), e) ed f) del comma 8 del precedente articolo 41, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, è da prevedersi solo l'attraversamento in trasversale;~~
 - b) ~~il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali, comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;~~
 - c) ~~la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico, o storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili dagli strumenti di pianificazione comunali;~~
 - d) ~~l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte;~~
 - e) ~~la realizzazione sui canali artificiali, con esclusione di quelli di interesse storico, di opere inerenti esigenze idrauliche, igieniche urbanistiche relative ad interventi di modificazione del tracciato, della sagoma, della morfologia;~~
 - f) ~~la pubblica fruizione delle aree a fini escursionistici e naturalistici anche attraverso la realizzazione di interventi di ricostruzione e riqualificazione degli apparati vegetazionali e forestali.~~
3. ~~Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 2 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorizzazione preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione piano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.~~
- 4.3. ~~I Comuni, ai sensi della L.R. n. 20/2000 e in coerenza con le disposizioni contenute nel presente articolo, provvedono nel~~ **II RUE** a specificare l'individuazione e la disciplina delle aree in merito alla loro tutela e valorizzazione nonché alle attività e interventi ammessi in quanto compatibili con il miglioramento del regime idraulico e coerentemente alle disposizioni di cui all'art. 5 del PTCP (Rete ecologica polivalente di livello provinciale).

ART. 43 - ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE PAESAGGISTICO AMBIENTALE

1. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, individuate graficamente nelle tavv. P1 e P2, sono definite in relazione a caratterizzazioni paesaggistiche e connotati ecologici da conservare, qualificare o riqualificare. L'interesse paesaggistico-ambientale delle aree individuate è determinato dalla compresenza ed interrelazione di diverse valenze paesaggistiche (caratteri fisico-morfologici, vegetazionali, assetti insediativi, visuali, ecc.) che presentano particolare riconoscibilità. Corrispondono ai sub - ambiti di particolare interesse paesaggistico - ambientale individuati dal PTCP.
2. **In dette zone si applicano le prescrizioni e le direttive di cui all'art. 42 delle norme di PTCP.** Finalità primaria delle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale è mantenere, recuperare e valorizzare le peculiarità paesaggistiche ed ecologiche dei luoghi; tale finalità è da attuarsi attraverso una controllata gestione delle funzioni da sostenere e di quelle compatibili, nonché una particolare attenzione alla qualità paesaggistico-ambientale delle trasformazioni. In dette zone, oltre a quanto stabilito nel presente comma, si applicano le prescrizioni dei successivi commi 3, 4, 5, 6, 7 e le direttive di cui ai successivi commi 8, 9 ove non venga diversamente disposto da atti istitutivi, piani, programmi, misure di conservazione e regolamenti delle "aree protette" e dei siti di "Rete Natura 2000".
3. ~~Nelle zone di cui al precedente primo comma, solo gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali, nonché quelli provinciali, compresi quelli di settore, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, possono effettuare previsioni in ordine a:~~
 - a. ~~attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;~~
 - b. ~~rifugi e posti di ristoro;~~
 - c. ~~campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia~~

~~Gli strumenti di pianificazione regionali, o provinciali, compresi quelli di settore, possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali, qualora gli edifici esistenti non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a) e b) del presente comma.~~
4. ~~La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può definire nelle aree di cui al primo comma interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:~~
 - a. ~~parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;~~
 - b. ~~percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;~~
 - c. ~~zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.~~
5. ~~Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:~~
 - a. ~~linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;~~
 - b. ~~impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;~~
 - c. ~~impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;~~
 - d. ~~sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;~~
 - e. ~~impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;~~
 - f. ~~opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;~~

~~sono ammesse nelle zone di cui al primo comma, qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica~~

~~della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del presente Piano ed essere sottoposti alle procedure di valutazione ambientale, qualora prescritte da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.~~

~~La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione sovracomunali, non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione alle procedure di valutazione ambientale delle opere per le quali esse siano richieste da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.~~

~~6. Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, fermo restando quanto specificato nei precedenti commi, sono comunque consentiti:~~

~~a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali in conformità alle direttive di cui all'art. 17, commi 4, 5 e 6 delle presenti norme;~~

~~b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal PTPR, ovvero alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;~~

~~c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari; di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione delle aziende agricole ed alle esigenze abitative di soggetti aventi requisiti di imprenditore agricolo professionale;~~

~~d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;~~

~~e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, nonché quanto specificatamente consentito dall'art. 25 relativamente agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;~~

~~f. la realizzazione di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.~~

~~Le opere di cui alle lettere d), e) ed f), nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera e), non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali Piani regolarmente approvati.~~

~~7. Non sono soggette alle disposizioni dei precedenti commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale di cui al primo comma gli interventi e le previsioni ricompresi nei seguenti casi:~~

~~a. gli interventi all'interno del territorio urbanizzato alla data del 29 giugno 1989 (data di adozione del PTPR);~~

~~b. gli interventi nelle aree urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e che costituiscono territorio urbanizzato alla data di adozione delle presenti norme sulla base di provvedimenti urbanistici e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni del previgente PTCP;~~

~~c. gli interventi edilizi sulla base di titoli abilitativi già rilasciati alla data di adozione delle presenti norme;~~

~~d. le previsioni di urbanizzazione contenute negli strumenti di pianificazione comunali vigenti alla data di adozione delle presenti norme.~~

~~La realizzazione delle previsioni di cui alla precedente lettera d, in assenza di provvedimenti attuativi in atto, deve comunque risultare congruente con le finalità di qualità paesaggistico-ambientale del presente articolo, anche prevedendo ove necessario la realizzazione congiunta di opere di mitigazione/integrazione paesaggistica (sia visive che ambientali).~~

~~8. Nelle zone di cui al presente articolo, come perimetrata nella tav. P2, possono essere individuate da parte degli strumenti urbanistici comunali od intercomunali, di norma in sede di variante generale, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola, diverse da quelle del quarto comma, oltre alle aree di cui al settimo comma, in conformità alle altre disposizioni del PTCP e del presente Piano ed ove siano contemporaneamente verificate le seguenti condizioni:~~

~~a. si dimostri l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisficibili;~~

~~b. l'intervento sia localizzato in sostanziale continuità col territorio urbanizzato e sia sottoposto a PUA o intervento unitario convenzionato;~~

~~c. l'ubicazione dell'intervento sia compatibile con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti;~~

~~d. siano introdotte disposizioni per un corretto inserimento di tali previsioni: l'intervento dovrà porre attenzione alle necessità di ricucitura dei margini urbani e di riqualificazione paesaggistica dei luoghi, integrarsi paesaggisticamente al contesto anche per quanto attiene la scelta dell'impianto insediativo, tipologie edilizie, uso di materiali, opere di finitura e colori, nonché sistemazioni delle aree pertinenziali;~~

~~9. Al fine di valutare gli effetti delle trasformazioni dal punto di vista paesaggistico e la coerenza con le disposizioni di cui al comma precedente è necessario che, in sede attuativa, la proposta di intervento sia corredata da:~~

~~a) simulazione dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto;~~

~~b) previsione di eventuali opere di mitigazione/integrazione paesaggistica (sia visive che ambientali).~~

ART. 44 - PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI TUTELA DI SPECIFICI ELEMENTI: CRINALI ED ELEMENTI DEL PATRIMONIO GEOLOGICO

1. Sono oggetto delle disposizioni del presente articolo:

a) i crinali;

b) i geositi.

2. I crinali costituiscono strutture morfologiche del paesaggio collinare e montano di significativo interesse paesaggistico e su cui spesso si è attestata la matrice storica dell'insediamento. Nella tav. 1 dell'Allegato 6 del QC del PTCP sono individuati i crinali distinti in:

a) crinali della dorsale appenninica;

b) altri crinali principali;

c) crinali secondari.

3. Al fine di salvaguardare il profilo, i coni di visuale ed i punti di vista dei crinali, in sede di elaborazione degli strumenti urbanistici comunali, i Comuni sono tenuti a recepire

~~l'individuazione dei crinali della dorsale appenninica ed altri crinali principali, nonché a verificare ed integrare l'individuazione dei crinali secondari e ad approfondire la conoscenza circa le relazioni tra crinali e sviluppo del sistema insediativo e infrastrutturale del proprio territorio, attenendosi alle **valgono le** seguenti direttive, fatte salve le ulteriori disposizioni maggiormente limitative del PTCP:~~

a) se la linea di crinale costituisce matrice storica dello sviluppo della viabilità e degli insediamenti, la stessa linea di crinale può essere assunta, alle condizioni e nei limiti di cui al successivo comma 5, ad ordinare eventuali nuovi insediamenti;

b) se il crinale, viceversa, è rimasto storicamente libero da infrastrutture ed insediamenti, il suo profilo deve essere conservato integro e libero da edifici ed impianti o infrastrutture (sul crinale stesso o nelle sue immediate vicinanze) che possano modificarne la percezione visiva.

4. ~~Nei crinali di cui alle lettere a e b del precedente comma **23** e nei crinali minori integrati e verificati dai Comuni, come disposto dal precedente comma 4, la pianificazione comunale dovrà orientare le eventuali nuove previsioni e disciplinare gli interventi edilizi con riferimento alle seguenti direttive **il PSC recepisce le direttive di cui all'art. 43 comma 9 delle norme di PTCP, per cui:**~~

a) l'individuazione di ambiti di nuovo insediamento, nonché gli interventi di nuova edificazione dovranno interessare aree in cui l'interferenza visiva con i crinali individuati risulti minore ed essere in sostanziale contiguità con gli insediamenti esistenti;

b) andranno evitati sbancamenti del terreno che alterino le linee di crinale;

c) andranno inoltre evitate la realizzazione di nuove infrastrutture stradali, con eccezione per le opere rientranti nelle infrastrutture per urbanizzazione degli insediamenti o reti tecnologiche in superficie (elettrodotti, linee telefoniche aeree e di telecomunicazione) fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.

5. Lungo i crinali di cui al comma ~~3~~**2**, **in conformità al comma 10 dell'art. 43 delle norme di PTCP** è consentita la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature, qualora previste in strumenti di pianificazione sovracomunale, quali:

a) linee di comunicazione viaria;

b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;

c) impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e relativo smaltimento dei reflui;

d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati con le limitazioni di cui al comma successivo;

e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

Tali interventi andranno corredati da apposito studio di impatto ambientale e visivo nonché da adeguate misure mitigative.

6. Sui crinali di cui al comma ~~3~~**2 in conformità al comma 11 dell'art. 43 delle norme di PTCP:**

a) **è consentita** la realizzazione di nuovi tralicci per elettrodotti è ammessa solo in attraversamento del crinale stesso per i crinali di tipo a) e b), quando non diversamente localizzabili;

b) è ammessa la realizzazione d'impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (compresa l'eolica) secondo le limitazioni e i condizionamenti di cui all'art.25, comma 8, 9 e 10.

7. Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciali e subprovinciali vigenti alla data di adozione del presente Piano e quelle previste da progetti pubblici o di interesse pubblico sottoposti a valutazione ambientale.

8. In particolare nei luoghi individuati come geositi nelle Tavv. P2 del PSC, in coerenza con la Lg.Rg. 9/2006 "Norme per la conservazione e valorizzazione della Geodiversità dell'Emilia-Romagna e delle Attività ad essa collegate":
- a) l'accesso ai geositi, alle grotte e cavità artificiali è da intendersi libero, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti e fatte salve norme territoriali specifiche più restrittive;
 - b) nel caso ricadano nelle zone A, a protezione integrale, nelle zone B e C dei parchi regionali e nelle aree contigue, nonché nelle riserve naturali e nei siti della Rete natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria SIC e Zone di protezione speciale ZPS), così come definiti dalla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000), geositi, grotte e cavità artificiali sono soggetti alla specifica normativa;
 - c) nelle zone B e C dei parchi regionali e nelle aree contigue sono consentiti l'accesso, la ricerca, l'esplorazione di cavità, nonché le eventuali disostruzioni a carattere esplorativo o scientifico sulla base dei programmi elaborati dai gruppi speleologici affiliati alla FSRER, e da altri gruppi speleologici specificatamente autorizzati dall'ente di gestione dell'area protetta;
 - d) sono altresì soggetti a specifica normativa i geositi ricadenti nelle "aree tutelate per legge" e nelle aree classificate come "immobili ed aree di notevole interesse pubblico", ai sensi degli articoli 142 e 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
 - e) nelle rimanenti aree si applicano le normative di tutela previste per gli ambiti nei quali ricadono i geositi.

ART. 45 - ZONE DI TUTELA NATURALISTICA

1. Le zone di tutela naturalistica, individuate graficamente nelle tavole P2, riguardano aree caratterizzate da elementi fisici, geologici, morfologici, vegetazionali e faunistici di particolare interesse naturalistico e/o rarità, alle quali sono conferite finalità prioritarie di tutela dell'equilibrio ecosistemico e della biodiversità, di valorizzazione del paesaggio e di ricerca scientifica, ~~da attuarsi attraverso~~ **in conformità alle zone riportate nella tav P5a del PTCP:**
- ~~a) il mantenimento e la ricostituzione delle componenti naturalistiche e degli equilibri naturali tra di esse;~~
 - ~~b) una controllata fruizione per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative.~~
- ~~Nelle aree ricadenti nelle zone di tutela naturalistica si applicano le prescrizioni di cui ai successivi commi 2 e 3 e le direttive di cui al successivo comma 4.~~
2. Nelle zone di cui al presente articolo **si applicano le prescrizioni e le direttive di cui all'art. 44 delle norme di PTCP.** ~~sono consentiti esclusivamente, ove non venga diversamente disposto da atti istitutivi, piani, programmi, misure di conservazione e regolamenti delle "aree protette" e dei siti di "Rete Natura 2000":~~
- ~~a. gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione o al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri, attuati sulla base di specifici progetti;~~
 - ~~b. l'individuazione di infrastrutture e di attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette zone, quali percorsi e spazi di sosta, rifugi e posti di ristoro. L'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista e attuata solamente ove vi sia compatibilità con le finalità di conservazione; sia strettamente necessaria all'esplicazione delle funzioni di vigilanza, ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti, di cui non si preveda la demolizione a scopi ripristinatori, e da destinarsi prioritariamente a tali utilizzazioni, siano assolutamente insufficienti;~~
 - ~~c. le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio ed osservazione;~~

~~d. gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro nonché quelli volti ad evitare pericoli di crollo imminente, sui manufatti edilizi esistenti non destinati all'agricoltura;~~

~~e. i mutamenti dell'uso di manufatti edilizi esistenti volti ad adibirli all'esplicazione delle funzioni di vigilanza, ovvero a funzioni di ricerca scientifica, studio ed osservazione, nonché a funzioni didattiche, culturali e ricettive connesse con la fruizione collettiva delle zone;~~

~~f. la manutenzione ed il ripristino, se del caso anche secondo tracciati parzialmente diversi e più coerenti con le caratteristiche da tutelare dei siti interessati, delle infrastrutture indispensabili all'utilizzazione degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti;~~

~~g. l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell'attività zootecnica sui suoli già adibiti a tali utilizzazioni, essendo comunque vietati i cambiamenti di destinazione produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli e dei prati stabili in altre qualità di coltura; gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione degli edifici esistenti connessi all'attività agricola;~~

~~h. la gestione dei boschi, nel rispetto di quanto disposto al tredicesimo comma dell'articolo 41, salvo la determinazione di prescrizioni più restrittive vigenti;~~

~~i. la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;~~

~~l. l'esercizio dell'attività venatoria entro i limiti stabiliti dal Piano faunistico venatorio provinciale;~~

~~m. le attività escursionistiche;~~

~~n. gli interventi di spegnimento degli incendi e fitosanitari;~~

~~o. interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di manutenzione e di adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti. Eventuali modifiche del tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della salute dall'inquinamento acustico ed atmosferico potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico, minimizzazione degli impatti e nel rispetto delle caratteristiche naturalistiche dei luoghi;~~

~~p. le opere pubbliche strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili nonché l'adeguamento di impianti idroelettrici di modesta entità esistenti che non comportino pregiudizio di caratteri ambientali dei luoghi;~~

~~q. interventi di manutenzione e ristrutturazione finalizzati all'adeguamento tecnologico degli impianti ed al miglioramento dell'inserimento ambientale, previa verifica della non interferenza con gli elementi naturali presenti nell'area.~~

~~3. Nelle zone di cui al primo comma, non possono in alcun caso essere consentiti o previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali non autoctone.~~

~~4. Nelle zone di cui al presente articolo si applicano le direttive relative alle limitazioni all'uso dei mezzi motorizzati fuori strada di cui al successivo art. 85.~~

TITOLO III – TUTELA DELLE RISORSE STORICHE E ARCHEOLOGICHE

ART. 46 - OBIETTIVI PER IL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO E LE RISORSE ARCHEOLOGICHE

1. Il sistema insediativo storico è costituito dagli elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio, quali, per il territorio comunale di Villa Minozzo: le testimonianze storico-archeologiche, i centri storici e nuclei d'impianto storico, le strutture insediative storiche, la viabilità storica, le zone gravate da usi civici, sistemazioni agrarie tradizionali, gli edifici e i complessi di interesse storico - culturale - testimoniale.
2. Il presente PSC assume in coerenza con il PTCP l'obiettivo di tutelare e valorizzare il sistema insediativo storico, nella sua complessità di componenti e relazioni, al fine di garantire il permanere della riconoscibilità della struttura storico-paesaggistica del territorio comunale e di promuoverne la conoscenza, sia attraverso interventi di conservazione che di riqualificazione.
3. Il fine della tutela non riguarda solo le caratteristiche formali delle componenti storiche del territorio, ma anche la riconoscibilità e la conservazione delle sue "funzioni" promuovendo attività compatibili con la persistenza dei suoi caratteri, nonché delle relazioni con le altre componenti strutturanti il paesaggio.
4. Il PSC approfondisce l'analisi del sistema insediativo storico del proprio territorio e specifica la relativa disciplina di tutela e valorizzazione, verificando e integrando le individuazioni contenute nella tav. P5a e nello specifico Allegato 7 delle Norme di PTCP e demanda al RUE la disciplina di dettaglio.

ART. 47 - ZONE ED ELEMENTI DI INTERESSE STORICO-ARCHEOLOGICO E TUTELA DELLE POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICHE DEL TERRITORIO

1. **Corrispondono ai beni di interesse storico archeologico individuati dal PSC, per i quali la strumentazione urbanistica persegue, in conformità con le disposizioni dell'art. 47 delle norme di PTCP, strategie di tutela e salvaguardia ed obiettivi di conservazione e valorizzazione.** ~~Il PSC, in coerenza con il PTCP, distingue i beni di interesse storico-archeologico secondo le seguenti categorie:~~
 - ~~a) complessi archeologici, cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture;~~
 - ~~b1) aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, cioè aree interessate da notevole presenza di materiali e/o strutture, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, aree le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica e insediativa;~~
 - ~~b2) aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti; aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleohabitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico;~~
 - ~~c) area di tutela dell'acquedotto romano;~~
 - ~~d) aree di rispetto archeologico alla via Emilia e alle strade romane "oblique".~~
2. Il **PSCPTCP** individua, negli elaborati **“Carta della Tutela delle Potenzialità Archeologiche”** e **“Relazione illustrativa della Carta della Tutela delle Potenzialità Archeologiche”**, con apposita campitura e grafia l'area oggetto di scavi in località San Bartolomeo (necropoli Romana) inserita nella categoria b2 di zone ed elementi di interesse archeologico (aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti) e suddivide il territorio comunale in quattro **“Zone di tutela delle potenzialità archeologiche”** denominate A, B, C, D, sottoposte a differente categoria di indagini archeologiche preliminari e/o monitoraggio archeologico, e così articolate:

- Zona di tutela A: comprende i contesti delle “coperture quaternarie oloceniche” non urbanizzati e i contesti maggiormente vocati all’insediamento antico;
 - Zona di tutela B: comprende il territorio urbanizzato ricadente nelle Zone di tutela A e C, ossia i contesti interessati da processi insediativi storicizzati sul territorio (centri storici) e i contesti infrastrutturali e di trasformazione recenti;
 - Zona di tutela C: comprende le formazioni geologiche maggiormente stabili;
 - Zona di tutela D: comprende i contesti delle “coperture quaternarie tardo-oloceniche” non urbanizzati.
3. Per la categoria b2 si applica la disciplina di tutela stabilita all’art. 21 comma 9 del PTPR che, fatta salva ogni ulteriore disposizione di piani o progetti, ammette l’attuazione dei vigenti strumenti urbanistici comunali, fermo restando che ogni intervento è subordinato all’esecuzione di saggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza, rivolti ad accertare l’esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.
 4. Nella zona di tutela A, ogni intervento che comporti opere di fondazione e/o di scavo oltre 0.50 m di profondità (esclusi gli interventi di modesta entità come definiti al comma 9), è sottoposto a indagini archeologiche preliminari (sondaggi a carotaggio continuo e/o saggi di verifica archeologica) oppure ad assistenza archeologica in corso d’opera, secondo le modalità fornite dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara e almeno fino alle profondità di scavo previste dall’intervento.
 5. Nella zona di tutela B, ogni intervento che comporti opere di fondazione e/o di scavo uguale o maggiore di 1.50 m di profondità (esclusi gli interventi di modesta entità), è sottoposto a indagini archeologiche preliminari (sondaggi a carotaggio continuo e/o saggi di verifica archeologica) oppure ad assistenza archeologica in corso d’opera, secondo le modalità fornite dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara e almeno fino alle profondità di scavo previste dall’intervento.
 6. Nella zona di tutela C, ogni intervento che comporti opere di fondazione e/o di scavo uguale o maggiore di 1.50 m di profondità e la cui potenzialità archeologica risulti assimilabile a quella della Zona A (esclusi gli interventi di modesta entità), è sottoposto a indagini archeologiche preliminari (sondaggi a carotaggio continuo e/o saggi di verifica archeologica) oppure ad assistenza archeologica in corso d’opera, secondo le modalità fornite dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara e almeno fino alle profondità di scavo previste dall’intervento.
 7. Nella zona di tutela D, ogni intervento che comporti opere di fondazione e/o di scavo uguale o maggiore di 1.00 m di profondità (esclusi gli interventi di modesta entità), è sottoposto a indagini archeologiche preliminari (sondaggi a carotaggio continuo e/o saggi di verifica archeologica) oppure ad assistenza archeologica in corso d’opera, secondo le modalità fornite dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara e almeno fino alle profondità di scavo previste dall’intervento.
 8. Su tutto il territorio comunale sono comunque vigenti le disposizioni relative alle “scoperte fortuite” di cui all’art. 90 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. e in materia archeologica preventiva per i lavori pubblici, di cui all’art. 25 del D.Lgs. 50/2016.
 9. Per l’applicazione dei commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, in merito agli interventi diretti esclusi dall’applicazione della procedura, si definiscono “interventi di modesta entità” quelli con area di sedime inferiore o uguale a 100 mq (riferita all’area di sedime

dell'edificio in progetto o all'area interessata da interventi di scavo e/o modificazione del sottosuolo in caso di interventi che non comportino edificazione).

10. Per ogni intervento di cui ai commi precedenti è previsto il parere motivato della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, che lo comunicherà al richiedente e per conoscenza al Comune entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione di progetto.

~~2. i beni di interesse storico-archeologico di cui alle lettere a), b1) e b2) e gli elementi di cui alle lett. c) e d) nella tav. P5a. Ulteriori aree meritevoli di tutela sono individuate nel Quadro Conoscitivo (Allegato 4) demandando ai Comuni la loro definizione definitiva (perimetrazione e disciplina di tutela). La catalogazione completa di tutti i beni d'interesse storico-archeologico individuati nel medesimo PTCP è contenuta nell'Allegato 7 delle Norme di PTCP.~~

~~3. Nella Tav. P2 viene individuata e proposta quale "Area di concentrazione di materiali archeologici e di segnalazione di rinvenimenti" di tipo b2, l'area oggetto di scavi in località San Bartolomeo dove è stata rinvenuta una necropoli romana.~~

4.11. Per le aree appartenenti alle categorie di cui alla lettera b2) del **secondo** ~~primo~~ comma, valgono gli indirizzi di cui ai commi 7, 8, 9 e 12, le prescrizioni di cui al comma 10 e le direttive di cui al comma 11 dell'Art. 47 delle NA del PTCP 2010, **implementate da quanto riportato nei commi precedenti del presente articolo.**

ART. 48 - CENTRI E NUCLEI STORICI

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela e valorizzazione di centri e nuclei storici, nonché delle loro eventuali aree d'integrazione storico paesaggistica. Per quanto riguarda i nuclei storici il presente Piano persegue finalità di tutela e valorizzazione non solo dei nuclei di rilevante interesse storico, equiparabili ai centri storici, ma anche dei nuclei d'impianto storico che mantengono solo la riconoscibilità della matrice storica dell'impianto urbanistico ed una parziale permanenza dei caratteri storici degli edifici, in quanto rilevanti elementi testimoniali del sistema insediativo storico provinciale.

2. Il presente Piano individua i centri e nuclei storici nelle tavv. P1 e P2 di progetto catalogandoli secondo la casistica di cui all'art. 49 delle Norme PTCP secondo le seguenti tipologie :

a. centro storico, definito dal tessuto urbano di antica formazione che ha mantenuto la riconoscibilità della struttura insediativa e della stratificazione dei processi della sua formazione;

b. nucleo storico, costituito da tessuti edilizi agglomerati o non agglomerati di antica formazione in cui sono riconoscibili, seppure nell'originaria matrice prevalentemente agricola, anche spazi per usi pubblici o collettivi;

c. nuclei storici relazionati tra loro dal punto di vista funzionale e/o percettivo;

d. nuclei storici inglobati nel tessuto edilizio recente e storicamente connessi, anche se non contigui;

e. nuclei di impianto storico

Tali individuazioni, rappresentate con apposito perimetro d'ambito e lettera specificativa della tipologia, nelle Tavv. P1 e P2 di progetto sono supportate da specifiche analisi di approfondimento rispetto al primo inventario di centri e nuclei storici del PTCP.

3. Complemento inscindibile dei nuclei storici di cui al precedente secondo comma sono le aree che ne costituiscono l'integrazione storico-paesaggistica rappresentate dagli spazi di relazione paesaggistica (funzionale e percettiva) con l'intorno caratterizzato sia da altre componenti il sistema insediativo storico che agro – forestali e fisico-morfologiche.

Le aree di integrazione storico-paesaggistica sono finalizzate anche alla conservazione e valorizzazione della visibilità del nucleo storico da spazi di uso pubblico, quali la viabilità.

4. Per i centri e nuclei storici e le aree d'integrazione storico-paesaggistica di cui ai precedenti commi (aree di integrazione che potranno essere cartografate in sede di redazione di RUE e POC), il RUE disciplinerà gli interventi di recupero e qualificazione attenendosi alle seguenti direttive e prescrizioni.
5. Fino all'approvazione della disciplina particolareggiata dei centri storici e nuclei d'impianto storico, da predisporre nel RUE, sono da conservare e valorizzare sia l'edificato storico, nella sua consistenza volumetrica e morfologica, che gli spazi che relazionano storicamente le diverse parti, anche attraverso l'eliminazione degli elementi incongrui ed il miglioramento della qualità urbanistica ed edilizia. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica possono essere previsti soltanto se ammessi dalla pianificazione vigente e se coerenti con le regole dell'urbanizzazione storica, come desumibili dalla cartografia storica e dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali.
6. Per quanto riguarda i nuclei d'impianto storico non equiparati ai centri storici, di cui al precedente secondo comma lettera e), devono essere individuati, conservati e valorizzati gli edifici e complessi edilizi che mantengono riconoscibili i caratteri storici, nonché la matrice storica complessiva del nucleo, sia per quanto attiene l'impianto urbanistico che la morfologia insediativa, anche riqualificando e valorizzando gli spazi d'uso pubblico e collettivo.
7. Per i nuclei storici individuati come "relazionati tra loro" (secondo comma, lettera c), devono essere conservati gli elementi e/o areali che ancora testimoniano le relazioni insediative storiche anche al fine di mantenere riconoscibile e valorizzare la leggibilità delle corrispondenze di tale insieme unitario.
8. Eventuali trasformazioni nell'area d'integrazione storico-paesaggistica devono essere motivate da esigenze di riqualificazione e risultare coerenti con l'assetto paesaggistico e la morfologia insediativa storica, dal punto di vista urbanistico, tipologico e formale. A tal fine si farà riferimento ai criteri progettuali di cui ai commi 8 e 9 del precedente art. 43.
9. Vanno in ogni caso rispettati i limiti alle trasformazioni derivanti da vincoli prescrittivi sovraordinati e dalle condizioni di rischio idrogeologico e sismico.

ART. 49 - STRUTTURE INSEDIATIVE STORICHE E STRUTTURE INSEDIATIVE TERRITORIALI STORICHE NON URBANE

1. Le strutture insediative storiche sono costituite dagli edifici e complessi edilizi:
 - a) di interesse storico-architettonico;
 - b) di pregio storico-culturale e testimoniale; comprensivi dei relativi spazi inedificati di carattere pertinenziale, dei percorsi di accesso e degli eventuali manufatti minori correlati, nonché per gli edifici e complessi di maggior pregio e interesse, delle eventuali aree di integrazione storico-paesaggistica, come definite al successivo secondo comma.
2. Le aree d'integrazione storico-paesaggistica delle strutture insediative storiche di cui al precedente primo comma esterne ai centri e nuclei storici di cui al precedente art.48, sono rappresentate dagli spazi di relazione paesaggistica (funzionale e percettiva) con l'intorno finalizzati alla conservazione e valorizzazione della riconoscibilità di tale sistema di relazioni spaziali. Le aree di integrazione storico - paesaggistica relative a strutture insediative storiche comprendono pertanto sia gli elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio, sia le aree che permettono la visibilità della struttura storica da spazi di uso pubblico e dai principali percorsi di accesso.
3. Le "strutture insediative "territoriali storiche non urbane" sono costituite da sistemi storico-paesaggistici non urbani afferenti le principali strutture insediative storiche (come ville, corti agricole, castelli, chiese) caratterizzate dal ruolo territoriale, ancora oggi riconoscibile, di elementi ordinatori di vaste porzioni del paesaggio provinciale. Si tratta dunque delle principali

strutture insediative storiche alla scala provinciale e delle loro aree di integrazione storico-paesaggistica.

4. Il presente Piano non individua strutture insediative storiche non urbane.
5. Per le strutture insediative storiche di particolare pregio e interesse, la Provincia, in accordo con i Comuni, anche in forma associata, e gli altri Enti e soggetti privati interessati, promuove specifici progetti di recupero e valorizzazione per funzioni prioritariamente di interesse collettivo, anche attraverso la definizione di Accordi ai sensi degli artt. 15 e 18 della L.R. 20/2000.

ART. 50 - VIABILITÀ STORICA

1. La viabilità storica è definita dalla sede storica dei percorsi, comprensiva degli slarghi e delle piazze, nonché dai relativi elementi di pertinenza e di arredo ancora presenti.
2. Il presente Piano attribuisce agli elementi di cui al comma 1 interesse storico-testimoniale e ne persegue la tutela e valorizzazione, da attuarsi attraverso:
 - a) il mantenimento e il ripristino dei tracciati e delle relazioni con le altre componenti storiche e/o paesaggistiche;
 - b) l'utilizzo dei percorsi per la fruizione dei luoghi, anche turistico-culturale;
 - c) la conservazione degli elementi di pertinenza e di arredo.
3. Il PTCP contiene nella tav. P5a l'individuazione della viabilità storica alla scala territoriale e stabilisce i criteri generali di tutela, articolandoli in base alla funzione assunta attualmente dai tracciati storici; tali criteri sono fatti propri dal presente PSC che ha integrato il PTCP con l'individuazione della viabilità storica alla scala locale.
4. La localizzazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti di cui al comma precedente costituisce adempimento di cui all'art. 24 comma 1 del PTPR. Nelle more di tali adempimenti valgono le prescrizioni di cui al successivo comma 5.
5. La viabilità storica deve essere sottoposta nel RUE e nel POC a specifica disciplina in conformità alle seguenti direttive:
 - a) La sede storica dei percorsi non può essere soppressa né, se di proprietà pubblica, privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità; devono essere inoltre salvaguardati gli elementi di pertinenza i quali, se di natura puntuale (quali pilastri, edicole e simili), in caso di modifica o trasformazione dell'asse viario, possono anche trovare una differente collocazione in coerenza con il significato e la funzione storicamente consolidata.
 - b) Per la viabilità d'impianto storico tuttora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità principale o secondaria o di scorrimento o di quartiere, come definite ai sensi del Codice della Strada, in caso di modifiche e trasformazioni, sia del tracciato che della sede stradale, deve essere tutelata la riconoscibilità dell'assetto storico attraverso il mantenimento percettivo del tracciato e degli elementi di pertinenza.
 - c) Per la viabilità d'impianto storico tuttora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità locale, come definita ai sensi del Codice della Strada, deve esserne tutelato l'assetto storico ancora leggibile, sia fisico che percettivo e ne va favorito l'utilizzo come percorso per la fruizione turistico-culturale del territorio rurale, nonché ne va salvaguardata e valorizzata la dotazione vegetazionale (filari di alberi, siepi). In particolare, sono da evitare allargamenti e snaturamenti della sede stradale ed in caso di necessità di adeguamento del tratto viario alle disposizioni del Codice della Strada, sono da preferire soluzioni alternative all'allargamento sistematico della sede stradale, quali la realizzazione di spazi di fermata, "piazze", per permettere la circolazione in due sensi di marcia alternati.
 - d) Riguardo alla rete dei percorsi non utilizzati per la mobilità veicolare ed aventi uno spiccato interesse storico o paesaggistico, devono essere salvaguardati i tracciati dei percorsi e gli elementi di pertinenza ancora leggibili, con particolare attenzione ai tratti soggetti al pericolo di

una definitiva scomparsa, e deve essere perseguito il recupero complessivo della funzionalità e significato della rete, da valorizzare per itinerari di interesse paesaggistico e storico-culturale. Tali percorsi non devono essere alterati nei loro elementi strutturali storici (andamento del tracciato, sezione della sede, pavimentazione, elementi di pertinenza) e se ne deve limitare l'uso, ove possibile, come percorso alternativo non carrabile.

e) In tutti i casi di cui alle lett. b), c), d), i tratti di viabilità storica ricadenti nei centri storici, o nelle loro aree di integrazione storico-paesaggistica, devono essere regolati nel RUE dalla disciplina prevista per le zone storiche, con particolare riferimento alla conservazione della sagoma dei tracciati, nonché degli elementi di pertinenza meritevoli di tutela.

ART. 51 - ZONE GRAVATE DA USI CIVICI

1. Le aree gravate da usi civici sono zone sottoposte a speciali regimi giuridici di antico diritto che, per l'importanza assunta nella costruzione storica del territorio provinciale, rivestono particolare interesse storico-testimoniale.
2. Il PSC individua la perimetrazione delle aree gravate da usi civici nella Tav. P2.
3. Nelle aree gravate da usi civici vanno osservate le seguenti prescrizioni fatti salvi vincoli più restrittivi discendenti dall'applicazione delle altre prescrizioni del presente PSC:
 - a) va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale storica e della caratterizzazione paesaggistica;
 - b) gli eventuali interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale storica e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente;
 - c) qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione provinciali, regionali o nazionali, e deve essere complessivamente coerente con le predette organizzazione territoriale storica e caratterizzazione paesaggistica;
 - d) la valorizzazione dell'interesse storico-testimoniale delle zone gravate da usi civici può essere attuata con l'individuazione di forme di fruizione tematica compatibili con i diritti derivati da tali regimi giuridici.

ART. 52 - SISTEMAZIONI AGRARIE TRADIZIONALI

1. Le sistemazioni agrarie tradizionali sono caratterizzate da coltivazioni, assetti ed elementi identificativi del paesaggio rurale tradizionale, fra i quali i prati stabili, i prati-pascoli, le sistemazioni agro-paesaggistiche e gli elementi residuali di "piantate", le siepi e formazioni lineari di versante, nonché eventuali piante e filari tutelati o meritevoli di tutela.
2. Il PTCP individua nella tav. P5a tra le "Strutture insediative territoriali storiche non urbane", le aree interessate da sistemazioni agro-paesaggistiche e/o appoderamenti afferenti le principali ville e corti agricole, nonché nella tav. P5b le piante e i filari tutelati o meritevoli di tutela.
3. Il PSC recepisce ed integra le individuazioni del PTCP, ed anche se non specificatamente cartografati, tutela le sistemazioni agrarie tradizionali, quali elementi caratterizzanti il paesaggio ed il valore identitario dei luoghi, con particolare attenzione all'identificazione delle aree interessate da coltivazioni agrarie tradizionali, tra cui i prati stabili e prati-pascoli, al fine di evitare la previsione di trasformazioni che possano compromettere la permanenza di tali coltivazioni, nonché al riconoscimento di residui di sistemazioni agro-paesaggistiche ed altri elementi da conservare.
4. Il RUE incentiva la conservazione delle sistemazioni agrarie tradizionali sia attraverso la disciplina del territorio rurale, in particolare per quanto attiene gli ambiti periurbani e di rilievo paesaggistico, in quanto risorse strategiche per la multifunzionalità dell'azienda agricola, sia con

la specifica disciplina di tutela relativa agli assetti ed elementi del paesaggio rurale tradizionale di cui al precedente comma.

ART. 53 - VIABILITÀ PANORAMICA

1. Il presente Piano individua nella Tav. P2 la viabilità panoramica che interessa il territorio comunale.
2. Il PSC individua la viabilità panoramica rappresentata nella Tav. P2 ed assume a fondamento delle proprie scelte pianificatorie le direttive di seguito esposte al comma 4.
3. La localizzazione nella Tav. P2 della viabilità panoramica costituisce adempimento di cui all'art. 24 comma 2 del PTPR e dell'art. 55 delle Norme PTCP.
4. Al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato individuato dal PSC ai sensi dell'art. 28 comma 2 della L.R. 20/2000:
 - a. vanno evitati gli interventi che limitino le visuali di interesse paesaggistico. In particolare va evitata l'edificazione di nuovi manufatti edilizi ai margini della viabilità panoramica, ovvero va condizionata a particolari limitazioni, quali quelle relative alle altezze, alla sagoma, agli allineamenti sul lato a favore di veduta panoramica, o su entrambi i lati nel caso di doppia veduta, fatte salve le scelte localizzative degli ambiti di sviluppo insediativo evidenziati nelle cartografie di PSC.
 - b. si devono promuovere interventi di valorizzazione della viabilità panoramica con particolare riguardo alla realizzazione di attrezzature di supporto quali parcheggi e aree per la sosta. Le aree di sosta esistenti, attrezzate o attrezzabili come punti panoramici, non possono essere soppresse o chiuse, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;
 - c. vanno evitate le installazioni pubblicitarie con eccezione delle targhe, dei cartelli e di tutta la segnaletica direzionale e informativa d'interesse storico turistico.

TITOLO IV – LIMITAZIONI DELLE ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE E D'USO DERIVANTI DALL'INSTABILITÀ DEI TERRENI

ART. 54 - DISPOSIZIONI GENERALI PER SICUREZZA IDROGEOLOGICA

1. Il presente PSC, in coerenza con il PTCP, persegue finalità prioritarie di protezione di abitati, infrastrutture, luoghi e ambienti di pregio paesaggistico, culturale e ambientale interessati da fenomeni di dissesto, nonché di riqualificazione e tutela delle caratteristiche e delle risorse del territorio; a tali fini le presenti Norme:
 - a) regolamentano gli usi del suolo nelle aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
 - b) definiscono indirizzi alla programmazione a carattere agricolo-forestale per interventi con finalità di protezione idraulica e idrogeologica;
 - c) individuano criteri e indirizzi per la programmazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione da applicare alle opere, agli alvei, ai versanti e al territorio dell'ambito interessato;
 - d) individuano criteri e indirizzi per la programmazione e la realizzazione di nuove opere in considerazione dei caratteri naturalistici, ambientali e paesaggistici dei luoghi.
2. La delimitazione delle aree interessate da dissesto, articolate nelle classi di cui ai successivi artt. 55, 56, 57, è rappresentata cartograficamente nelle tavole dello studio geologico-sismico e vengono riportate per quanto attiene le frane attive, le frane quiescenti, le frane stabilizzate, i terrazzi di tipo b1 e b2 e di ordine b3 o maggiore di b3 e conoidi c1 e c2 nelle tavole P1 del progetto, oltre che nelle tavole del quadro conoscitivo relative allo studio geologico-sismico.

ART. 55 - ZONE ED ELEMENTI CARATTERIZZATI DA FENOMENI DI DISSESTO E INSTABILITÀ

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle zone caratterizzate da fenomeni di dissesto **individuate nel PSC e corrispondenti a quelle riportate dal PTCP, suddivise in:** ~~individuate negli elaborati cartografici come segue:~~
 - a) aree interessate da frane attive (fa): si intendono i corpi di frana (a1), compresi i relativi coronamenti, in atto o verificatesi nell'arco indicativamente degli ultimi 30 anni, comprese le frane di crollo (a6);
 - b) aree interessate da frane quiescenti (fq): si intendono i corpi di frana (a2) che non hanno dato segni di attività indicativamente negli ultimi trenta anni, compresi i relativi coronamenti, e per le quali il fenomeno può essere riattivato dalle sue cause originali, compresi gli scivolamenti di blocchi (sb).
2. **Nelle Zone ed Elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità, di cui al comma 1), si applica la normativa dell'art. 57 delle NTA del PTCP 2010.**
~~Fatto salvo quanto previsto dalla L. n. 365 del 11/12/2000, nelle aree interessate da frane attive (fa) non è consentito alcun intervento di nuova edificazione; sono consentiti esclusivamente interventi di sistemazione, monitoraggio, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto. Nelle aree di cui al primo comma lettera a) è favorita l'evoluzione naturale della vegetazione.
Al fine di ridurre il rischio idrogeologico, nelle aree di cui al comma 1 lett. a) e b) le pratiche colturali eventualmente in atto devono essere congruenti al riassetto idrogeologico delle aree interessate ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale, coerentemente con quanto disposto dalla normativa vigente.~~
3. ~~Nelle aree interessate da frane attive (fa) di cui al comma 1 lett. a) sugli edifici esistenti non sono consentiti interventi che comportino ampliamento di superficie e di volume e cambiamenti di destinazione d'uso che implicano aumento del carico insediativo. In tali aree sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione, gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti dalla L.R. 31/2002, gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli~~

interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela, e quelli volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità.

4. Nel rispetto delle disposizioni generali di cui al precedente secondo comma, sono inoltre consentiti interventi di mantenimento e consolidamento strutturale e funzionale delle infrastrutture esistenti per documentate esigenze di sicurezza e/o pubblica utilità.

E' inoltre consentita la nuova realizzazione di infrastrutture lineari e a rete, e annessi impianti, riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente volto a dimostrare la non influenza negativa, nonché il non aggravio di rischio idrogeologico sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

Le norme di cui al presente comma e di cui ai precedenti 2° e 3° comma, si applicano anche alle aree confinanti per una profondità minima di 10 ml, che dovrà essere più dettagliatamente definita ed eventualmente estesa in sede degli strumenti urbanistici attuativi e di attuazione diretta, in funzione dell'estensione e dell'acclività della nicchia di frana, della presenza o meno di fenditure di tensione e/o gradini morfologici, da esaminarsi in un intorno del corpo di frana per una fascia con larghezza non inferiore a 50 ml quando la corda che sottende la nicchia di distacco della frana e/o l'accumulo della stessa è inferiore a 100 m; quando la corda sottesa, nicchia o accumulo è superiore a 100 m dovranno essere eseguite le disamine sopra descritte per una fascia con larghezza non inferiore a 100 m che circoscriva il processo di frana.

5. Nelle aree interessate da frane quiescenti (fq) di cui al comma 1 lett. b), non comprese nelle aree di cui al successivo comma 7 non sono ammesse, di norma, nuove edificazioni.

In sede di RUE e POC, si potranno consentire e regolamentare, compatibilmente con le specifiche norme di zona e sulla base di una verifica complessiva volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità condotta sulla base delle metodologie più attuali in coerenza con i criteri dettati al 3° e 4° comma dell'art. 56 delle Norme PTCP:

a) la ristrutturazione dei fabbricati esistenti con eventuali ampliamenti una tantum fino ad un massimo del 20% del volume utile preesistente, il cambio di destinazione d'uso di fabbricati nonché nuovi interventi edilizi di modesta entità a servizio dell'agricoltura, laddove sono presenti edifici ed infrastrutture extraurbano o agricole;

b) interventi di non rilevante estensione a completamento dei centri urbani, e solamente ove si dimostri:

1) l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili;

2) la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti, localizzando dette previsioni all'interno o in stretta contiguità al perimetro del territorio urbanizzato ed in presenza di adeguate reti infrastrutturali esistenti ed in conformità alle altre disposizioni del presente Piano. Ai fini del non aumento dell'esposizione al rischio, la compatibilità con le condizioni di dissesto è accertata dalla Provincia nel corso del procedimento di formazione del PSC e sue varianti.

6. Nelle aree di fq di cui al comma 1 lett. b), oltre agli interventi di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5, sono consentiti:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti dalla L.R. 31/2002, senza aumenti di superficie e volume;

b) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;

c) la realizzazione di opere pubbliche d'interesse statale, regionale o subregionale, qualora sia dimostrata l'impossibilità di alternative di localizzazione, previa realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree interessate che garantiscano condizioni di sicurezza

dell'intervento e la non influenza negativa dello stesso sulle condizioni di stabilità del versante nonché l'assenza di rischio per la pubblica incolumità;

d) l'eventuale ampliamento e realizzazione di infrastrutture di utilità pubblica al servizio degli insediamenti esistenti, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al precedente quarto comma, nei casi in cui sia dimostrata la necessità e l'impossibilità di alternative, subordinatamente alla verifica della non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità;

e) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio di nuove operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dalla legislazione vigente in materia, fatti salvi i casi di:

e1. attività che si configurino come operazioni di recupero ambientale;

e2. realizzazione e/o gestione di impianti di recupero (compresi gli impianti mobili), non soggetti alle procedure di valutazione ambientale, la cui attuazione non comporti movimentazione di materiali tale da alterare in modo significativo l'originario profilo geomorfologico. In particolare è vietata la costruzione di manufatti interrati. La possibilità di stoccaggio di materiali e la eventuale realizzazione di manufatti fuori terra sarà valutata dall'Autorità competente, anche in base alle risultanze dello studio di compatibilità complessiva di tipo geologico-tecnico e sismico volto a dimostrare l'ininfluenza sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità.

f) in conformità alla Direttiva n. 1 del PAI, è consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati dal decreto stesso) alla data di entrata in vigore del Piano per l'Assetto idrogeologico (PAI), limitatamente alla durata dell'autorizzazione o iscrizione stessa. Tale autorizzazione (o iscrizione) può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di bonifica e ripristino ambientale del sito, così come definiti dal citato decreto.

7. Nelle aree interessate da frane quiescenti di cui al precedente primo comma lettera b), già interessate da insediamenti urbani esistenti, sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione delle presenti Norme, che risultino ammissibili qualora la verifica complessiva di tipo geologico-tecnico, redatta con le modalità e contenuti di cui al comma 4 art. 56 delle Norme di PTCP, ne dimostri la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità.

8. Il RUE definirà idonee discipline di contrasto al rischio idrogeologico attenendosi alle ulteriori seguenti disposizioni:

a) in prossimità delle scarpate dei depositi alluvionali terrazzati e delle scarpate rocciose in evoluzione, non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore delle scarpate, ad assetto subverticale, e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate sottese;

b) in presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate, la larghezza della fascia di inedificabilità va comunque rapportata alle condizioni fisico-meccaniche delle rocce e di giacitura degli strati, dei sistemi di frattura, giunti, delle scarpate sottese.

9. Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11/03/1988, nonché alla normativa vigente in materia sismica volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le

~~condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.~~

ART. 55 BIS - ZONE ED ELEMENTI CARATTERIZZATI DA FENOMENI DI DISSESTO E INSTABILITÀ DI PSC

- 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle zone caratterizzate da fenomeni di dissesto individuate negli elaborati cartografici di PSC con specifica retinatura; in tali aree interessate dalla possibile evoluzione delle frane attive e quiescenti si applicano le prescrizioni di seguito elencate:**
- 2. Fatto salvo quanto previsto dalla L. n. 365 del 11/12/2000, nelle aree interessate da frane attive (fa) non è consentito alcun intervento di nuova edificazione; sono consentiti esclusivamente interventi di sistemazione, monitoraggio, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto. In tali aree è favorita l'evoluzione naturale della vegetazione.**

Al fine di ridurre il rischio idrogeologico, le pratiche colturali devono essere congruenti al riassetto idrogeologico delle aree interessate ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale, coerentemente con quanto disposto dalla normativa vigente.

- 3. Nelle aree interessate da frane attive (fa) sugli edifici esistenti non sono consentiti interventi che comportino ampliamento di superficie e di volume e cambiamenti di destinazione d'uso che implicano aumento del carico insediativo. In tali aree sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione, gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti dalla L.R. 15/2013, gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela, e quelli volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità.**
- 4. Nel rispetto delle disposizioni generali di cui al precedente comma, sono inoltre consentiti interventi di mantenimento e consolidamento strutturale e funzionale delle infrastrutture esistenti per documentate esigenze di sicurezza e/o pubblica utilità.**

E' inoltre consentita la nuova realizzazione di infrastrutture lineari e a rete, e annessi impianti, riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente volto a dimostrare la non influenza negativa, nonché il non aggravio di rischio idrogeologico sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

Le norme di cui al presente comma e di cui ai precedenti 2° e 3° comma, si applicano anche alle aree confinanti per una profondità minima di 10 ml, che dovrà essere più dettagliatamente definita ed eventualmente estesa in sede degli strumenti urbanistici attuativi e di attuazione diretta, in funzione dell'estensione e dell'acclività della nicchia di frana, della presenza o meno di fenditure di tensione e/o gradini morfologici, da esaminarsi in un intorno del corpo di frana per una fascia con larghezza non inferiore a 50 ml quando la corda che sottende la nicchia di distacco della frana e/o l'accumulo della stessa è inferiore a 100 m; quando la corda sottesa, nicchia o accumulo è superiore a 100 m dovranno essere eseguite le disamine sopra descritte per una fascia con larghezza non inferiore a 100 m che circoscriva il processo di frana.

5. Nelle aree interessate da frane quiescenti (fq), non comprese nelle aree di cui al successivo comma 7, si potranno consentire e regolamentare, compatibilmente con le specifiche norme di zona e sulla base di una verifica complessiva volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità condotta sulla base delle metodologie più attuali in coerenza con i criteri dettati al 3° e 4° comma dell'art. 56 delle Norme PTCP:

a) la ristrutturazione dei fabbricati esistenti con eventuali ampliamenti una tantum fino ad un massimo del 20% del volume utile preesistente, il cambio di destinazione d'uso di fabbricati nonché nuovi interventi edilizi di modesta entità a servizio dell'agricoltura, laddove sono presenti edifici ed infrastrutture extraurbane o agricole;

b) interventi di non rilevante estensione a completamento dei centri urbani, e solamente ove si dimostri:

1) l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili;

2) la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti, localizzando dette previsioni all'interno o in stretta contiguità al perimetro del territorio urbanizzato ed in presenza di adeguate reti infrastrutturali esistenti ed in conformità alle altre disposizioni del presente Piano. Ai fini del non aumento dell'esposizione al rischio, la compatibilità con le condizioni di dissesto è accertata dalla Provincia nel corso del procedimento di formazione del PSC e sue varianti.

6. Nelle aree di fq, oltre agli interventi di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5, sono consentiti:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti dalla L.R. 15/2013, senza aumenti di superficie e volume;

b) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;

c) la realizzazione di opere pubbliche d'interesse statale, regionale o subregionale, qualora sia dimostrata l'impossibilità di alternative di localizzazione, previa realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree interessate che garantiscano condizioni di sicurezza dell'intervento e la non influenza negativa dello stesso sulle condizioni di stabilità del versante nonché l'assenza di rischio per la pubblica incolumità;

d) l'eventuale ampliamento e realizzazione di infrastrutture di utilità pubblica al servizio degli insediamenti esistenti, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al precedente quarto comma, nei casi in cui sia dimostrata la necessità e l'impossibilità di alternative, subordinatamente alla verifica della non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità;

e) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio di nuove operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dalla legislazione vigente in materia, fatti salvi i casi di:

e1. attività che si configurino come operazioni di recupero ambientale;

e2. realizzazione e/o gestione di impianti di recupero (compresi gli impianti mobili), non soggetti alle procedure di valutazione ambientale, la cui attuazione non comporti movimentazione di materiali tale da alterare in modo significativo l'originario profilo geomorfologico. In particolare è vietata la costruzione di manufatti interrati. La possibilità di stoccaggio di materiali e la eventuale realizzazione di manufatti fuori terra sarà valutata dall'Autorità competente, anche in base alle risultanze dello studio di compatibilità complessiva di tipo geologico-

tecnico e sismico volto a dimostrare l'ininfluenza sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità.

f) in conformità alla Direttiva n. 1 del PAI, è consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati dal decreto stesso) alla data di entrata in vigore del Piano per l'Assetto idrogeologico (PAI), limitatamente alla durata dell'autorizzazione o iscrizione stessa. Tale autorizzazione (o iscrizione) può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di bonifica e ripristino ambientale del sito, così come definiti dal citato decreto.

7. Nelle aree interessate da frane quiescenti, già interessate da insediamenti urbani esistenti, sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione delle presenti Norme, che risultino ammissibili qualora la verifica complessiva di tipo geologico-tecnico, redatta con le modalità e contenuti di cui al comma 4 art. 56 delle Norme di PTCP, ne dimostri la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità.
8. Il RUE definirà idonee discipline di contrasto al rischio idrogeologico attenendosi alle ulteriori seguenti disposizioni:
 - a) in prossimità delle scarpate dei depositi alluvionali terrazzati e delle scarpate rocciose in evoluzione, non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore delle scarpate, ad assetto subverticale, e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate sottese;
 - b) in presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate, la larghezza della fascia di inedificabilità va comunque rapportata alle condizioni fisico-meccaniche delle rocce e di giacitura degli strati, dei sistemi di frattura, giunti, delle scarpate sottese.
9. Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11/03/1988, nonché alla normativa vigente in materia sismica volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.
10. In particolare nelle aree interessate dalla fascia di rispetto delle frane quiescenti, così come evidenziate con specifica retinatura, nelle tavole del Dissesto del PSC, si applicano le medesime prescrizioni previste per le "Aree a pericolosità elevata (Fq)" del presente articolo.

ART. 56 - ZONE ED ELEMENTI CARATTERIZZATI DA DISSESTO IDRAULICO

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle zone caratterizzate da fenomeni di esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua delimitate nella tav. P6 del PTCP e nelle tavole di progetto del presente PSC.
 - a) Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata,
 - b) Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata,
 - c) Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata, e trasporto di massa sui conoidi:

d) Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette, o parzialmente protette, da opere di difesa e di sistemazione a monte - (pericolosità molto elevata e elevata),

e) Cn, aree di conoidi inattive, non recentemente riattivatisi o completamente protette da opere di difesa – (pericolosità media o moderata),

2. Qualora alle delimitazioni di cui al comma 1 del presente articolo si sovrapponesse le perimetrazioni delle Fasce Fluviali, si intendono prevalenti, in termini di limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo, le norme sulle Fasce Fluviali.

3. **Nelle zone ed elementi caratterizzati da dissesto idraulico si applica la normativa di cui all'art.58 delle NA del PTCP.**

In particolare gli interventi consentiti all'interno delle aree EM (aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata, e trasporto di massa sui conoidi) sono quelli specificati nel PSC, nel RUE e nel POC per le zone e i sub ambiti a cui si sovrappongono, ferma restando l'osservanza delle seguenti disposizioni:

- **Gli interventi ammessi devono garantire il mantenimento dell'efficienza idraulica del territorio e la mitigazione degli effetti correlati all'incremento di impermeabilizzazione mediante idonee ed adeguate opere idrauliche di compensazione.**
- **Le modifiche morfologiche dei luoghi non devono determinare condizioni che limitino le possibilità dei deflussi idrici superficiali ma bensì agevolare gli stessi, evitare variazioni, non regolamentate o compensate, delle sezioni di deflusso dei corpi idrici.**
- **Gli insediamenti produttivi e manufatti connessi alle attività agricole, tutte le attività di stoccaggio, anche temporaneo, di materiali e/o sostanze potenzialmente inquinanti, impianti di smaltimento e/o trattamento rifiuti, impianti di produzione e/o distribuzione energia elettrica, dovranno essere corredati di presidi che ne garantiscono la sicurezza idraulica.**
- **Devono essere garantite l'efficienza e funzionalità delle opere di difesa idraulica esistenti ed il loro stato di conservazione e perseguire obiettivi di loro miglioramento.**
- **Devono essere rispettate quote altimetriche di sicurezza in rapporto ai fenomeni di esondabilità attesa ed in particolare una quota minima del pavimento del piano terra con sopraelevazione almeno pari a 0,50 m dal piano di campagna naturale.**
- **Si devono prevedere gli accorgimenti atti a limitare od annullare gli effetti prodotti da allagamenti nelle reti tecnologiche ed impiantistiche;**
- **La realizzazione di interrati e seminterrati è subordinata alla realizzazione di presidi idraulici, sia statici che dinamici, che ne garantiscono la loro non allagabilità.**
- **Vanno evitate interferenze negative con il regime delle falde idriche, relativamente alle opere in sottoterra.**

2- Nelle aree Ca e Cn, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 365/2000, si applicano i medesimi indirizzi previsti per le aree Em.

~~3- Fatto salvo quanto previsto dalla L. 365 del 11/12/2000, nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti:~~

~~a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;~~

~~b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti dalla L.R. 31/2002;~~

~~c) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;~~

~~d) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;~~

e) i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;

f) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

g) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;

h) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;

i) l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;

j) in conformità alla Direttiva n. 1 del PAI, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati dal citato decreto) alla data di entrata in vigore del Piano per l'Assetto idrogeologico (PAI), limitatamente alla durata dell'autorizzazione o iscrizione stessa. Tale autorizzazione (o iscrizione) può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di bonifica e ripristino ambientale del sito, così come definite dal suddetto decreto.

4. Nelle aree Eb, oltre agli interventi di cui al precedente comma, sono consentiti:

a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti dalla L.R. 31/2002, senza aumenti di superficie e volume;

b) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;

c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;

d) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino.

5. Nelle aree Em sono da eseguire e rispettare gli indirizzi di seguito esposti:

- Gli interventi ammessi devono garantire il mantenimento dell'efficienza idraulica del territorio e la mitigazione degli effetti correlati all'incremento di impermeabilizzazione mediante idonee ed adeguate opere idrauliche di compensazione.

- Le modifiche morfologiche dei luoghi non devono determinare condizioni che limitino le possibilità dei deflussi idrici superficiali ma bensì agevolare gli stessi, evitare variazioni, non regolamentate o compensate, delle sezioni di deflusso dei corpi idrici.

- Gli insediamenti produttivi e manufatti connessi alle attività agricole, tutte le attività di stoccaggio, anche temporaneo, di materiali e/o sostanze potenzialmente inquinanti, impianti di smaltimento e/o trattamento rifiuti, impianti di produzione e/o distribuzione energia elettrica, dovranno essere corredati di presidi che ne garantiscono la sicurezza idraulica.

- Devono essere garantite l'efficienza e funzionalità delle opere di difesa idraulica esistenti ed il loro stato di conservazione e perseguire obiettivi di loro miglioramento.

- Devono essere rispettate quote altimetriche di sicurezza in rapporto ai fenomeni di esondabilità attesa ed in particolare una quota minima del pavimento del piano terra con sopraelevazione almeno pari a 0,50 m dal piano di campagna naturale.

- ~~La realizzazione di interrati e seminterrati è subordinata alla realizzazione di presidi idraulici, sia statici che dinamici, che ne garantiscono la loro non allagabilità.~~
 - ~~Evitare interferenze negative con il regime delle falde idriche, relativamente alle opere in sotterraneo,~~
- ~~6. Nelle aree Ca e Cn, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 365/2000, si applicano i medesimi indirizzi del precedente punto 5.~~
- ~~7. Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati alla verifica tecnica di cui al precedente articolo comma 9.~~

ART. 57 - ZONE ED ELEMENTI CARATTERIZZATI DA POTENZIALE INSTABILITÀ

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle aree potenzialmente instabili delimitate nella tav. P6 del PTCP corrispondenti a:
 - a) coltri di depositi quaternari rappresentati da detriti, eluvi, colluvi, depositi s.l., depositi glaciali, ecc., in cui sono evidenti, anche in sito, fenomeni morfogenetici superficiali quali creep, soliflusso, piccole frane superficiali, ecc. conoidi di deiezione;
 - b) frane stabilizzate naturalmente e relitte compresi i relativi coronamenti;
 - c) zone interessate da marcati fenomeni erosivi (di piede, di versante, aree soggette a ruscellamento concentrato e/o diffuso, ecc.).
2. In tali zone valgono le medesime disposizioni **di cui all'art. 57, commi 5, 6, 7 delle norme del PTCP**. ~~in tema di frane quiescenti di cui all'art. 55, commi 5, 6, 7. Resta facoltà dei Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici, di interessare tali zone da limitate previsioni di opere ed interventi di natura urbanistica ed edilizia, purché ne sia dettagliatamente e specificamente motivata la necessità e sulla base di una approfondita verifica della ininfluenza rispetto alle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità. Dovranno, inoltre, essere esplicitate le eventuali opere necessarie per la stabilizzazione dei terreni, già effettuate o programmate. Tale analisi sarà effettuata sulla base delle metodologie definite dalla normativa vigente in materia tecnico geologica e sismica ed in coerenza con i criteri indicati all'art. 54, nonché dei contenuti della Del.G.R. n. 126/2002.~~

ART. 57 BIS - ZONE ED ELEMENTI CARATTERIZZATI DA POTENZIALE INSTABILITÀ DI PSC

1. **Le disposizioni del presente articolo si applicano alle aree potenzialmente instabili individuate negli elaborati cartografici di PSC con specifica retinatura; in tali aree valgono le medesime prescrizioni dell'art.55 bis.**

ART. 58 - ABITATI DA CONSOLIDARE O DA TRASFERIRE

1. Per gli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della L 445 del 9/7/1908, compresi nell'elenco di cui all'Allegato 8 e nella tavola P6 del PTCP, (Ca' de' Ferrari e Calizzo – RD 6/5/35 n°1470; Ca' Stantini– RD 6/5/35 n°1470; Carù – RD 16/1/39 n°474; Case Bagatti – DM 28/7/52; Coriano DPR 8/6/56 n°724; Febbio, Riparotonda e Roncopianigi – RD 9/12/29 n°2296), valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6 **dell'art. 60 del PTCP**.
2. ~~Per gli abitati di cui al comma 1, l'ambito di consolidamento è definito mediante una perimetrazione, approvata dalla Regione ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L.R. n. 7 del 14/04/2004, delimitata secondo le modalità di cui alla L 267 del 3/8/1998. Le perimetrazioni, approvate ai sensi della L 445 del 9/7/1908 e le perimetrazioni, con relative Norme, approvate con le modalità previste dall'art. 29, comma 2 delle Norme del PTPR, rimangono in vigore fino~~

alla loro eventuale revisione da attuarsi secondo le modalità di cui all'art. 25 comma 2 della L.R. n. 7 del 14/04/2004.

- ~~3. Per gli abitati di cui al comma 1 per i quali l'ambito di consolidamento è stato definito mediante una perimetrazione approvata dalla Regione ai sensi dell'art. 29, comma 2 delle Norme del PTPR, sino alla loro eventuale revisione secondo le modalità richiamate al precedente comma, valgono le delimitazioni e le relative norme d'uso del suolo vigenti, nonché gli utilizzi ammissibili e le limitazioni relative agli interventi edilizi e alle pratiche agricole forestali, riportate nell'elaborato P8 del PTCP.~~
- ~~4. Negli abitati dichiarati da consolidare ai sensi L 445 del 9/7/1908 per i quali non è stata approvata la perimetrazione con Norme con le modalità previste dall'art. 29, comma 2 delle Norme del PTPR, fino all'approvazione della perimetrazione di cui al comma 2 del presente articolo, sono ammessi solo gli interventi di consolidamento strutturale, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, demolizione senza ricostruzione, nonché ampliamento non superiore al 20% del volume esistente, all'interno del territorio urbanizzato e dei nuclei abitati.~~
- ~~5. Gli abitati da consolidare ex L 445 del 9/7/1908 sprovvisti di perimetrazione sono perimetrati, ai sensi dell'art. 25, comma 5 della L.R. n. 7 del 14/04/2004, secondo le modalità richiamate al comma 2 del presente articolo, previa verifica di sussistenza di movimenti franosi interessanti anche parzialmente territori urbanizzati e che mettono a rischio l'integrità dei beni e l'incolumità pubblica.~~
- ~~6. Le perimetrazioni con relative norme inerenti gli utilizzi ammissibili e le limitazioni relative agli interventi edilizi e alle pratiche agricole forestali già approvate dalla Regione ai sensi dell'art. 29, comma 2 delle Norme del PTPR, nonché le perimetrazioni approvate ai sensi del comma 2 del presente articolo, prevalgono sulle delimitazioni individuate nelle tavole P6 del PTCP e sulle connesse disposizioni di cui ai precedenti articoli.~~

~~Le perimetrazioni e le relative norme vigenti, approvate dalla Regione ai sensi dell'art. 29, comma 2 delle Norme del PTPR sono riportate nell'elaborato P8 del PTCP.~~

- ~~7.2. Gli abitati dichiarati da trasferire con riferimento alla L 445 del 9/7/1908, sono sottoposti a verifica ai sensi dell'art. 25, comma 6 della L.R. n. 7 del 14/04/2004 al fine di:
 - a) trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di delocalizzazione;
 - b) trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di consolidamento;
 - c) eliminare il vincolo di trasferimento.~~
- ~~8.3. Nell'abitato dichiarato da trasferire compreso nell'Allegato 8 del PTCP (Ca' Stantini - RD 13/5/23 n°153), è stata espletata la verifica di cui al precedente comma 7 lettera c).~~

ART. 59 - AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO (EX PS 267)

- 1. Le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono delimitate nelle TAVV P3 del PSC e sono delimitate nella cartografia di cui all'elaborato P8 del PTCP 2010.**
- 2. Nella aree a rischio idrogeologico molto elevato, il PSC recepisce la normativa di cui all'art. 61 del PTCP.**
- ~~2. Le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono perimetrare secondo i seguenti criteri di zonizzazione:
 - a) ZONA 1: area instabile o che presenta un'elevata probabilità di coinvolgimento, in tempi brevi, direttamente dal fenomeno e dall'evoluzione dello stesso;
 - b) ZONA 2: area potenzialmente interessata dal manifestarsi di fenomeni di instabilità coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti o in cui l'intensità dei fenomeni è modesta in rapporto ai danni potenziali sui beni esposti. Per i fenomeni di inondazione che~~

interessano i territori di fondovalle e di pianura le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono identificate per il reticolo idrografico principale e secondario rispettivamente dalle seguenti zone:

e) ~~ZONA B-Pr in corrispondenza della fascia B di progetto dei corsi d'acqua interessati dalla delimitazione delle fasce fluviali nel Piano stralcio delle Fasce Fluviali e nel PAI: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni;~~

d) ~~ZONA I: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni.~~

~~Nelle aree di cui al presente comma deve essere predisposto dall'Autorità competente un sistema di monitoraggio per una puntuale definizione e valutazione della pericolosità dei fenomeni di dissesto, all'individuazione dei precursori di evento e dei livelli di allerta al fine della predisposizione dei piani di emergenza, di cui all'art. 1, comma 4, della L. 267/1998, alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle opere eventualmente realizzate. Le limitazioni d'uso del suolo attualmente operanti ai sensi della L. 445 del 9/7/1908, e della L. 61 del 30/03/1998, relative alle aree a rischio idrogeologico molto elevato, rimangono in vigore e non sono soggette alle misure di salvaguardia di cui al presente Piano.~~

~~3. Nella porzione indicata come ZONA 1 di cui al comma 2 sono esclusivamente consentiti:~~

~~a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;~~

~~b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti dalla L.R. 31/2002, senza aumenti di superficie e volume, salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle norme di legge~~

~~c) le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico dell'edificio o alla protezione dello stesso;~~

~~d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali;~~

~~e) gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;~~

~~f) gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni;~~

~~g) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.~~

~~Per gli edifici ricadenti nella ZONA 1 già gravemente compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli temporanei volti alla tutela della pubblica incolumità.~~

~~4. Nella porzione indicata come ZONA 2 sono esclusivamente consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma:~~

~~a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti dalla L.R. 31/2002;~~

~~b) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-funzionale, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;~~

~~c) la realizzazione di nuove attrezzature e infrastrutture rurali compatibili con le condizioni di dissesto presente; sono comunque escluse le nuove residenze rurali;~~

~~d) gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali.~~

~~5. Ai fini del raggiungimento di condizioni di sicurezza per i complessi ricettivi turistici all'aperto esistenti, nonché per le costruzioni temporanee o precarie ad uso di abitazione nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, i Comuni sono tenuti a procedere a una verifica della compatibilità rispetto alle condizioni di pericolosità presenti. A seguito di tale verifica l'Amministrazione comunale è tenuta ad adottare ogni provvedimento di competenza atto a garantire la pubblica incolumità.~~

~~6. Gli Enti proprietari delle infrastrutture viarie soggette a rischio idrogeologico molto elevato procedono, qualora non abbiano già provveduto, agli approfondimenti conoscitivi e progettuali per la definizione degli interventi atti alla mitigazione del rischio presente.~~

~~Per tutto il periodo che intercorre fino alla realizzazione degli interventi di cui al precedente comma, gli stessi Enti pongono in atto ogni opportuno provvedimento atto a garantire l'esercizio provvisorio dell'infrastruttura in condizioni di rischio compatibile, con particolare riferimento alla tutela della pubblica incolumità. In particolare definiscono:~~

~~a) le condizioni di vigilanza, attenzione, allertamento ed emergenza correlate alla tipologia degli eventi idrologici e idrogeologici che possono comportare condizioni di rischio sull'infrastruttura;~~

~~b) le eventuali attrezzature di misura necessarie per l'identificazione delle condizioni di cui al comma precedente e la conseguente attuazione delle misure di emergenza;~~

~~c) le operazioni periodiche di sorveglianza e ispezione da compiere per garantire la sicurezza del funzionamento dell'infrastruttura;~~

~~d) le segnalazioni al pubblico delle condizioni di rischio presenti, eventualmente opportune per la riduzione dell'esposizione al rischio.~~

~~La Provincia, di concerto con gli enti competenti, provvederà ad aggiornare ed integrare l'elenco delle infrastrutture viarie soggette a rischio idrogeologico molto elevato ed a trasmetterlo all'Autorità di bacino del Fiume Po.~~

ART. 60 - MANUTENZIONE IDRAULICA E IDROGEOLOGICA, PRATICHE AGRICOLE E GESTIONE FORESTALE NELLE AREE IN DISSESTO

1. Il presente Piano ha l'obiettivo di promuovere gli interventi di manutenzione del territorio e delle opere di difesa, quali elementi essenziali per assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità ambientale e paesaggistica del territorio; in particolare di mantenere:

a) in buono stato idraulico e ambientale il reticolo idrografico, eliminando gli ostacoli al deflusso delle piene in alveo e in golena;

b) in buone condizioni idrogeologiche e ambientali i versanti;

c) in piena funzionalità le opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e idrogeologica e di garantire: la funzionalità degli ecosistemi; la tutela della continuità ecologica; la conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone.

2. Ai fini della salvaguardia e del ripristino delle condizioni di equilibrio del sistema idrogeologico e forestale, gli Enti competenti adottano i criteri e gli indirizzi di buona pratica agricola, funzionali a conseguire effetti di stabilizzazione e di consolidamento dei terreni e di riduzione dei deflussi di piena, attraverso una valorizzazione della realtà agricola diffusa sul territorio, in particolare per la difesa idraulica e idrogeologica, anche alla luce delle Linee guida di cui all'Allegato 12 alle Norme di PTCP 2010.

~~2. Gli interventi di manutenzione dei versanti e delle opere di consolidamento o protezione dai fenomeni di dissesto devono tendere al mantenimento di condizioni di stabilità, alla protezione del suolo da fenomeni di erosione accelerata e instabilità, al trattenimento idrico ai fini della riduzione del deflusso superficiale e dell'aumento dei tempi di corrivazione. In particolare privilegiano il ripristino di boschi, la ricostituzione di boschi degradati e di zone umide, i reimpianti, il cespugliamento, la semina di prati e altre opere a verde. Sono inoltre effettuati in maniera tale~~

~~da non compromettere le funzioni e le caratteristiche naturali degli ecosistemi e quelle paesistico-ambientali proprie dell'ambito di intervento.~~

- ~~3. Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici nelle reti di scolo artificiali, le aree di rispetto lungo i canali consortili sono estese fino a 5 metri.~~
- ~~4. Nella definizione di Programmi di intervento in agricoltura e nella gestione forestale sono considerati prioritari interventi finalizzati a:
 - a) migliorare il patrimonio forestale esistente;
 - b) governare l'instaurarsi delle successioni naturali in atto nei terreni abbandonati dall'agricoltura e garantire l'equilibrio bosco-radura nelle aree ad alto grado di boscosità;
 - c) monitorare e controllare le successioni naturali al fine di evitare condizioni di dissesto conseguenti all'abbandono;
 - d) gestire e realizzare le adeguate sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali;
 - e) incrementare la forestazione naturalistica lungo le aste fluviali;
 - f) mantenere una opportuna copertura erbacea nelle colture specializzate collinari (viticoltura e frutticoltura);
 - g) realizzare interventi coordinati di tipo estensivo (forestazione ed inerbimenti) a completamento di opere o interventi di tipo intensivo;
 - h) realizzare interventi intensivi, ove possibile, attraverso le tecniche di ingegneria naturalistica;
 - i) conseguire effetti di stabilizzazione e consolidamento dei terreni, anche mediante azioni di natura agro-ambientale e forestale.~~
- ~~5. Ai fini della salvaguardia e del ripristino delle condizioni di equilibrio del sistema idrogeologico e forestale, gli Enti competenti adottano i criteri e gli indirizzi di buona pratica agricola, funzionali a conseguire effetti di stabilizzazione e di consolidamento dei terreni e di riduzione dei deflussi di piena, attraverso una valorizzazione della realtà agricola diffusa sul territorio, in particolare per la difesa idraulica e idrogeologica, anche alla luce delle Linee guida di cui all'Allegato 12 alle Norme di PTCP.~~

ART. 61 - PROCEDURE A FAVORE DELLA RILOCALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI IN AREE IN DISSESTO

1. Il Comune, in sede di formazione del PSC o mediante l'adozione di apposite varianti al PSC, può individuare ambiti di nuovo insediamento, nei quali favorire il trasferimento degli insediamenti siti nei territori interessati dai dissesti come cartografati nelle tavv. di progetto del PSC. Negli strumenti di pianificazione esecutiva comunale tali operazioni di trasferimento sono dichiarate di pubblica utilità. I trasferimenti possono essere operati con convenzioni che assicurino le aree e i diritti edificatori già spettanti ai proprietari. Le aree relitte devono essere trasferite al demanio pubblico libere da immobili. Il PSC promuove azioni/progetti incentivanti per la delocalizzazione degli immobili eventualmente presenti nelle zone di cui sopra, in coerenza con la normativa vigente in materia e con le modalità previste dall'art.18 bis del PAI.

TITOLO V – FASCE FLUVIALI E RISCHIO IDRAULICO

ART. 62 - FINALITÀ GENERALI, AMBITO TERRITORIALE ED EFFETTI

1. Il presente Piano, recepisce ed integra, nelle tavv. P2 e P3, la delimitazione delle Fasce Fluviali del PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in conformità a quanto definito nella Tav. P7 del PTCP.
2. Limitatamente alle fasce integrate o estese dal presente Piano, le prescrizioni di cui al presente titolo sono immediatamente vincolanti per le Amministrazioni, gli Enti pubblici ed i soggetti privati. Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati alla data di adozione del presente Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

ART. 63 - CLASSIFICAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI

1. Nella tav. P7 del PTCP e nelle tavole di progetto del PSC le Fasce Fluviali sono classificate come segue:
 - a) Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, come definita nell'Allegato 3 "Metodo di delimitazione delle fasce fluviali" Titolo II delle Norme di Attuazione del PAI, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena.
 - b) Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definita nell'Allegato 3 al Titolo II sopra richiamato. Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento). Il Piano indica con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio. Allorché dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera produce gli effetti di aggiornamento al presente Piano per il tracciato di cui si tratta.
 - c) Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento.

ART. 64 - FASCIA DI DEFLUSSO DELLA PIENA (FASCIA A)

1. Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.
2. Nella Fascia A sono vietate:
 - a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatto salvo quanto specificatamente ammesso dai successivi articoli;
 - b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti come definiti dalla legislazione vigente, ad eccezione del recupero ambientale;

c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);

d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;

e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;

f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere, fatto salvo quanto ammesso dal comma 3.

3. Sono per contro consentiti:

a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;

b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;

e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;

f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;

g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia.

h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;

i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito dalla legislazione vigente;

l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi della legislazione vigente (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati dalla legislazione) alla data di entrata in vigore del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico del fiume Po (PAI), limitatamente alla durata dell'autorizzazione o iscrizione stessa. Tale autorizzazione od iscrizione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del D.Lgs.22/1997.

m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

ART. 65 - FASCIA DI ESONDAZIONE (FASCIA B)

1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.
2. Nella Fascia B sono vietati:
 - a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invasore, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invasore in area idraulicamente equivalente;
 - b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dalla legislazione vigente, ad eccezione del recupero ambientale;
 - c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.
3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente articolo, comma 3:
 - a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
 - b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 delle NTA del PAI;
 - c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
 - d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le vigenti disposizioni di settore nazionali e regionali;
 - e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quando esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 38 bis delle NTA del PAI.
4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

ART. 66 - AREA DI INONDAZIONE PER PIENA CATASTROFICA (FASCIA C)

1. Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione ove occorra e in accordo con gli Enti competenti, ai sensi della L. 225 del 24/02/1992 e della L.R. 01/2005, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del PTCP. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.
2. Gli interventi di nuova costruzione ricadenti in detta fascia C devono essere comunicati, a carico degli attuatori, all'Ente gestore dei piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del territorio. Tale comunicazione deve contenere un estratto planimetrico in scala 1:10000 con l'ubicazione dell'intervento ed una indicazione previsionale della presenza di popolazione suddivisa in tre categorie: possibili residenti, possibili lavoratori e possibili avventori. Tale

previsione di stazionamento di popolazione deve essere fatta seguendo il principio di massima cautela. Nelle aree all'interno della fascia C sono da eseguire e rispettare gli indirizzi di cui al 5° comma del precedente art.56.

3. Il PTCP indica con apposito segno grafico nelle tavole P7 del PTCP, denominato "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", le opere idrauliche o le azioni programmate per la difesa del territorio. Allorché detti interventi saranno realizzati, il limite della Fascia B si intenderà coincidente con il tracciato dell'opera idraulica eseguita.
4. Nei territori ubicati in fascia C, ricompresi tra il "limite della Fascia C" stessa ed il "limite di Progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole P7 del PTCP, nei quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi della L 183/1989, al fine di minimizzare le condizioni di rischio, si applicano, fino alla avvenuta realizzazione delle opere o delle azioni di mitigazione, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, fatto salvo quanto altro previsto dalla L. 365/2000.
5. Qualora nella tav. P7 del PTCP siano rappresentati sia il suddetto "limite di Progetto tra la Fascia B e la Fascia C", sia il "limite della Fascia B", cioè con valutazione idraulica condotta nell'ambito del presente Piano, in tale porzione di territorio, i Comuni sono tenuti ad applicare, fino alla avvenuta realizzazione delle opere o azioni idrauliche di difesa del territorio, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B. Tale disposizione non si applica al caso in cui il "limite di Progetto tra la Fascia B e la Fascia C" sia esterno alla Fascia B esistente.
6. I futuri aggiornamenti delle Fasce B di progetto, mediante variante al PTCP, prevederanno l'ubicazione del limite di progetto per le sole categorie con richiesta di protezione elevata e molto elevata, alle quali corrispondono rispettivamente:
 - a) Aree a richiesta di protezione elevata: territorio urbanizzato, aree industriali e commerciali, reti stradali e ferrovie, discariche per rifiuti non pericolosi, impianti di trattamento di compostaggio/inceneritori, aree campeggio, impianti di depurazione;
 - b) Aree con richiesta di protezione molto elevata: siti industriali a rischio, aeroporti, discariche per rifiuti pericolosi.

ART. 67 - DEMANIO FLUVIALE E PERTINENZE IDRAULICHE E DEMANIALI

1. Il PTCP ed il presente Piano, in recepimento del PAI assumono l'obiettivo di assicurare la migliore gestione del demanio fluviale. A tal fine si rende necessario che le Regioni provvedano a trasmettere le risultanze delle attività di ricognizione, anche catastale, del demanio dei corsi d'acqua interessati dal presente Piano, nonché le concessioni in atto relative a detti territori, comprensive di scadenza, agli Enti territorialmente interessati per favorire la formulazione di programmi e progetti.
2. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L 37/1994, a partire dalla data di approvazione del Piano per l'Assetto idrogeologico (PAI), sono destinate esclusivamente al miglioramento della componente naturale della regione fluviale e non possono essere oggetto di sdemanializzazione.
3. Nei terreni demaniali ricadenti all'interno delle fasce A e B, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della suddetta legge, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale. I predetti progetti di gestione devono essere redatti in coerenza all'art. 32 comma 4 delle NTA del PAI.

ART. 68 - INVARIANZA ED ATTENUAZIONE IDRAULICA E COMPITI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

1. Il presente PSC in conformità al PTCP promuove su tutto il territorio comunale il principio dell'invarianza idraulica e favorisce gli interventi che affrontano la problematica nella

trasformazione urbanistica, per compensare gli effetti idraulici dell'impermeabilizzazione del suolo e della conseguente riduzione del tempo di corrivazione e aumento delle portate dei corsi d'acqua, in linea anche con quanto disposto dall'Autorità di bacino del fiume Po.

2. Nei territori che ricadono all'interno delle aree soggette a criticità idraulica, individuate nel PSC e, comunque, per quelle già censite dallo Studio dell'Autorità di Bacino "Sottoprogetto SP 1.4 - Rete idrografica minore naturale e artificiale", nonché dal PTCP "Aree storicamente inondate dal 1936 al 2006", di cui all'Allegato 6 del QC, il PSC, ai fini di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di tale acqua e al fine della corretta gestione del rischio idraulico, prescrive:
 - a) per gli ambiti di nuova urbanizzazione e per la realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità la realizzazione di un volume di invaso atto alla laminazione idraulica e/o l'adozione di idonei dispositivi di limitazione delle portate in uscita da collocarsi in ciascuna area di intervento a monte del punto di scarico dei deflussi nel corpo idrico recettore. Tali prescrizioni valgono per ogni intervento che determini una trasformazione delle condizioni preesistenti del sito sia in termini di morfologia che di permeabilità delle superfici;
 - b) per gli ambiti di riqualificazione di aree urbane già edificate, l'applicazione del principio dell'attenuazione idraulica, attraverso la riduzione della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall'area stessa, applicando una serie di interventi, sia di assetto dell'edificio o area oggetto di ristrutturazione, sia di manufatti idraulici o accorgimenti edilizi, in grado di ridurre la portata scaricata al recapito prodotta prima dell'intervento.
3. Gli impatti idraulici e le misure concrete di attuazione dei suddetti obiettivi dovranno essere analizzati nei rapporti per la valutazione ambientale o verifica di assoggettabilità dei progetti di nuove urbanizzazioni o infrastrutture per la mobilità, in particolar modo per i territori soggetti a criticità idraulica (Allegato 6 del QC del PTCP).

ART. 69 - MANUTENZIONE, REGIMAZIONE E DIFESA IDRAULICA, INTERVENTI DI RINATURAZIONE, PRATICHE AGRICOLE E GESTIONE FORESTALE

1. Il PTCP ed il presente PSC condividono l'obiettivo di promuovere gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di modificazione delle opere idrauliche allo scopo di mantenere la piena funzionalità delle opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e a garantire la funzionalità ecologica degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, la conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone; di migliorare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardando la vegetazione di ripa, con particolare riguardo alla varietà, alla tutela degli habitat caratteristici secondo le disposizioni di cui all'art. 5 delle Norme PTCP per l'attuazione della Rete Ecologica polivalente; di eliminare gli ostacoli al deflusso della piena in alveo e in golena.
2. Gli interventi di manutenzione idraulica possono prevedere l'asportazione di materiale litoide dagli alvei, in accordo con quanto disposto all'art. 97, lettera m) del R.D. 25/07/1904, n. 523, se finalizzata esclusivamente alla conservazione della sezione utile di deflusso, al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture, nonché alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e alla tutela e al recupero ambientale.
3. I criteri, gli indirizzi e le prescrizioni di progettazione degli interventi di manutenzione e di formulazione dei programmi triennali sono contenuti nella Direttiva tecnica dell'Autorità di bacino, che si intendono in questa sede richiamate, con particolare riferimento per quanto riguarda le specifiche di progettazione degli interventi di manutenzione che comportino asportazione di materiali inerti dall'alveo.
4. Nel caso in cui gli interventi di sistemazione dell'alveo prevedano, unitamente o meno alla realizzazione di opere, l'asportazione di materiali inerti dall'alveo inciso o di piena, il progetto deve contenere anche la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre, che dovranno comunque essere commisurate alle effettive condizioni di rischio. Qualora gli interventi non siano a carattere locale ma estesi a un tratto di dimensioni significative e comportino l'asportazione di quantità rilevanti di materiali inerti, il progetto di intervento deve valutare le condizioni di assetto

morfologico, idraulico, naturalistico e paesaggistico dell'intero tronco interessato, con particolare riferimento al bilancio del trasporto solido interessante il tronco stesso.

5. Nelle Fasce A e B di cui agli artt. 64 e 65 delle presenti Norme sono promossi gli interventi finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, anche attraverso l'acquisizione di aree da destinare al demanio, il mancato rinnovo delle concessioni in atto non compatibili con le finalità del Piano, la riattivazione e la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona attraverso interventi di rinaturazione ed in coerenza con quanto disposto dall'art. 5 delle Norme PTCP ai fini dell'attuazione della Rete Ecologica polivalente.
6. Ogni intervento di rinaturazione previsto all'interno delle fasce A e B di cui al precedente comma deve essere definito tramite un progetto e sottoposto ad apposita autorizzazione amministrativa dall'Autorità competente come definita dalla Regione. Ai fini dell'adozione del provvedimento, l'Amministrazione competente trasmette il Progetto all'Autorità di Bacino la quale, ai sensi della vigente normativa, esprime una valutazione tecnica vincolante di compatibilità del progetto alle finalità del PAI. Gli interventi di rinaturazione suddetti devono essere conformi ai criteri, indirizzi e prescrizioni tecniche contenute nella "Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione di cui all'art. 36 delle Norme del PAI". Le disposizioni contenute nella Direttiva sostituiscono, limitatamente alle parti contrastanti, quelle della "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del Po" allegata alle Norme di attuazione del PAI.
7. I progetti e gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione ricadenti nei territori di aree protette devono essere predisposti e realizzati di concerto con l'ente gestore.
8. Qualora gli interventi di cui al comma 6 prevedano l'asportazione di materiali inerti, i progetti devono contenere la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre e la comprovata indicazione circa la condizione giuridica dei terreni interessati, precisando se gli stessi fanno parte o meno del demanio pubblico. Gli interventi di rinaturazione che comportano asportazione di materiali litoidi, di cui all'art. 3, comma 6 lettera b) della "Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione di cui all'art. 36 delle Norme del PAI" devono essere considerati nell'ambito dei Piani di settore o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali relative alle attività estrattive anche a titolo di contributo di volumi al fabbisogno programmato, siano essi realizzati su terreni privati o su terreni demaniali.
9. Le zone ad utilizzo agricolo e forestale all'interno delle Fasce A e B di cui agli artt. 64 e 65 sono qualificate come zone sensibili dal punto di vista ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni dell'U.E. e possono essere soggette alle priorità di finanziamento previste a favore delle aziende agricole insediate in aree protette da programmi regionali attuativi di normative ed iniziative comunitarie, nazionali e regionali, finalizzati a ridurre l'impatto ambientale delle tecniche agricole e a migliorare le caratteristiche delle aree coltivate.
10. Le aree comprese nelle Fasce A e B sono considerate prioritarie per le misure di intervento volte a ridurre le quantità di fertilizzanti, fitofarmaci e altri presidi chimici; a favorire l'utilizzazione forestale, con indirizzo a bosco, dei seminativi ritirati dalla coltivazione ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate.

ART. 70 - OPERE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO

1. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 64 e 65 (Fascia di deflusso e Fascia di esondazione), all'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modificano i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo.
2. A tal fine, i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all'Autorità di bacino, secondo quanto previsto dall'apposita direttiva in materia.

3. Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui all'apposita Direttiva dell'Autorità di bacino.

ART. 71 - DISPOSIZIONI PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E PER GLI INTERVENTI EDILIZI

1. Il Comune, in sede di formazione e adozione del RUE e del POC o di loro varianti, è tenuto a recepire le delimitazioni di cui alla tav. P7 del PTCP e delle Tavv. P1 e P3 del PSC ed a conformare, conseguentemente, le sue previsioni. In tale sede, gli strumenti urbanistici comunali, possono fare coincidere i limiti delle Fasce A, B e C di cui sopra, con elementi fisici rilevabili alla scala di maggior dettaglio dello strumento comunale rispettandone comunque l'unitarietà. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali di cui al presente comma prevalgono le delimitazioni riportate nelle tavv. P7 del PTCP e nelle Tavv. P1 e P3 del PSC.
2. All'interno del territorio urbanizzato, qualora interessato dalla Fascia A o B, l'Amministrazione Comunale è tenuta a valutare, d'intesa con la Provincia le condizioni di rischio, provvedendo qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.
3. Nei territori della Fascia A, evidenziata negli elaborati cartografici di PSC, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dalla L.R. 31/2002, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.
4. Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:
 - a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
 - b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
 - c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.
5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 70.

ART. 72 - PROCEDURE A FAVORE DELLA RILOCALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI IN AREE A RISCHIO IDRAULICO

1. Il Comune, in sede di formazione del PSC o mediante l'adozione di apposite varianti al PSC, può individuare ambiti di nuovo insediamento, nei quali favorire il trasferimento degli insediamenti ricadenti all'interno delle Fasce A e B. Negli strumenti di pianificazione esecutiva comunale tali operazioni di trasferimento sono dichiarate di pubblica utilità. I trasferimenti possono essere operati con convenzioni che assicurino le aree e i diritti edificatori già spettanti ai proprietari. Le aree relitte devono essere trasferite al demanio pubblico libere da immobili.

Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale promuovono azioni/progetti incentivanti per la delocalizzazione degli immobili eventualmente presenti nelle zone di cui sopra, in coerenza con la normativa vigente in materia e con le modalità previste dall'art.18 bis del PAI.

TITOLO VI - PREVENZIONE E NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

ART. 73. RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO E MICROZONAZIONE SISMICA

- ~~1. La “Carta degli effetti attesi” (tav.P10) ha l’obiettivo di perseguire la riduzione del rischio sismico e di agevolare gli adempimenti dei Comuni in materia, definendo gli scenari di pericolosità sismica locale, identificando le parti di territorio suscettibili di effetti di sito e di altri tipi di effetti locali, in coerenza con la metodologia e le disposizioni nazionali e regionali in materia.~~
- ~~2. Il presente Piano prevede tre livelli di approfondimento in conformità alle disposizioni in materia di prevenzione del rischio sismico e di microzonazione sismica, a seconda delle finalità e delle applicazioni, nonché degli scenari di pericolosità locale. Le indagini effettuate, per il livello di approfondimento in capo al PSC, nella Relazione Geologica Sismica che indica il livello di approfondimento eseguito, le indagini effettuate ed i risultati ottenuti, lo studio geologico sismico corredato da una Cartografia di microzonazione sismica semplificata, costituiscono riferimento tecnico per i tre livelli di approfondimento di cui agli Allegati alla Del.A.L. n.112/2007 “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”.~~
- ~~3. Il PSC, in coerenza degli esiti delle valutazioni operate nello studio geologico sismico, per le parti del territorio che risultano maggiormente esposte a pericolosità sismica, fornisce per gli ambiti di trasformazione con apposite schede d’ambito, prescrizioni e indirizzi necessari alla progettazione degli strumenti urbanistici comunali (POC e RUE) ai quali compete la disciplina attuativa delle trasformazioni del territorio considerato.~~
- ~~4. Le indagini realizzate negli approfondimenti comunali possono fornire anche indicazioni per la scelta localizzativa degli edifici, loro tipologia e per la progettazione preliminare degli interventi. Restano ferme le indagini e gli studi integrativi richiesti per la progettazione e la realizzazione delle opere.~~
- ~~5. Per l’attuazione degli interventi relativi agli ambiti di cui alle schede del PSC allegate alle presenti Norme, si dovrà ottemperare alle prescrizioni specifiche inserite nelle schede di microzonazione sismica contenute nelle schede di analisi di fattibilità geologica — azione sismica degli ambiti e nella Valsat e che in sede di POC vengano definiti, in riferimento ai livelli di pericolosità sismica locale, di cui a specifico elaborato, i livelli di vulnerabilità ed esposizione urbana nonché di rischio d’ambito, dettandone le più opportune norme di prevenzione antisismica urbanistica. Tali norme saranno indicativamente basate sui seguenti parametri: altezza massima periodo fondamentale edifici, utilizzazione territoriale e fondiaria, distanze: tra edifici e da confini stradali, larghezza stradale, dotazioni, geometrie e logistica di parcheggi e di verde, geometrie di tali spazi pubblici, caratteristiche costruttive e logistiche delle infrastrutture a rete.~~
- ~~6. Altri aspetti relativi all’approfondimento di analisi delle problematiche sismiche, di verifica di fattibilità e di specificazione di modalità di intervento dovranno essere oggetto di elaborazioni tecniche da sviluppare nell’ambito del POC.~~

ART. 73. DEFINIZIONI E FINALITA’

- 1. La riduzione del rischio sismico è un obiettivo strutturale della pianificazione urbanistica. Sono elementi di riferimento per la riduzione del rischio sismico sia gli studi di Microzonazione sismica (MS).**
- 2. La microzonazione sismica è la suddivisione dettagliata del territorio in base al comportamento dei terreni durante un evento sismico e dei conseguenti possibili effetti locali del sisma. Essa costituisce un supporto fondamentale per gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e per la loro attuazione, al fine di:**

-indirizzare le scelte insediative verso le aree a minore pericolosità sismica e/o all'utilizzo di tipologie edilizie a minor vulnerabilità rispetto ai possibili effetti locali;

-assicurare che la progettazione esecutiva delle opere ne realizzi la resistenza e le condizioni di sicurezza.

3. Gli studi di 1° e di 2° livello di approfondimento sono stati realizzati, in considerazione della distribuzione delle aree urbanizzate principali e delle principali infrastrutture. Nelle aree di seguito elencate: Sologno, Cervarolo, Gova, Garfagno, Costabona, Case Balocchi, Costalta, Febbio, La Romita, Minozzo, Cerrè, San Bartolomeo, Santonio, Villa Minozzo, Razzolo, Ca' Nuova – Ca' Vecchia, Riparotonda, Ca' Pelati Coriano, Civago, Monte Orsaro, Morsiano, Sonareto – Carniana, Gazzano, Novellano sono stati sviluppati gli approfondimenti di 2° livello. All'interno di questi ambiti sono presenti sia le aree urbanizzate che quelle suscettibili di trasformazioni urbanistiche. In relazione a quanto indicato sullo strumento urbanistico generale ed in conformità e coerenza con quanto stabilito dagli indirizzi regionali in materia.
4. Gli studi di Microzonazione Sismica concorrono alla definizione delle scelte di Piano rappresentando un riferimento necessario per la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale preventiva; forniscono indicazioni sui limiti e condizioni della pianificazione comunale ai fini della riduzione del rischio sismico nell'attuazione delle previsioni urbanistico-edilizie.

ART. 73 BIS. ELABORATI DI RIFERIMENTO

1. Sono elaborati di riferimento per la riduzione del rischio sismico gli studi sulla risposta sismica locale e microzonazione sismica, come di seguito identificati:

-Relazione illustrativa

-e le seguenti cartografie:

-1° Livello di approfondimento

-“Carta delle indagini pregresse e nuove (Tavv. P 9, scala 1:10.000)”;

-“Carta lito-morfologica (Tavv. P10, scala 1:10.000)”;

- “Sezioni geologiche (Tav. P11, scala 1:5.000)”;

-“Carta delle Frequenze naturali dei terreni (Tav. P13, scala 1:5.000)”

-“Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS)” (Tavv. P12, scala 1:10.000)

La “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS)” individua le zone a comportamento equivalente in occasione di sollecitazione sismica come: zone stabili, zone stabili suscettibili di amplificazione locali, zone suscettibili di instabilità e forme di superficie ed individua gli elementi morfologici che possono amplificare il moto sismico per effetti della topografia.

-“Carta dei livelli di approfondimento” (Tavv. P17, scala 1:10.000)

-2° Livello di approfondimento

-Carta delle Velocità equivalente onde di taglio (VsH e Vs30; Tav. P15 scala 1:5.000);

-Carta di Microzonazione sismica : Fattori di amplificazione (Tav. P16, scala 1:5.000).

In particolare la Carta dei Fattori di amplificazione, Microzonazione sismica (MS), redatta con riguardo alle zone ricomprese nei perimetri delle aree di indagine, elencati al precedente art. 73 punto 3, individua le aree (microzone) a comportamento sismico equivalente definite in base alle condizioni stratigrafiche e topografiche locali,

individuando l'amplificazione sismica attesa, fattore di amplificazione per effetti della topografia.

Le microzone sono caratterizzate come: zone stabili; zone stabili suscettibili di amplificazioni locali; zone suscettibili di instabilità.

2. I valori dei fattori di amplificazione individuati per le microzone (F.A. PGA ed F.A. IS compresi negli intervalli 0.1-0.05sec e 0.5-1sec) evidenziano comportamenti di risposta sismica sensibilmente differenziati in rapporto al contesto geo-morfologico di riferimento, allo spessore di copertura ed al tipo di substrato geologico localmente individuati.
3. In cartografia è altresì indicata la presenza di versanti con pendenza maggiore di 15°, in quanto costituiscono, per areali definiti, amplificazioni locali per effetti della topografia.
4. Costituisce riferimento per la progettazione attuativa ed esecutiva anche la tavola "Carta delle frequenze naturali dei terreni (f0).
5. In relazione all'applicazione delle presenti norme, restano ferme tutte le disposizioni condizionanti la trasformazione d'uso dei suoli di cui al presente Piano, o definite da Piani sovraordinati.

ART. 73 TER. DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO: MICROZONAZIONE SISMICA.

1. Disposizioni generali:

- a) Le cartografie di riferimento per l'applicazione delle presenti norme nella pianificazione urbanistica e regolamentare, sono quelle descritte al precedente art. 73 bis. La cartografia dei livelli di approfondimento distingue sull'intero territorio comunale differenti aree sulla base degli effetti locali attesi in caso di evento sismico, individuando le parti in cui sono prescritti approfondimenti di secondo livello, di terzo livello e gli studi che devono essere effettuati. Nel territorio compreso nei perimetri delle aree di indagine, la microzonazione sismica ha già realizzato il secondo livello di approfondimento con determinazione dei Fattori di Amplificazione.

Nelle carte di Piano sono altresì evidenziati gli areali interessati da frane attive, le aree a rischio idrogeologico molto elevato e i depositi di versante con pendenza >15°.

- b) Il terzo livello di approfondimento è sempre e comunque prescritto per la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico, indipendentemente dalla zona/area in cui l'intervento edilizio ricade.
 - c) Costituisce riferimento per la progettazione attuativa ed esecutiva anche la tavola "Carta delle frequenze naturali dei terreni" (Tav. P13, scala 1:5.000)
 - d) In relazione all'applicazione delle presenti norme, restano ferme tutte le disposizioni condizionanti la trasformazione d'uso dei suoli di cui al presente Piano, o definite da Piani sovraordinati.
2. Riduzione del rischio sismico – "Carta delle frequenze naturali dei terreni" (Tav. P13, scala 1:5.000) e "Carta di Microzonazione sismica di 2° Livello- fattori di amplificazione", Tav. P16 scala 1:5.000:
- a) Gli studi di microzonazione sismica hanno realizzato il 2° livello di approfondimento per le aree elencate nell'Art. 73 punto 3; nelle zone instabili e potenzialmente instabili sono previsti approfondimenti di 3° livello.

ART. 73 QUATER. RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO.

1. In funzione degli effetti attesi e dei conseguenti studi e livelli di approfondimento richiesti, sono riferiti alle seguenti aree:

Zone stabili

studi richiesti: indagini per caratterizzare Vs; in caso Vs \geq 800m/s, nessuna ulteriore indagine; in caso Vs < 800 m/s, valutazione del coefficiente di amplificazione correlato alle caratteristiche litologiche e stratigrafiche;
microzonazione sismica: non richiesta nel primo caso, secondo livello di approfondimento nel secondo caso.

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali aree con substrato subaffiorante con Vs < 800 m/sec

effetti attesi: amplificazione stratigrafica;
studi richiesti: valutazione del coefficiente di amplificazione dovuto alle caratteristiche litologiche;
microzonazione sismica: secondo livello di approfondimento.

Zone stabili con presenza di depositi alluvionali, lacustri, conoidi

effetti attesi: amplificazione litostratigrafia, cedimenti, densificazione;
studi richiesti: valutazione del coefficiente di amplificazione dovuto alle caratteristiche litologiche;
microzonazione sismica: secondo livello di approfondimento; III° livello di approfondimento in presenza di categoria del suolo di fondazione S1 ed S2 (DM/2008) .

Zone stabili con presenza di depositi detritici di versante periglaciali – eolici aventi pendenza < 15° con spessori non variabili orizzontalmente

effetti attesi: amplificazione stratigrafica, densificazione, cedimenti;
studi richiesti: valutazione del coefficiente di amplificazione correlato alle caratteristiche litologiche e stratigrafiche;
microzonazione sismica: secondo livello di approfondimento nel primo caso, approfondimenti di III° livello nei casi di densificazione – cedimenti, di terreni a medio-bassa consistenza, di spessori fortemente variabili in senso orizzontale.

Zone suscettibili di amplificazione per caratteristiche topografiche

effetti attesi: amplificazione stratigrafica e per effetti della topografia che possano indurre instabilità dei versanti;
studi richiesti: valutazione del coefficiente di amplificazione topografico e indagini per caratterizzare Vs; in caso Vs \geq 800 m/s è richiesta la sola valutazione del coefficiente di amplificazione dovuto alle caratteristiche topografiche; in caso Vs < 800 m/s è richiesta la valutazione del coefficiente di amplificazione dovuto sia alle caratteristiche litologiche che a quelle topografiche;
La valutazione dell'amplificazione topografica deve essere effettuata anche nelle aree prossime ai bordi superiori di scarpate o poste a quote immediatamente superiori agli ambiti soggetti ad amplificazione per caratteristiche topografiche.
Microzonazione sismica: secondo livello di approfondimento, in funzione delle condizioni geomorfologiche locali interessate; valutazione del coefficiente di amplificazione per effetti della topografia, approfondimenti di terzo livello nel caso siano presenti condizioni potenzialmente instabili o di instabilità.

2. Nelle zone suscettibili di instabilità, che sono costituite dall'insieme delle aree

potenzialmente instabili con presenza di corpi di frana o depositi detritici di versante aventi pendenza \geq 15°

potenzialmente instabili interessate da intensa fratturazione (zone cataclastiche o milonitiche, ecc.);

a rischio idrogeologico molto elevato (EX PS267)

caratterizzate da zone carsificate: doline, cavità sepolte, ecc...;

caratterizzate da forme e/o elementi sepolti, zona valli strette, zone di ex cava, depositi antropici;

caratterizzazione da depositi alluvionali attuali e subattuali (terrazzi: b-b1);

caratterizzazione da erosione canalizzata: calanchi, fossi e rii.

Sono sempre prescritti approfondimenti di Microzonazione Sismica di terzo livello e gli studi, come di seguito indicato:

Aree potenzialmente instabili con presenza di corpi di frana o depositi detritici di versante aventi pendenza $\geq 15^\circ$ e/o spessore fortemente variabile orizzontalmente:

effetti attesi: amplificazione stratigrafica, instabilità dei versanti;

studi richiesti: valutazione del coefficiente di amplificazione dovuto alle caratteristiche litologiche e stratigrafiche, valutazione del grado di stabilità del versante con metodo pseudostatico o dinamico.

Aree potenzialmente instabili interessate da intensa fratturazione (zone cataclastiche o milonitiche, ecc.):

effetti attesi: amplificazione stratigrafica, cedimenti differenziali, potenziale instabilità dei versanti;

studi richiesti: valutazione del coefficiente di amplificazione dovuto a variazione laterale e verticale del grado di rigidità delle rocce, stima dei cedimenti, valutazione del grado di stabilità dei versanti in condizioni statiche e dinamiche con metodo pseudostatico o dinamico.

Aree caratterizzate da depositi alluvionali o conoidi torrentizie, attuali e subattuali:

effetti attesi: amplificazione stratigrafica instabilità per erosione, potenziale densificazione;

studi richiesti: valutazione del coefficiente di amplificazione dovuto alle caratteristiche litologiche e stratigrafiche, stima dei cedimenti, densificazione, valutazione del grado di stabilità con metodo pseudostatico o dinamico in presenza di scarpate di terrazzamento.

Aree caratterizzate da forme erosive: calanchi, incisioni canalizzate in evoluzione:

effetti attesi: amplificazione stratigrafica e instabilità dei versanti;

studi richiesti: valutazione del coefficiente di amplificazione dovuto a caratteristiche litologiche e stratigrafiche, valutazione del grado di stabilità dei versanti con metodo pseudostatico o dinamico.

Aree caratterizzate da zone carsificate: doline, cavità sepolte:

effetti attesi: amplificazione stratigrafica, cedimenti, instabilità di versante ed al fondo;

studi richiesti: la valutazione deve tenere conto della presenza delle cavità e delle forme sepolte o ipogee che possono determinare effetti e cedimenti differenziali, instabilità;

Aree caratterizzate da forme e/o elementi sepolti, zona valli strette e Aree caratterizzate da riporti antropici, aree di cava ed ex cava:

effetti attesi: amplificazione stratigrafica per caratteristiche litologiche e variabilità laterale della morfologia del substrato, densificazione, cedimenti differenziali;

studi richiesti: la valutazione deve tenere conto delle condizioni litostratigrafiche e della variabilità della morfologia del substrato roccioso, stima della densificazione e cedimenti, valutazione del grado di stabilità con metodo pseudostatico o dinamico.

ART. 73 QUINTES. RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO: CARTA DEI FATTORI DI AMPLIFICAZIONE - MICROZONAZIONE SISMICA II° LIVELLO, SCALA 1/5.000.

1. Nel territorio interno alle zone individuate come aree di indagine gli studi di microzonazione sismica hanno già realizzato il secondo livello di approfondimento; in cartografia sono evidenziate le parti di territorio in cui sono richiesti approfondimenti per verifiche di stabilità, per densificazione o cedimenti, per le quali sono prescritti approfondimenti di terzo livello.
2. Al fine di limitare gli effetti di un sisma, gli strumenti attuativi del piano devono garantire che gli interventi edilizi realizzino la minor interferenza tra Fattori di amplificazione (a) e Periodo di vibrazione dei fabbricati (b), avendo considerazione a quanto segue:
 - a) Per i fabbricati che presentano periodo di vibrazione superiore a 1.0 s sono da sviluppare approfondimenti mediante analisi di dettaglio della risposta sismica locale: terzo livello di approfondimento.
 - b) Fattori di amplificazione stratigrafica La cartografia delimita zone per classi di valori stimati di amplificazione stratigrafica del moto sismico secondo l'incremento progressivo dell'azione sismica in funzione dei valori di amplificazione (P.G.A. e Intensità di Housner - IS nei periodi compresi tra 0,1–0,5sec e tra 0,5–1sec).
3. Sono in appendice indicate le tipologie di fabbricati in rapporto ai periodi di vibrazione degli stessi¹

ART. 73 SESSIES. RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO: FREQUENZE NATURALI DEI TERRENI.

1. La "Carta delle frequenze naturali dei terreni (f_0)", individua differenti classi di frequenza naturale dei terreni che costituiscono il riferimento per la Pianificazione attuativa e per le Norme tecniche di attuazione/Regolamenti urbanistici edilizi, al fine di evitare, in caso di sisma, il fenomeno di doppia risonanza.
2. Nella generalità dei casi in cui siano da sviluppare verifiche di stabilità è fortemente raccomandato l'utilizzo - come valori minimi dei valori dei fattori di amplificazione (P.G.A.) riportati sulla "Carta di Microzonazione sismica (MS) - Fattori di amplificazione" (Tav. 7.1-

-
- 1. Per quanto di seguito esposto si fa riferimento al metodo di Analisi lineare statica previsto dalle vigenti NTC 2008 punto 7.3.3.2):
 - Periodo fondamentale di vibrazione per macro-tipologie di fabbricati:
 - Fabbricati aventi periodo di vibrazione compreso nell'intervallo 0,1 - 0,3 sec (ricadono in questo intervallo le tipologie edilizie prevalenti nel settore "civile" realizzate con qualsiasi tipologia costruttiva, aventi max 3 ÷ 4 piani) (
 - Fabbricati aventi periodo di vibrazione compreso nell'intervallo 0,3 - 0,5 sec (ricadono in questo intervallo le più comuni strutture a telaio in cls aventi 4-6 piani, e per estensione anche le prefabbricate tipiche del settore produttivo-manifatturiero commerciale/industriale aventi altezza sottotrave inferiore a otto metri).
 - Fabbricati aventi periodo di vibrazione compreso nell'intervallo 0,5 -1,0 sec (ricadono in questo intervallo le tipologie edilizie a torre tipicamente realizzate a telaio in cls aventi oltre 5 piani, e per estensione magazzini verticali e manufatti alti e stretti quali silos, torri dell'acquedotto, ecc.)
 - Per i fabbricati che presentano periodo di vibrazione superiore a 1,0 sec sono da sviluppare approfondimenti mediante analisi di dettaglio della risposta sismica locale.

7.2, scala 1:5.000). Tali valori potranno essere rideterminati con analisi di risposta sismica locale.

TITOLO VII – TUTELA QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

ART. 74 - DISPOSIZIONI GENERALI E ARTICOLAZIONE DELLE NORME INERENTI LA TUTELA DELLA RISORSA IDRICA

1. ~~Nel quadro della legislazione vigente in materia di tutela quali – quantitativa delle acque ed in conformità al PTA regionale, il PTCP individua nell'Allegato B della Relazione generale:~~
 - a) ~~obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei;~~
 - b) ~~obiettivi di qualità per i corpi idrici a specifica destinazione;~~
 - c) ~~obiettivi di tutela quantitativa attraverso l'equilibrio del bilancio idrico ed il mantenimento del deflusso Minimo Vitale (DMV) nei corsi d'acqua.~~
2. ~~Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra e conformemente alle funzioni ivi assegnate dal PTA, il PTCP definisce indirizzi, direttive e prescrizioni articolate in:~~
 - a) ~~Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici;~~
 - b) ~~Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità per specifica destinazione;~~
 - c) ~~Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica;~~
 - d) ~~Misure di tutela per le zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola e disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica;~~
 - e) ~~Disciplina per la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;~~
 - f) ~~Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica;~~
 - g) ~~Misura per la valorizzazione del Torrente Crostolo.~~
3. ~~L'attuazione del PTCP avviene attraverso:~~
 - a) ~~l'applicazione delle disposizioni immediatamente efficaci e delle disposizioni riguardanti gli ambiti territoriali da assoggettare a specifiche forme di tutela secondo quanto stabilito dalle Norme di PTCP, e dagli altri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica generali e settoriali a seguito del loro adeguamento al PTA e al medesimo PTCP;~~
 - b) ~~la realizzazione di opere finalizzate alla tutela della risorsa idrica e all'utilizzo razionale della medesima, secondo quanto previsto dall'art. 9 del PTA così come integrato dal D. Lgs. 152/06;~~
 - c) ~~specifici programmi attuativi provinciali:~~
 - 1) ~~"Programma bacini a basso impatto ambientale"~~
 - 2) ~~"Piano – programma di indirizzo" per i sistemi di gestione delle acque di prima pioggia di agglomerati~~
 - 3) ~~"Programma per la valorizzazione del Torrente Crostolo"~~
 - 4) ~~ulteriori Programmi ritenuti necessari per l'attuazione delle presenti Norme o a seguito degli esiti del monitoraggio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'art. 77 comma 3 delle norme di PTCP.~~
- 4.1. Il PSC in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee si adegua **al PTA regionale e** alle direttive e agli indirizzi del PTCP e fa proprie le prescrizioni contenute negli artt. 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86. In particolare il PSC prende atto delle seguenti disposizioni e prescrizioni:
 - 1) ~~Su tutto il territorio provinciale sono vietate le attività di:~~
 - a) ~~stoccaggio sul suolo, anche provvisorio, di fertilizzanti, come definiti all'art. 1 del D.Lgs 247/2006;~~

~~b) lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta, secondo la legislazione regionale vigente e relative direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori, fatta eccezione per l'accumulo a piè di campo prima della distribuzione di ammendanti (letame, ecc.) nel rispetto delle vigenti normative. Tali disposizioni devono essere recepite all'interno del Regolamento d'igiene comunale.~~

~~Fatte salve le ulteriori disposizioni di tipo sanitario e ambientale ed i controlli ivi previsti, ai fini di un complessivo monitoraggio della qualità delle risorse idriche sotterranee è fatto obbligo al Gestore del Servizio Idrico Integrato di effettuare il monitoraggio dei nitrati delle acque sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. Tale disposizione deve essere recepita nel Piano di Conservazione previsto all'art. 64 delle Norme del PTA.~~

2. L'attuazione del PTCP avviene attraverso:

a) l'applicazione delle disposizioni immediatamente efficaci e delle disposizioni riguardanti gli ambiti territoriali da assoggettare a specifiche forme di tutela secondo quanto stabilito dalle Norme di PTCP, e dagli altri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica generali e settoriali a seguito del loro adeguamento al PTA e al medesimo PTCP;

b) la realizzazione di opere finalizzate alla tutela della risorsa idrica e all'utilizzo razionale della medesima, secondo quanto previsto dall'art. 9 del PTA così come integrato dal D. Lgs. 152/06;

c) specifici programmi attuativi provinciali:

1) "Programma bacini a basso impatto ambientale"

2) "Piano - programma di indirizzo" per i sistemi di gestione delle acque di prima pioggia di agglomerati

3) "Programma per la valorizzazione del Torrente Crostolo"

4) ulteriori Programmi ritenuti necessari per l'attuazione delle presenti Norme o a seguito degli esiti del monitoraggio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'art. 77 comma 3 delle norme di PTCP.

3. ~~2)~~ Ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come aree destinate alla tutela qualitativa e quantitativa delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, sono individuate:

a) le aree di salvaguardia, distinte in:

1) zone di tutela assoluta delle captazioni e derivazioni;

2) zone di rispetto delle captazioni e derivazioni;

b) le zone di protezione, destinate alla tutela del patrimonio idrico, distinte in base all'art. ~~43~~ e ~~44~~ delle **alle norme del PTA in:**

~~1) zone di protezione delle acque sotterranee del territorio di pedecollina-pianura;~~

~~12) zone di protezione delle acque superficiali;~~

~~23) zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare-montano~~ **come specificato al successivo art.76.**

4. ~~3)~~ Per le zone di tutela assoluta e zone di rispetto, di cui al comma 1, lett. a), si applicano le delimitazioni e le vigenti disposizioni nazionali di cui all'art. 94 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e le norme di cui al Titolo II cap. 7 del PTA. Sono fatte salve le disposizioni più restrittive, e relative delimitazioni, inserite nei Piani urbanistici comunali.

5. 4) Gli obiettivi definiti per i corpi idrici di interesse (stazioni di monitoraggio di tipo AI, Allegato B della Relazione generale del PTCP), sono da ritenersi come “obiettivo guida”, e non obbligatori per il raggiungimento della classe assegnata.
6. 5) Il presente PSC, oltre a quanto specificato nei successivi articoli del presente Titolo, recepisce le seguenti direttive:
- a) assume gli obiettivi in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche del PTCP a riferimento per le scelte strategiche di assetto e di sviluppo al fine di perseguire l'uso sostenibile delle risorse idriche, prevenire e ridurre l'inquinamento, tutelare il valore ecologico dei corpi idrici e preservare gli ecosistemi;
 - b) ai fini della valutazione ambientale delle scelte di piano e del relativo monitoraggio, considera e valuta i fattori che incidono sugli aspetti qualitativi e quantitativi delle risorse idriche, in particolare valuta ~~la~~ domanda idrica prevista e la disponibilità di risorsa, a capacità ed efficienza del sistema fognario e depurativo e della rete scolante, gli impatti dei nuovi carichi urbanistici, anche relativamente alla riduzione della permeabilità del suolo ed agli effetti sul reticolo di scolo.
7. 6) relativamente alla valutazione e progettazione degli interventi nel settore fognario-depurativo il PSC fa proprie le seguenti disposizioni, che devono altresì essere recepite nel POC e nel RUE, in relazione alle specifiche competenze:
- 1) negli ambiti di nuovo insediamento si promuove la separazione delle acque meteoriche a monte delle reti fognarie urbane, prevedendo il recapito in corpi recettori superficiali e/o sul suolo, nonché il riuso delle acque meteoriche raccolte dai tetti o da altre superfici impermeabilizzate scoperte non suscettibili di essere contaminate;
 - 2) in merito alla possibilità di realizzazione di sistemi di drenaggio urbano unitari o separati, la scelta va effettuata caso per caso e deve discendere da accurate valutazioni che dimostrino la presenza di vantaggi ambientali preponderanti di un sistema rispetto all'altro: il sistema separato è da privilegiarsi nel caso di aree destinate ad attività prevalentemente industriali, così come, in caso di nuove urbanizzazioni, in presenza di un corpo idrico superficiale per il recapito di acque meteoriche;
 - 3) per tutti i sistemi di drenaggio si dispone l'utilizzo di materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel tempo, curando in modo particolare il collegamento fra i manufatti (collettori/pozzetti di ispezione);
 - 4) occorre perseguire la disconnessione fra la rete idrografica naturale e/o rete di bonifica ed il reticolo fognario, permettendo il deflusso delle acque provenienti dall'area non urbanizzata a monte dell'agglomerato urbano in modo che non si verifichino interconnessioni con il sistema scolante urbano o, qualora non possibile, favorendo la deviazione delle acque provenienti dall'area non urbanizzata a monte del loro ingresso nell'agglomerato urbano.

ART. 75 - ZONE DI PROTEZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI

1. Per le “zone di protezione delle acque superficiali” valgono le disposizioni dell'art. 46 delle norme dal PTA come specificato ed integrato con le seguenti disposizioni **riportate nell'art. 83 delle norme di PTCP** finalizzate a ridurre gli scarichi diretti ed i dilavamenti nei corpi idrici ed a evitare la compromissione qualitativa delle risorse, **alle quali si rimanda**:
- ~~a) nelle aree non urbanizzate, ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici attuativi comunali vigenti o adottati alla data di adozione del PSC, e nelle aree che saranno destinate all'urbanizzazione in conformità al presente Piano, le misure per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica sono quelle riportate all'art. 46, comma 3, lett. B delle Norme del PTA regionale;~~

~~b) nelle aree già urbanizzate alla data di adozione del PTCP, valgono le disposizioni dell'art. 46, comma 3, lett. c delle Norme del PTA regionale;~~

~~e) in relazione ai sistemi di depurazione delle acque reflue, con riferimento ai nuclei isolati ed agli agglomerati urbani, anche di consistenza inferiore di 200 A.E., il Comune nel RUE, dovrà promuovere la realizzazione di sistemi di fitodepurazione, per l'abbattimento degli inquinanti;~~

~~d) dovrà essere applicata la disinfezione sui depuratori di potenzialità maggiore di 2.000 AE;~~

~~e) in sede di rilascio (o di rinnovo) dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in acque superficiali, è riservata all'Autorità competente la facoltà di valutare ed impartire limiti più restrittivi ed opportuni per il parametro E. Coli, ovvero di prevedere la realizzazione del comparto di disinfezione anche per impianti con potenzialità inferiore a 2000 AE;~~

~~f) in sede di rilascio (o di rinnovo) dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, l'Autorità competente dovrà valutare la possibilità di recapito degli scarichi al di fuori delle porzioni di bacino ricadente in zona di protezione attraverso l'allacciamento alla pubblica fognatura, o direttamente attraverso una modifica del collettore di scarico; in alternativa potranno essere richiesti, per attività comportanti scarichi contenenti germi patogeni, trattamenti di disinfezione. Per tutte le attività che originano scarico di acque reflue industriali in acque superficiali e con impianto di depurazione di potenzialità di oltre 1.000 AE (abitanti equivalenti), si prescrive il rispetto del limite massimo per l'azoto ammoniacale pari a 5mg/l;~~

~~g) al fine di limitare l'apporto di germi patogeni ed altre sostanze inquinanti alla risorsa idrica superficiale captata ad uso idropotabile, in coerenza con la Del.A.L. della Regione Emilia Romagna n.96/2007, la Provincia, nello svolgimento delle proprie funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, può prevedere specifiche prescrizioni, inerenti i sistemi e le modalità di distribuzione (limiti di portata, volumi massimi ammissibili per singolo spandimento), le sistemazioni idrauliche, la conduzione dei terreni e la tipologia colturale (lunghezza massima ammissibile degli appezzamenti, colture foraggere permanenti, fasce tampone arboree ed arbustive ad interruzione degli appezzamenti, ecc.);~~

ART. 76 - ZONE DI PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE IN TERRITORIO COLLINARE- MONTANO

1. Le "zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare-montano" comprendono:

a) le aree di ricarica, per le quali sono individuate:

- "rocce magazzino", in esito degli approfondimenti condotti in sede del presente Piano ai sensi dell'art. 48, comma 2 delle norme PTA.

- le aree di possibile alimentazione delle sorgenti.

b) le emergenze naturali della falda (sorgenti).

2. Fate salve le disposizioni delle norme del PTA regionale, per le aree di ricarica valgono le disposizioni di cui all'art. 82 comma 3, lettere a), b), c), d) punto 1 e d) punto 4 delle norme PTCP; per le aree di possibile alimentazione delle sorgenti valgono anche le disposizioni di cui all'art. 82 comma 4, lettere a), b), c), e) delle norme PTCP.

3. Nelle zone di protezione di cui alla lettera a) del precedente comma 1 al fine della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee utilizzate per scopo idropotabile, valgono le disposizioni elencate al 3° comma dell'art. 84 delle Norme di PTCP.

~~4. Ai fini dell'individuazione di risorse idriche potenzialmente sfruttabili a fini idropotabili e conseguente definizione di eventuali ulteriori "zone di riserva", la Provincia in collaborazione con il soggetto preposto all'organizzazione, regolazione e vigilanza del Servizio Idrico Integrato e con il coinvolgimento di Enti ed Aziende competenti in materia, avvalendosi del supporto del Gestore del Servizio Idrico Integrato, può condurre studi sulle aree delimitate come "Ambiti oggetto di approfondimento" della "Carta delle Rocce Magazzino" di cui alla tav. 2 dell'Allegato 15 della Relazione generale del Quadro Conoscitivo del PTCP.~~

5. ~~Ai sensi di quanto disposto dall'art. 164, comma 1, D.Lgs. 152/06, in materia di disciplina delle acque nelle aree protette, è compito degli enti gestori dei Parchi regionali, delle Riserve naturali regionali o altre aree protette di cui alla L.R. 6/2005, definire all'interno dei territori di competenza sentita l'Autorità di bacino le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate. L'individuazione di questi corpi idrici dovrà essere contenuta negli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione delle aree protette come definiti nella citata L.R. 6/2005.~~
6. ~~In coerenza con l'art. 97 del D. Lgs.152/2006, ai fini del rilascio della concessione di utilizzazione delle acque minerali e delle acque di sorgente, da parte dell'Autorità competente, dovrà essere dimostrato dal richiedente che non si verifichi interferenza sull'utilizzo delle acque erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse ed altresì nel rispetto del DMV del corpo idrico alimentato dalla risorsa oggetto di concessione.~~

ART. 77 - MISURE PER LA TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA IDRICA

1. L'insieme delle misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica ha l'obiettivo di assicurare gli usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche e l'equilibrio del bilancio idrico, in ottemperanza a quanto richiesto dal D.Lgs.152/06 **e s.m.i.**, ed è contenuto nel Titolo IV delle norme del PTA e nelle ulteriori disposizioni del presente articolo **di cui all'art. 85 delle norme di PTCP alle quali si rimanda.**
2. Rientrano nelle misure di cui al comma precedente:
- a) ~~l'applicazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV) ai sensi dell'art.51 delle norme del PTA, come specificato nel successivo comma;~~
 - b) ~~la misura bacini di accumulo a basso impatto ambientale del successivo comma 4;~~
 - c) ~~le misure generali e per i settori civile, produttivo industriale/commerciale, e agricolo, di cui al successivo comma 5;~~
 - d) ~~le misure previste nei Piani di Conservazione dei Consorzi di Bonifica di cui all'art. 68 delle norme del PTA, come specificato dal successivo comma 6;~~
 - e) ~~le misure previste al comma 7 dell'art. 85 delle norme del PTCP, dettagliate nel successivo comma 7, da recepirsi negli strumenti di pianificazione urbanistica comunali;~~
 - f) ~~le ulteriori opere finalizzate alla tutela della risorsa idrica ed all'utilizzo razionale della medesima, secondo quanto previsto dall'art. 9 delle norme PTA, e le opere/interventi necessari a garantire la disponibilità idrica inseriti in strumenti di programmazione finanziaria nazionale, regionale e provinciale. Nell'ambito delle opere ed interventi atti a garantire la disponibilità di risorsa idrica, per la pianificazione provinciale e comunale sono prioritari gli interventi finalizzati a garantire la possibilità di prelievo di risorsa idrica dal Fiume Po e dai principali corsi d'acqua.~~
3. ~~Per le misure di cui al precedente comma 2 lett. a) valgono i seguenti riferimenti e disposizioni:~~
- a) ~~sui corsi d'acqua naturali deve essere garantito il mantenimento del deflusso minimo vitale. Per Deflusso Minimo Vitale (di seguito DMV) si intende la portata istantanea che in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua garantisce la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali;~~
 - b) ~~il Deflusso minimo vitale è costituito da una componente idrologica e da fattori correttivi che costituiscono la componente morfologica ambientale:~~
 - ~~- i valori di riferimento per il rispetto della componente idrologica del DMV sulle sezioni fluviali della Provincia di Reggio Emilia sono riportati nella tabella 23 dell'Allegato B alla Relazione generale di Piano;~~
 - ~~- i fattori costituenti la componente morfologica ambientale devono essere definiti secondo le disposizioni dell'art. 55 delle norme del PTA;~~

~~e) la misura volta all'applicazione del deflusso minimo vitale è attuata attraverso la concessione di acqua pubblica da parte dell'Autorità competente ai sensi dell'art. 56 delle norme del PTA;~~

~~d) per l'applicazione del DMV, modalità previste, obblighi derivanti, deroghe e monitoraggio sono valide le disposizioni stabilite dal Cap. I, Titolo IV delle norme del PTA regionale.~~

~~4. Per la misura di cui al precedente comma 2 lett. b) valgono le seguenti disposizioni:~~

~~a) i bacini di accumulo a basso impatto ambientale hanno lo scopo di compensare e di mitigare gli effetti del deficit idrico indotto dall'applicazione del deflusso minimo vitale (DMV) per i corpi idrici, nonché il deficit sulla falda, e di incrementare la disponibilità idrica a fini irrigui e plurimi. Allo stesso tempo, detti bacini svolgono la funzione di creare, ampliare e interconnettere zone a pregio naturalistico-ambientale e zone umide di cui al progetto di Rete Ecologica polivalente di livello provinciale di cui all'art. 5 delle norme del PTCP;~~

~~b) è individuata la misura bacini di accumulo a basso impatto ambientale nell'Allegato 10 alle norme del PTCP;~~

~~c) le condizioni tecnico-ambientali-territoriali e le opportunità temporali per le realizzazioni sono definite attraverso uno specifico Programma attuativo della misura bacini di accumulo a basso impatto ambientale che è programma attuativo del Piano ai sensi dell'art. 76 delle norme del PTCP.~~

~~d) il Programma attuativo dovrà essere volto all'accumulo di risorsa idrica in zona di pedecollina-pianura ed in zona appenninica e ai fini di una maggiore efficacia può essere definito per stralci o in fasi.~~

~~e) i bacini di accumulo della presente misura, in quanto realizzati attraverso l'esercizio dell'attività estrattiva, sono recepiti, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 7/2004, direttamente nei PAE comunali; coerentemente a quanto disposto dall'art. 9 delle norme del vigente PIAE, il volume di materiali utili dovrà essere computato nelle successive varianti del PIAE. Per i bacini individuati in aree di attività estrattive già inserite nel PIAE medesimo, la sistemazione finale dell'area di cava come bacino dovrà, previa ulteriori verifiche di fattibilità tecnica ed economica, essere recepita nei PAE comunali e le convenzioni in corso dovranno essere rinegoziate ai fini di tale sistemazione finale.~~

~~f) in ambito della futura pianificazione provinciale della attività estrattive (PIAE), il possibile utilizzo delle aree di cava come bacino di accumulo idrico ad uso irriguo-ambientale dovrà essere assunto quale criterio prioritario di localizzazione delle previsioni estrattive stesse.~~

~~5. Per le misure di cui al precedente comma 2 lett. c) valgono le seguenti disposizioni:~~

~~a) Le misure per il risparmio idrico volte alla tutela quantitativa della risorsa idrica sono di carattere generale e/o specificatamente rivolte al settore civile, al settore produttivo industriale/commerciale e al settore agricolo;~~

~~b) Per le misure generali:~~

~~1 - la risorsa idrica sotterranea va riservata prioritariamente per l'uso idropotabile; per tutti gli altri usi va privilegiato l'emungimento dalle falde più superficiali ad alimentazione prevalentemente stagionale;~~

~~2 - le misure per il risparmio idrico nel settore civile, industriale/commerciale, agricolo sono rivolte al duplice obiettivo del contenimento sia dei consumi idrici e sia dei prelievi dalle falde;~~

~~3 - il risparmio idrico nei settori civile, industriale/commerciale, agricolo è perseguito conformemente agli obiettivi, indirizzi e disposizioni previste al Titolo IV cap. 2 delle norme del PTA regionale ed alle seguenti disposizioni;~~

~~4 - è vietata la ricerca di acque sotterranee e la perforazione di pozzi, ad eccezione di quelli ad uso domestico, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dal competente Servizio Tecnico Regionale, ai sensi della legislazione vigente;~~

~~5 - ad eccezione delle acque prelevate ad uso domestico, ai sensi dell'art. 65 e 66 delle norme del PTA è fatto obbligo di installazione e manutenzione di dispositivi per la misurazione delle~~

~~portate e dei volumi di acqua prelevata dalle falde e dalle acque superficiali, escluso dai canali di bonifica: le attività produttive esistenti, relativamente all'utilizzo della risorsa idrica nel proprio ciclo produttivo attraverso attingimenti di acqua sotterranea, dovranno dotarsi di tale dispositivo entro 2 anni dall'entrata in vigore delle presenti norme, per le nuove attività produttive ne è fatto obbligo all'atto della concessione al prelievo da parte dell'Autorità competente; i gestori pubblici e privati delle acque utilizzate a fini irrigui ed i gestori che effettuano prelievi di acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse dovranno dotarsi di tale dispositivo per i prelievi esistenti entro 6 mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme, per i nuovi attingimenti ne è fatto obbligo all'atto della concessione al prelievo da parte dell'Autorità competente. Tali disposizioni costituiscono vincolo per il rilascio e/o rinnovo della concessione al prelievo da parte dell'Autorità competente.~~

~~c) per il risparmio idrico nel settore civile:~~

~~1 - gli Enti ed aziende competenti in materia, la Provincia ed il Comune, anche attraverso i Gestori del Servizio Idrico Integrato, dovranno attivare le opportune forme di sensibilizzazione, diffusione delle conoscenze dei metodi e modalità per il risparmio idrico in ambito domestico e le nuove tecniche e tecnologie che emergono dagli studi e ricerche di settore ed i contenuti del Piano di Conservazione di cui all'art. 64 delle norme del PTA;~~

~~2 - gli Enti competenti in materia ed il Gestore del Servizio Idrico Integrato dovranno attuare interventi finalizzati alla riduzione delle perdite di rete e interventi infrastrutturali, anche finalizzati all'aumento dell'utilizzo di acque superficiali per usi acquedottistici;~~

~~3 - il risparmio idrico per il settore civile è perseguito attraverso l'attuazione del Piano di Conservazione della Risorsa per i servizi pubblici di Reggio Emilia, conforme alle disposizioni ed indirizzi del PTA, e i relativi interventi/azioni/misure devono essere previsti nel Piano d'Ambito di cui alla normativa vigente in materia;~~

~~4 - il Gestore del Servizio Idrico Integrato, al fine del risparmio idrico nel settore civile nella fase di adduzione e distribuzione, dovrà valutare le criticità relative alle perdite di rete attraverso l'indicatore ILI (Infrastructure Leakage Index), contenuto nel Piano di Conservazione, per il raggiungimento del valore obiettivo pari a 2,7 al 2016;~~

~~d) per il risparmio idrico nel settore produttivo industriale/commerciale:~~

~~1 - il Comune in accordo con la Provincia promuove l'adozione di soluzioni tecnologiche che massimizzino il risparmio, il riuso e riciclo di acque di processo, acque di raffreddamento e di acque meteoriche attraverso sistemi di accumulo aziendali e l'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili. L'obiettivo del risparmio idrico e le relative misure sono principalmente rivolti alle attività che utilizzano la risorsa idrica nel processo produttivo;~~

~~2 - le attività industriali/commerciali che utilizzano la risorsa idrica nel proprio ciclo produttivo attraverso attingimenti di acqua sotterranea nelle zone di protezione del territorio di pedecollina pianura, settori A, B, C, D, di cui al comma 2 dell'art. 82 delle Norme di PTCP dovranno comunicare i prelievi annuali, da trasmettersi all'Autorità competente per il rilascio della concessione per il prelievo di acqua ed alla Provincia;~~

~~3 - le nuove attività produttive/commerciali o loro ampliamenti che utilizzano la risorsa idrica nel proprio ciclo produttivo attraverso attingimenti di acqua sotterranea nelle zone di protezione del territorio di pedecollina pianura, settori A, B, C, D, di cui al comma 2 dell'art. 82 delle Norme di PTCP ad eccezione di quelle localizzate in Aree Ecologicamente Attrezzate, in sede di richiesta di concessione per l'attingimento di acque sotterranee dovranno redigere un bilancio idrico aziendale che evidenzia l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili come da BAT Reference a cura dell'Ufficio Europeo EIPPCB di cui alla direttiva 96/61/CEE e i relativi documenti nazionali e direttive regionali ove esistenti, relative al risparmio idrico per la relativa attività. Tale condizione è vincolante per il rilascio della concessione per i prelievi di acque sotterranee da parte dell'Autorità competente;~~

~~e) Per il risparmio idrico nel settore agricolo:~~

~~1 - devono essere attuate le misure previste dalle norme del PTA agli artt. 66, 67, 68 e 69;~~

~~2- le aziende agricole e zootecniche che utilizzano la risorsa idrica nel proprio ciclo produttivo attraverso attingimenti di acqua sotterranea nelle zone di protezione del territorio di pedecollina pianura, settori A, B, C, D, di cui al comma 2 dell'art. 82 delle Norme PTCP dovranno comunicare i prelievi annuali effettuati, da trasmettersi all'Autorità competente per il rilascio della concessione per il prelievo di acqua ed alla Provincia;~~

~~3- i gestori pubblici e privati delle acque utilizzate a fini irrigui che effettuano attingimenti di acqua sotterranea dovranno comunicare i prelievi annuali effettuati, da trasmettersi all'Autorità competente per il rilascio della concessione per il prelievo di acqua ed alla Provincia;~~

~~4- si indirizza all'adozione delle misure gestionali e modalità ed ottimizzazione degli utilizzi delle risorse idriche tese al minor consumo di acqua, contenute, oltre che nelle norme del PTA, anche nei Piani di Conservazione per il risparmio idrico in agricoltura redatti da Consorzi di Bonifica, previsti all'art. 68 delle norme del PTA;~~

~~5- per le riconversioni colturali, e in particolare per quelle a colture a forte carattere idroesigente, è opportuno valutare i fabbisogni idrici nell'ottica di mantenerli costanti o diminuirli anche con l'adozione di sistemi e tecnologie di risparmio idrico e/o con accumulo e riutilizzo delle acque piovane e tenendo conto della vocazionalità del territorio rafforzandone i prodotti tipici. Apposita relazione illustrante tali condizioni dovrà essere presentata unitamente alla domanda di autorizzazione di tali impianti all'Autorità competente.~~

~~6- Per le misure di cui al precedente comma 2 lett. d) valgono le seguenti disposizioni:~~

~~a) i Consorzi di bonifica e di irrigazione concorrono alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione, e nell'ambito delle competenze loro attribuite attuano le misure per il risparmio idrico per il settore agricolo, che devono essere contenute o previste nei Piani di Conservazione per il risparmio idrico in agricoltura di cui all'art. 68 delle norme del PTA;~~

~~b) la Provincia effettua segnalazione di alta priorità per gli interventi proposti dai Consorzi di Bonifiche in piani o programmi, ordinari e straordinari, per reperimento di risorse finanziarie europee, nazionali, regionali o provinciali, sulla base di apposita relazione che dimostri che gli interventi suddetti consentono il risparmio idrico con il raggiungimento di una quota di almeno il 50% dei volumi idrici necessari per raggiungere gli obiettivi previsti all'anno 2016 dal PTA, relativamente al risparmio idrico sulle reti di adduzione consortili servite da reti appenniniche; in caso di mancato raggiungimento di tale quota la Provincia effettua segnalazione di alta priorità solo per i singoli interventi infrastrutturali o gestionali che prevedono risparmio idrico. La relazione illustrante i congrui volumi di risparmio idrico conseguiti annualmente deve essere trasmessa con cadenza annuale;~~

~~c) nell'attuazione degli interventi, previsti all'interno del Piano di Conservazione per il risparmio idrico in agricoltura, le scelte progettuali delle tecnologie impiantistiche, dovranno valutare anche il consumo energetico di gestione dell'impianto privilegiando, dove possibile e nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale, sistemi a basso consumo energetico coerentemente alla pianificazione energetica regionale e provinciale.~~

~~7- Per corrispondere alle misure di cui al precedente comma 2 lett. e) il PSC e gli altri strumenti urbanistici comunali, nonché le loro varianti, si uniformano alle seguenti direttive:~~

~~a) in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del PTA e del PTCP, il Comune correda il PSC con particolare riferimento alle nuove previsioni insediative e alle relative schede norma:~~

~~1- con uno studio sul bilancio idrico di area che valuti la domanda prevista e la disponibilità di risorse, la capacità del sistema fognario depurativo di convogliare gli scarichi e di trattarli, in rapporto agli obiettivi di qualità ambientale dettati dal D. Lgs. 152/06 e dalle norme del PTA;~~

~~2- con indicazioni in merito agli interventi tecnici da adottare per ridurre l'effetto della impermeabilizzazione sui tempi di corrivazione dei deflussi idrici superficiali e sulla ricarica~~

delle acque sotterranee, purché nel rispetto della sicurezza igienico-sanitaria e statica o di tutela ambientale;

~~3 - con valutazioni di ordine idraulico in merito alla capacità del reticolo di scolo e della rete dei canali di bonifica, promuovendo la disconnessione fra la rete idrografica naturale e/o rete di bonifica ed il reticolo fognario;~~

~~4 - con un indice massimo di impermeabilizzazione ovvero un valore minimo di permeabilità residua degli spazi non edificati, per tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione;~~

~~5 - con limitazioni in aree interessate da falda subaffiorante, degli interventi edilizi comportanti la realizzazione di interrati e/o seminterrati che necessitano il drenaggio in continuo delle acque di falda, e conseguente allontanamento delle stesse attraverso il sistema di drenaggio urbano; nei casi eventualmente consentiti, sono da privilegiarsi sistemi di impermeabilizzazione generalizzata da corpi di fabbrica interrati o seminterrati per evitare gli aggettamenti idrici;~~

~~6 - con disposizioni normative che, ove possibile, subordinino le nuove espansioni produttive o la riqualificazione di quelle esistenti, alla realizzazione di reti duali di adduzione ai fini dell'utilizzo di acque meno pregiate e/o all'introduzione di tecnologie per la riduzione dei consumi idrici;~~

~~b) il Comune inoltre assumerà misure specifiche, nell'ambito del RUE, quali:~~

~~1 - contenimento dell'uso della risorsa per i pubblici servizi mediante l'obbligo dell'installazione dei dispositivi di risparmio idrico riguardanti impianti termoidraulici ed idrosanitari, nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni di edifici destinati a utenze pubbliche (amministrazioni, scuole, ospedali, università, impianti sportivi, ecc.);~~

~~2 - negli ambiti di nuovo insediamento e negli ambiti da riqualificare, la realizzazione degli interventi edilizi è subordinata all'introduzione di tecnologie per la riduzione dei consumi idrici e, ove possibile, alla realizzazione di reti duali di adduzione ai fini dell'utilizzo di acque meno pregiate, coerentemente con le indicazioni dei "Requisiti volontari delle opere edilizie - uso razionale delle risorse idriche", di cui alla Del.G.R. 21/01 e di cui all'Art. 33, comma 2, della L.R. 31/2002;~~

~~3 - ulteriori disposizioni che promuovano interventi per la riduzione dei consumi idrici e l'uso razionale delle risorse idriche anche attraverso incentivazioni (procedurali, fiscali, compensative, ecc.);~~

~~e) il Comune promuove progetti di intervento finalizzati al risparmio idrico eventualmente anche in connessione con i Piani di riutilizzo delle acque reflue recuperate, di cui all'articolo 86 delle Norme di PTCP, anche attraverso progetti di riqualificazione urbana per le aree ecologicamente attrezzate, secondo gli indirizzi individuati dalle specifiche disposizioni regionali.~~

ART. 78 - RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE

1. Le misure per il riutilizzo delle acque reflue sono disciplinate al Titolo IV cap. 3 delle norme del PTA regionale.

TITOLO VIII – AREE PROTETTE E RETE NATURA 2000

ART. 79 - SISTEMA PROVINCIALE DELLE AREE PROTETTE

1. Finalità primarie del sistema provinciale delle Aree Protette recepite nel PSC sono la tutela, la conservazione, il miglioramento e la valorizzazione degli ecosistemi naturali e seminaturali, in considerazione dei valori ecologici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi, estetici ed economici che esse racchiudono, da perseguirsi mediante gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, provinciale, comunale e dell'area protetta, nonché gli specifici strumenti di gestione. Il Sistema delle aree naturali protette costituisce la struttura portante della rete ecologica di livello provinciale di cui all'art. 5.
2. Il Sistema provinciale delle Aree Protette rappresenta l'insieme delle aree di maggiore rilevanza naturalistica del territorio provinciale tutelate ai sensi della legislazione nazionale e regionale.
3. Tale Sistema, come rappresentato nella tav. P2 e P3 del PSC, può essere modificato e implementato, successivamente alla data di approvazione del PTCP, con l'istituzione di nuove aree e/o l'ampliamento di quelle esistenti e potrà comprendere nuove tipologie di Aree Protette se e in quanto previste da specifiche disposizioni normative.
4. In relazione ai disposti del comma 3 il PTCP individua le aree di reperimento in cui sono stati avviati percorsi per l'istituzione di Aree Protette (Parchi Regionali, Aree di Riequilibrio Ecologico, Paesaggi naturali e seminaturali protetti) o per l'ampliamento delle esistenti (Riserve Naturali Regionali).
5. La disciplina, in merito alla salvaguardia e valorizzazione nonché alle destinazioni e trasformazioni ammissibili del territorio compreso nelle aree protette, è stabilita dagli atti istitutivi e dai piani, programmi e regolamenti previsti dalle specifiche leggi che regolano la materia, fermi restando gli indirizzi, le direttive e prescrizioni relativi a sistemi, alle zone e agli elementi ed ambiti ivi ricadenti.
6. La Provincia istituisce le Aree di Riequilibrio Ecologico in conformità al Programma regionale di cui all'art. 12 della L.R. 6/2005 e ne attribuisce la gestione ai Comuni o ad altre forme associative ai sensi della L.R. 6/2005. I Comuni interessati da Aree di riequilibrio ecologico le recepiscono nei propri strumenti di pianificazione, ne definiscono le specifiche norme di salvaguardia e valorizzazione nonché le idonee modalità di gestione, in conformità alle disposizioni delle Norme del PTCP e ai sensi dell'art. 54, comma 4 della L.R. 6/2005, assicurano in particolare:
 - a) la prevenzione, la conservazione, ricostruzione e rinaturalizzazione degli assetti idrogeologici, paesaggistici, faunistici, degli habitat e delle associazioni vegetali e forestali presenti;
 - b) il controllo delle specie faunistiche e floristiche con la protezione di quelle autoctone minacciate di estinzione, la eliminazione di quelle alloctone, la predisposizione di habitat per l'irradiazione e la conservazione ex situ delle specie rare;
 - c) il controllo della sostenibilità ambientale relativa alle attività agro-silvo-pastorali ed, in generale, alle attività antropiche ammissibili;
 - d) il monitoraggio della qualità ambientale, dello stato dei ripristini e rinaturalizzazioni effettuati, della conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali presenti.
7. La Provincia istituisce i Paesaggi naturali e seminaturali protetti in conformità al Programma regionale di cui all'art. 12 della L.R. 6/2005, ne assume la gestione, ovvero l'attribuisce ai Comuni o ad altre forme associative che la esercitano secondo le disposizioni di legge. La definizione degli indirizzi, direttive, prescrizioni e delle modalità di gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, sarà contenuta nel relativo atto istitutivo.

ART. 80 - RETE NATURA 2000

1. Con Rete Natura 2000 si intende la rete ecologica europea costituita da un sistema di particolari zone di protezione, individuate al fine di garantire il mantenimento della biodiversità ovvero,

all'occorrenza, il ripristino degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario, ai sensi delle direttive n. 92/43/CEE e n. 2009/147CE, del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e del titolo I della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7.

2. I siti di Rete Natura 2000, individuati ~~nella Tav. P2~~ **nelle tavole di progetto** del PSC con i perimetri approvati alla data di adozione del presente Piano, sono composti da:
 - a) Siti di Importanza Comunitaria (SIC), individuati ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE, che diventeranno Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
 - b) Zone di Protezione Speciale (ZPS), individuate ai sensi della direttiva n. 2009/147CE.I siti di Rete Natura 2000 costituiscono parte integrante e strutturante della Rete Ecologica polivalente di livello Provinciale di cui all'art. 5 delle Norme PTCP.
3. Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1 la Provincia, i Comuni territorialmente interessati e tutti gli altri Enti competenti, promuovono strategie ed azioni al fine di attuare politiche di gestione territoriale sostenibile sotto il profilo ambientale, atte a garantire uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie in essi presenti, e consentire il raccordo di tali politiche con le esigenze di sviluppo socio-economico locali. Gli Enti competenti per la gestione dovranno altresì garantire azioni di monitoraggio e promuovere attività di informazione, divulgazione ed educazione ambientale, nonché una fruizione consapevole dei siti Rete Natura 2000.
4. Nei siti di Rete Natura 2000 devono essere, altresì, rispettate le Misure di Conservazione generali emanate dal Ministero e dalla Regione Emilia Romagna, nonché le Misure di Conservazione specifiche definite per ogni singolo sito. All'occorrenza potranno essere definiti appositi Piani di Gestione per un migliore e più efficace governo dei siti. Tutti i piani, i progetti e gli interventi ricadenti all'interno dei siti di Rete Natura 2000 o che possono avere incidenza su di essi sono da sottoporre a Valutazione di Incidenza, ai sensi del Titolo I della L.R. 7/2004 e della del. G.R. n. 1191 del 30/07/07. Nel caso di strumenti urbanistici comunali e dei piani di settore con valenza territoriale la Valutazione di incidenza costituisce parte integrante della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. I Comuni nel cui territorio ricadono i siti di cui al comma 2, devono individuare nei propri strumenti di pianificazione urbanistica tali aree secondo la delimitazione definita negli appositi provvedimenti amministrativi e devono effettuare scelte di uso e gestione del territorio coerenti con la valenza naturalistico-ambientale del SIC/ZSC o ZPS, nel rispetto degli obiettivi e delle misure di conservazione del medesimo. Nel caso in cui un sito di Rete Natura 2000 interessi il territorio di più Comuni, in fase di Conferenza di Pianificazione sono tenuti a partecipare tutti gli Enti locali interessati dal perimetro del sito e dovranno essere concordati obiettivi, strategie ed azioni nel rispetto degli obiettivi e delle misure di conservazione del medesimo.
6. Relativamente alla previsione di nuovi assi viari o di ammodernamento di assi viari esistenti che interferiscano con le aree di cui al 2 comma (con eccezione delle opere viarie di interesse meramente locale) gli strumenti di pianificazione nonché i relativi progetti devono garantire un alto grado di permeabilità biologica, che dovrà essere confrontabile con quella esistente, e devono altresì prevedere misure di mitigazione finalizzate alla ricostituzione della continuità dei punti critici di passaggio e al potenziamento della qualità ambientale. In particolare, vanno incentivate le soluzioni progettuali che prevedano, l'inserimento di strutture utili all'attraversamento della fauna unitamente alla costituzione, entro un'area di rispetto definita, di elementi arborei e arbustivi finalizzata al mantenimento della biodiversità presente e alla mitigazione visiva delle opere.
7. Nel Comune di Villa Minozzo ricadono il sito SIC della "Val d'Ozola e Monte Cusna", la ZPS e SIC "Abetina Reale, Alta Val Dolo", la ZPS e SIC di "Monte Prado" e la zona SIC dei "Gessi Triassici".

ART. 81 - IMPIANTI E LINEE PER LA TRASMISSIONE E LA DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

1. Il Piano individua nelle tavv. P1 e P3 gli impianti e le linee per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica a media ed alta tensione, sia esistenti che di progetto.
2. Per tutti gli impianti e le linee esistenti, di cui al comma 1, le tavole P1 e P3 indicano la fascia laterale di attenzione, la quale comporta l'obbligo di verificare, in sede di attuazione urbanistica ed edilizia, i ricettori sensibili interni alla fascia stessa, il rispetto dei limiti di induzione magnetica ai sensi della normativa vigente (DM 29 maggio 2008 fatti salvi i casi di cui al punto 3.2 dell'Allegato al decreto stesso, "Metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti").
3. Il PSC:
 - definisce specifici corridoi per la localizzazione delle linee ed impianti elettrici di valenza locale, il cui tracciato riguarda un unico territorio comunale;
 - recepisce le linee e gli impianti esistenti, nonché le fasce di cui al comma 2 ovvero può ridefinirle, come Fasce di rispetto, d'intesa con gli enti gestori, in base ai calcoli forniti dagli stessi, in modo da assicurare il conseguimento dell'obiettivo di qualità (di cui all'art. 4 del DPCM 8 luglio 2003 e successive modificazioni) sia per le nuove costruzioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti sia per i nuovi impianti nei confronti costruzioni esistenti;
 - recepisce gli aggiornamenti all'assetto di cui sopra derivanti dai programmi di sviluppo delle linee di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, in conformità alle disposizioni di cui alla legislazione vigente ed alle direttive di cui al comma seguente.
4. Ai fini dell'aggiornamento dei corridoi di cui al comma precedente, gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica presentano, entro il 31 gennaio di ogni anno alle Province e ai Comuni territorialmente interessati i rispettivi programmi di sviluppo. La Provincia provvederà, per le linee e gli impianti di interesse sovracomunale, previo confronto con i soggetti preposti alla costruzione e/o gestione delle infrastrutture, alla definizione di corridoi di fattibilità per l'individuazione delle migliori condizioni di localizzazione degli impianti ai fini paesaggistici, ambientali e sanitari. I corridoi di fattibilità avranno di norma una larghezza complessiva pari a circa 5 volte le corrispondenti fasce di rispetto stabilite dalle norme vigenti.
5. Nell'ambito dei corridoi di fattibilità di cui ai commi precedenti, nuove destinazioni d'uso sensibili (asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali, nonché edifici adibiti a permanenza di persone superiore a quattro ore giornaliere sono ammesse previa verifica dell'assenza di intralci alla fattibilità tecnica della linea e della contestuale assenza di probabili induzioni magnetiche in contrasto con l'obiettivo di qualità di cui al 4° comma.
La verifica è fatta nell'ambito di una Conferenza di Servizi convocata dal Comune con la partecipazione dell'ARPA-AUSL, dell'Esercente il Servizio elettrico e del proponente l'intervento.
6. A seguito della individuazione del tracciato definitivo in sede di autorizzazione di cui alla L.R. 10/1993 o L. 239/2004, i corridoi di fattibilità sono sostituiti dalle fasce di rispetto calcolate ai sensi della normativa vigente. Le fasce di rispetto costituiscono dotazione ecologica ed ambientale del territorio.
7. La progettazione e realizzazione delle linee elettriche AT e MT nuove o in variante alle esistenti, l'individuazione di nuove stazioni di trasformazione, nonché gli interventi di sostanziale modifica degli impianti esistenti dovrà essere effettuata nel rigoroso rispetto delle componenti ambientali, storico-culturali e paesistiche del territorio interessato, con riferimento ai contenuti del PTCP (e nello specifico alle condizioni di sostenibilità definite dal Rapporto ambientale parte D), in modo da minimizzare l'impatto ambientale ed i livelli di esposizione ai campi magnetici. Sono fatti salvi condizionamenti più restrittivi derivanti da valutazioni di impatto ambientale, se previste dalla legislazione vigente in materia, nonché le limitazioni conseguenti a provvedimenti di tutela della pubblica incolumità e salute.
La progettazione per la limitazione degli impatti sugli ecosistemi locali e quella di impatto visivo degli impianti o linee elettriche, dovrà essere effettuata avendo quale riferimento, oltre ai

contenuti delle diverse parti del PTCP, le indicazioni per l'inserimento paesaggistico delle infrastrutture elettriche di cui al comma successivo, nonché quanto potrà essere previsto da Protocolli e/o Accordi di programma tra la Regione Emilia Romagna e/o la Provincia di Reggio Emilia e gli Esercenti il Servizio elettrico.

8. Gli Enti gestori nell'esercizio delle proprie funzioni dovranno tenere conto, ovunque possibile, delle migliori soluzioni attuabili per l'inserimento paesaggistico ed ambientale delle infrastrutture anche con riferimento alla pubblicazione "Impatto delle infrastrutture tecnologiche nel territorio montano: criteri di mitigazione percettiva" (Regione Emilia-Romagna, Provincia di Reggio Emilia e Comune di Canossa, 2005), fra cui l'adozione di misure cautelative atte ad evitare elettrocuzioni dell'avifauna (ad esempio maggiori distanze fra cavi e mensole dei tralicci, posa di corde di guardia, uso di perni ed isolatori idonei, scaricatori alternativi alle corna spinterometriche per linee di media tensione).

ART. 82 - ZONE NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Ai sensi dell'art. 128, 2° comma, della legge regionale 21 aprile 1999 n. 3, il PTCP individua, nella tav. P13, le zone non idonee per la localizzazione d'impianti di smaltimento e recupero di rifiuti costituite dalla sovrapposizione cartografica delle zone di tutela paesaggistico – ambientale e degli elementi territoriali come specificati nella legenda della tavola medesima. Sono considerati impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti rispettivamente:

a) gli impianti per l'esercizio delle attività di smaltimento di cui alla Tab. B – parte IV del D.Lgs n. 152/2006;

b) gli impianti per l'esercizio delle attività di recupero di cui alla Tab. C – parte IV del D.Lgs n. 152/2006.

L'individuazione delle zone non idonee per la localizzazione d'impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui al presente articolo è prevalente su eventuali contenuti difformi del P.P.G.R. vigente alla data di adozione del presente Piano.

2. L'individuazione delle zone non idonee non si applica alle attività di recupero ambientale come definite dalla legislazione vigente in materia, consistenti nella restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici a condizione che:

a) i rifiuti non siano pericolosi;

b) il recupero

- sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente;

- sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dalle norme vigenti in materia di recupero di rifiuti non pericolosi, nonché nel rispetto del progetto sopra citato;

- sia compatibile con le caratteristiche chimico - fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare;

c) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito.

d) l'attività di recupero sia preventivamente autorizzata con procedure ordinarie o semplificate ai sensi del D.Lgs 152/06 – Parte IV.

L'individuazione delle zone non idonee di cui alla tav. P13 del PTCP, nelle aree interessate da frane quiescenti, salvo limitazioni più restrittive nel caso di sovrapposizione cartografica con altri sistemi, zone, elementi od ambiti non idonei eventualmente presenti, non si applica per gli impianti di cui all'art. 57, comma 6, lett. e) punto 2) delle Norme di PTCP (realizzazione e gestione di impianti di recupero non soggetti alle procedure di valutazione ambientale).

Valgono inoltre le deroghe ammesse dall'art. 104 delle norme del PTCP "Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive e agli impianti di lavorazione degli inerti".

3. Oltre a quanto individuato nella tav. P13 del PTCP, costituiscono zone non idonee per determinate tipologie di impianti:
 - a) per le discariche di rifiuti inerti i beni tutelati in ragione del loro interesse paesaggistico elencati dall'art. 142 del D.Lgs. 42/2004;
 - b) per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi i territori sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
 - c) in generale per tutte le attività di gestione di rifiuti pericolosi, compresi gli ampliamenti delle esistenti, i settori A delle Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina e pianura.
4. Tutti gli impianti di cui al comma 1 con eccezione per quelli indicati all'art. 6, comma 3, lett. c) punto 8) delle norme di PTCP sono da localizzarsi all'interno degli ambiti specializzati per attività produttive, preferibilmente se Aree Ecologicamente Attrezzate ai sensi dell'art. A-14 della L.R. 20/2000, e individuate come dotazioni ecologico ambientali o infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti ai sensi dell'art.15 delle Norme di PTCP. Al di fuori degli ambiti specializzati per attività produttive sono ammessi, in ambiti specificatamente destinati e classificati come dotazioni ecologico ambientali o infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, solo gli impianti di rilevanza provinciale previsti dal P.P.G.R. e comunque gli impianti di interesse pubblico di gestione rifiuti urbani. Tali ambiti fanno parte del territorio urbano. Sono fatte salve eventuali disposizioni di maggior dettaglio relative ai criteri di localizzazione definite dal P.P.G.R. Ai fini della definizione delle zone non idonee per la localizzazione d'impianti di smaltimento e recupero di rifiuti il territorio urbanizzato ed urbanizzabile con le eccezioni di cui sopra, riportato nella tav. P13 del PTCP, ha valore indicativo di massima, la sua individuazione è effettuata dagli strumenti urbanistici comunali in coerenza con le presenti Norme.

ART. 83 - ZONE DI PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO LUMINOSO

1. Il PTCP, ai sensi della L.R. 29.09.2003, n. 19 e della Direttiva applicativa a tale legge (Del. G.R. n. 2263 del 29.12.2005), tutela dall'inquinamento luminoso il sistema provinciale delle aree naturali protette, i siti di Rete Natura 2000 e gli osservatori astronomici ed astrofisici, professionali e non professionali, di rilevanza regionale o interprovinciale che svolgono attività di ricerca scientifica o di divulgazione.
2. A tal fine il PTCP identifica nella tavola P2 le seguenti Zone di Protezione dall'inquinamento luminoso, in osservanza della L.R. 29.09.2003, n. 19 e della relativa Direttiva applicativa:
 - a) le aree che costituiscono il sistema provinciale delle aree naturali protette e dei siti di Rete Natura 2000;
 - b) le aree ricomprese entro un raggio di 15 Km dall'osservatorio astronomico di Scandiano.I Comuni e gli Enti di gestione delle aree naturali protette e dei siti di Rete Natura 2000, adeguano i propri strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentari recependo tali individuazioni e le relative disposizioni di protezione definite dalla L.R. 29.09.2003, n. 19.
3. Ai Comuni competono le funzioni di cui all'art. 4 della L.R. 29.09.2003, n. 19 nonché l'applicazione degli indirizzi di buona amministrazione indicati nella citata direttiva regionale per l'applicazione della stessa L.R. 29.09.2003, n. 19.

ART. 84 - LIMITAZIONI D'USO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI

1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.
2. Fatte salve disposizioni più restrittive di cui all'art. 38 delle Norme di PTCP le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni.

È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto.

È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.

Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

3. I comuni provvedono a censire, tramite apposito Catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

ART. 85 - LIMITAZIONI RIGUARDANTI L'USO DI MEZZI MOTORIZZATI

1. Relativamente alle zone ed elementi in cui sono richiamate le disposizioni del presente articolo, l'uso di mezzi motorizzati è soggetto alle seguenti limitazioni:
 - a) nei percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di polizia, vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
 - b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
 - c) è consentito altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.
2. Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle direttive di cui al comma 1.

ART. 86 - PROTEZIONE CIVILE

1. Gli organi di Protezione civile, come definiti dalla L. 24 febbraio 1992, n. 225 e dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, della L. 3 agosto 1998, n. 267, provvedono a predisporre Piani urgenti di emergenza per le aree a rischio idraulico e idrogeologico, con priorità assegnata per quelle in cui la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale e con particolare riferimento alle analisi di cui ai Programmi di Previsione e Prevenzione provinciali. I Piani di emergenza sopra menzionati contengono le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle

popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva, anche utilizzando i sistemi di monitoraggio di cui all'art. 2 della L. 3 agosto 1998, n. 267 e all'art. 61 (Aree 267) delle Norme di PTCP.

2. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, cura i rapporti con i Comuni interessati dal Piano per l'organizzazione e la dotazione di strutture comunali di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della richiamata L. 225/1992, ovvero per la stesura dei Piani comunali ed intercomunali di Protezione Civile, secondo quanto disposto dal dettato dell'art. 108 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
3. Il comune di Villa Minozzo ha approvato il Piano Comunale di Protezione Civile Generale con delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 24/01/2006 e il Piano Comunale di Protezione Civile di emergenza per l'area a rischio idrogeologico di Lusignana, ai sensi delle leggi n. 267/1998 e n. 365/2000 con delibera di Giunta Comunale n. 99 del 08/07/2004.

ART. 87 - INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE

1. Nel sistema forestale e boschivo, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua, negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, nelle zone ed elementi di interesse storico-archeologico comma 2 lett. a), b1) e b2), nelle zone di tutela naturalistica presenti nel territorio comunale vale la prescrizione per cui è vietata, all'esterno della perimetrazione del territorio urbanizzato, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnalabili relative alle attività produttive e ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnalabili aventi finalità turistica locale.
2. Il RUE provvede anche attraverso apposite disposizioni o il rinvio a specifici piani di arredo urbano, a disciplinare l'installazione delle insegne nonché dei cartelli pubblicitari.

TITOLO IX – REGOLAMENTAZIONE DEGLI AMBITI DEL SISTEMA INSEDIATIVO

ART. 88 –CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE : TERRITORIO URBANIZZATO URBANIZZABILE E RURALE – PERIMETRAZIONI

1. Ai sensi dell'art.28 comma 2 della L.R. 20/2000, il PSC classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale. Il territorio urbanizzato è individuato come il perimetro continuo che comprende tutte le aree effettivamente edificate o comunque sistemate per usi urbani, o in corso di attuazione, e i singoli lotti interclusi.
La relativa perimetrazione è riportata nelle tavole P1 del PSC.
Il PSC individua alcuni agglomerati isolati non più funzionali all'attività agricola, già classificati come territorio urbanizzato o urbanizzabile dallo strumento urbanistico comunale vigente alla data di adozione del presente Piano, quando questi sono risultati sostenibili dal punto di vista ambientale e territoriale e quando presentano un livello di qualità urbana ed ambientale tale da non richiedere specifici interventi di riqualificazione. La normativa del RUE definisce per questi ambiti le prescrizioni e direttive da attuare per la tutela del paesaggio e dell'ambiente.
2. Ai sensi della lett.e del citato comma 2 dell'art. 28 della L.R. 20/2000 e del relativo Allegato, all'interno del territorio urbanizzato il PSC identifica, nella Tav. P1, il centro storico, gli ambiti urbani consolidati, gli ambiti da riqualificare, gli ambiti specializzati per attività produttive, il sistema delle dotazioni territoriali ed i servizi pubblici.
3. All'interno del territorio urbanizzabile il PSC identifica, nella Tav. P1, gli ambiti idonei ad ospitare nuovi insediamenti urbani e le relative nuove dotazioni territoriali e gli ambiti idonei ad essere urbanizzati quali nuovi ambiti specializzati per attività produttive e per servizi pubblici.
4. Le perimetrazioni introdotte dal PSC sono vincolanti per la definizione degli interventi in sede di POC, fatto salvo che non è considerata variante al PSC la lieve rettifica della perimetrazione effettuata in sede di POC a seguito di una valutazione dettagliata delle condizioni morfologiche del terreno e della verifica catastale dei limiti fisici delle proprietà interessate all'effettuazione degli interventi.

ART. 89 -DIMENSIONAMENTO E CRITERI DI ATTUAZIONE DEL PSC RIGUARDO ALLE PREVISIONI DI SVILUPPO DELLA FUNZIONE RESIDENZIALE E DELLE FUNZIONI COMPLEMENTARI

1. Sulla base delle valutazioni delle dinamiche demografiche e sociali e del fabbisogno abitativo illustrate nel documento preliminare e nella "Relazione Illustrativa ", il PSC definisce previsioni di sviluppo urbano per un dimensionamento programmato dell'offerta abitativa nel periodo di riferimento di 15 anni di **332** alloggi corrispondenti a $332 \times 100 = 33.200$ MQ di superficie utile .
2. Rientrano nel dimensionamento di cui al primo comma in termini di stima di massima, in quanto non precisamente quantificabili:
 - a) le potenzialità insediative realizzabili all'interno del territorio urbanizzato attraverso interventi negli ambiti consolidati e/o da riqualificare e quelle realizzabili in territorio agricolo per recupero ad usi civili di edifici esistenti (stimate in circa **50** alloggi convenzionali);
 - b) le potenzialità insediative realizzabili attraverso il completamento di Piani Urbanistici Attuativi già convenzionati e in corso di attuazione e negli ambiti soggetti a PUA confermati dal PRG (stimate in circa **79** Alloggi convenzionali);
 - c) le potenzialità insediative realizzabili negli interventi di integrazione dei tessuti residenziali nei nuclei minori (stimate in circa **51** alloggi convenzionali);
 - d) le potenzialità insediative realizzabili nelle nuove direttrici di sviluppo residenziale, comprese le quote derivanti da delocalizzazioni (stimate in circa **122** alloggi);
 - e) le potenzialità insediative realizzabili nei piani di recupero e nelle convenzioni attuative confermate dal previgente PRG (stimate in circa **30** alloggi convenzionali);

Le potenzialità di cui alla precedente lettera a) e quelle relative a piani urbanistici attuativi in corso di attuazione e/o già approvati alla data di adozione del PSC, sono attuabili anche al di fuori del POC sulla base della disciplina degli interventi ordinari che sarà stabilita dal RUE.

3. Il dimensionamento di cui al primo comma si attua, in parte attraverso l'attribuzione e la realizzazione di diritti edificatori privati, riconosciuti alle proprietà dei suoli oggetto di trasformazione urbana, e in parte attraverso l'utilizzo di diritti edificatori che il PSC pone nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, per pubblica finalità, con particolare riferimento alla realizzazione di edilizia residenziale sociale e alla delocalizzazione dei volumi incongrui, come specificato nelle schede normative d'ambito e nelle presenti Norme.
4. Per edilizia residenziale sociale (ERS) si intende prioritariamente: alloggi in locazione permanente (o di durata almeno venticinquennale), di proprietà pubblica o privata, a canone concordato, calmierato o sociale, con procedure di accesso regolate attraverso bandi ad evidenza pubblica. Ciò peraltro non esclude che possa rientrare nelle politiche per l'ERS anche la realizzazione di quote di alloggi in affitto con patto di futura vendita o di alloggi per la vendita a prezzo convenzionato. A tale riguardo l'Amministrazione Comunale assumerà per ciascun ambito le proprie determinazioni in sede di elaborazione del POC.
5. Con riferimento al dimensionamento programmabile di cui al primo comma, il PSC assume fin d'ora l'obiettivo che una parte delle residenze sia comunque costituita da ERS, al fine di assicurare un'offerta abitativa differenziata e di determinare le condizioni per una politica attiva dell'Amministrazione comunale in materia di accesso alla casa per le fasce sociali più deboli.
6. In ciascun POC sarà determinata l'offerta di ERS programmata negli ambiti per nuovi insediamenti ed eventualmente negli ambiti interessati da P.P. confermati dal PRG previgente ma non ancora attivati alla data di adozione del PSC.

ART. 90 DIMENSIONAMENTO E CRITERI DI ATTUAZIONE DEL PSC RIGUARDO ALLE DOTAZIONI DI ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI

1. Il PSC, sulla base delle analisi e considerazioni sviluppate nella Relazione illustrativa, e di quanto riportato al precedente art. 20 relativamente al dimensionamento del PSC e alla sua capacità insediativa teorica, assume i seguenti valori di riferimento per il dimensionamento complessivo delle dotazioni territoriali ed il sistema dei servizi pubblici:
 - popolazione di riferimento al momento dell'elaborazione del PSC: pari a quella anagrafica al 31-12-10, ossia **3.988** abitanti;
 - popolazione residente teorica all'orizzonte temporale di riferimento del PSC (anno 2025): in caso di piena attuazione dello sviluppo residenziale programmato: (Art. 23 delle presenti norme) = **5.072** abitanti teorici.
2. In materia di aree per attrezzature e spazi collettivi per la popolazione, la dotazione - obiettivo di PSC è stabilita pari a 55 mq. per abitante. Pertanto, la dotazione obiettivo complessiva è pari a mq **219.340** in rapporto alla popolazione attuale mentre, è pari a mq. **278.960** in rapporto alla popolazione teorica prevista all'orizzonte temporale di riferimento.
3. Poiché al momento dell'elaborazione del PSC risultano già attuate, o in corso di attuazione sulla base di convenzioni urbanistiche approvate, aree per attrezzature e spazi collettivi per circa 555.850 mq, la dotazione obiettivo è già raggiunta.
4. Pur senza escludere, ove occorra, il ricorso alle procedure di esproprio, si prevede di ottenere le aree per dotazioni territoriali di progetto, prioritariamente attraverso l'attribuzione alle aree medesime, di diritti edificatori ed il trasferimento di tali diritti edificatori con la conseguente acquisizione gratuita delle aree attraverso l'attuazione degli ambiti a strumento urbanistico attuativo e ad inserimento nel POC.
5. Il POC, con riferimento all'arco temporale della propria validità, definisce un programma di sviluppo delle dotazioni di attrezzature e spazi collettivi e definisce gli obiettivi di dotazioni da perseguire con riferimento ai diversi tipi di servizi.

Nella definizione di tali dotazioni - obiettivo, il POC formula un'articolazione e differenziazione delle dotazioni obiettivo di cui al precedente punto 2, attenendosi, ai seguenti indirizzi orientativi, pur potendo discostarsene motivatamente:

- | | |
|--|---------------------|
| - attrezzature scolastiche: | 5 mq. per abitante |
| - attrezzature di interesse collettivo, civili e religiose | 10 mq. per abitante |
| - spazi verdi e attrezzature sportive: | 35 mq. per abitante |
| - parcheggi pubblici: | 5 mq. per abitante |

6. Nella verifica delle dotazioni esistenti e previste di aree per attrezzature e spazi collettivi riferiti agli insediamenti residenziali non si tiene conto:

- delle aiuole stradali e delle aree, ancorché sistemate a verde, aventi funzioni di arredo, di mitigazione degli impatti e di ambientazione delle sedi stradali;
- dei parcheggi di urbanizzazione primaria di cui all'art. A-23 della L.R. 20/2000;
- delle aree che, ai sensi del DPR 142/2004 ricadano all'interno delle fasce di pertinenza (fascia A) di strade di tipo A, B, C, D ed E, salvo che siano destinate a parcheggi;
- delle aree, ancorché sistemate a verde, aventi la funzione di raccolta e accumulo delle acque piovane;
- delle aree comprese all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti, salvo che siano destinate a parcheggi;
- delle aree, ancorché sistemate a verde, che per le caratteristiche morfologiche o di localizzazione o per la ridotta dimensione non siano fruibili ed attrezzabili per alcuna delle funzioni elencate all'art. A-24 comma 2 della L.R. 20/2000;
- delle aree a parco pubblico ma collocate in contesto extraurbano.

Tali aree possono viceversa essere considerare dotazioni ecologiche.

7. Ai fini dello sviluppo equilibrato delle dotazioni e del raggiungimento degli obiettivi, il POC:

- verifica lo stato dei servizi e delle aree pubbliche in ciascuna località, in termini quantitativi e qualitativi e individua le principali esigenze;
- sulla base dello stato dei servizi, definisce, per ciascun intervento di nuova urbanizzazione o di riqualificazione urbana che si intende mettere in attuazione, il tipo di attrezzature e servizi pubblici da realizzare da parte dei soggetti attuatori, l'eventuale quantità di aree da cedere anche al di sopra dei valori minimi di cui al punto seguente, nonché, ove occorra, la localizzazione di tali aree (orientativa o vincolante, a seconda delle esigenze, a discrezione del POC stesso);
- individua gli eventuali ulteriori interventi (acquisizione o esproprio di aree, sistemazione di aree, realizzazione di attrezzature) da attuarsi direttamente da parte del Comune nell'arco di validità del POC stesso, la relativa quantificazione di spesa di massima e le previsioni di finanziamento.

8. Concorso alla realizzazione delle dotazioni: direttive al RUE e al POC. Per tutti gli interventi edilizi il RUE e il POC, ciascuno con riguardo agli interventi di propria competenza, stabiliscono a carico dei soggetti attuatori l'onere della realizzazione e cessione al Comune di una quantità minima di aree per attrezzature e spazi collettivi.

Tale quantità minima potrà essere articolata in relazione ai tipi di ambiti, ai tipi di interventi e ai tipi d'uso. In ogni caso, considerando che l'abitante teorico corrisponda mediamente a 37 mq. di Superficie edificabile, negli ambiti per nuovi insediamenti tale quantità non potrà comunque essere inferiore a 60. mq. ogni 100 mq. di Superficie edificabile.

9. Sono esenti da tale onere i soli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente che non comportino aumento del carico urbanistico, nonché gli interventi nell'ambito di PUA già approvati al momento dell'adozione del PSC, per i quali valgono i relativi obblighi di convenzione.

10. In applicazione dell'art. A-26 comma 7 lettere a) e c), della L.R. 20/2000, il RUE stabilisce i casi e le condizioni in cui l'onere di cui al presente articolo può essere monetizzato, nei limiti degli interventi edilizi disciplinati dal RUE stesso.
11. Negli interventi programmati dal POC ricadenti negli ambiti per nuovi insediamenti e negli ambiti da riqualificare tali quantità minime devono essere effettivamente realizzate e cedute, non potendo essere monetizzate. E' compito del POC stabilire inoltre, per ogni intervento o comparto, la quota di aree da sistemare a parcheggio pubblico e la quota da sistemare a verde pubblico ovvero da destinare ad altri tipi di servizi. Qualora siano previsti nel POC interventi ricadenti nei centri storici o negli ambiti consolidati, il POC stesso stabilisce gli eventuali casi di possibile monetizzazione parziale o totale
12. Qualora il POC stabilisca, per determinati comparti, la cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi in misura superiore ai 60 mq. ogni 100 mq. di Superficie Utile la convenzione del PUA dovrà prevedere la cessione gratuita di tali quantità eccedenti, con l'onere della loro sistemazione a carico dell'Amministrazione comunale, oppure concordandola a carico dei soggetti attuatori eventualmente a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria.
13. Gli oneri introitati in forma monetaria ai sensi del presente punto sono finalizzati alla manutenzione delle dotazioni preesistenti e alla realizzazione di nuove dotazioni da parte del Comune secondo la programmazione prevista dal POC.

ART. 91 CRITERI E DIMENSIONAMENTO DEL PSC RIGUARDO ALLE PREVISIONI DI SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SECONDARIE E TERZIARIE SPECIALIZZATE E RELATIVE DOTAZIONI

1. Il PSC definisce i criteri di localizzazione e dimensionamento delle previsioni per nuovi insediamenti specializzati per attività produttive secondarie e terziarie anche sulla base di una programmazione dell'offerta definita in forma associata fra i Comuni di Baiso, Casina, Canossa, Villa Minozzo e Vetto.
2. In base a tale programmazione sovracomunale, in comune di Villa Minozzo vengono confermate le aree produttive esistenti e di progetto del PRG previgente ad esclusione dell'ex PP7 del Capoluogo, si prevedono nuove previsioni in Capoluogo e nelle frazioni di Morsiano e di Minozzo e gli ampliamenti degli edifici artigianali, industriali, commerciali, ricadenti nei tessuti urbani consolidati da regolamentare nel RUE e nel POC.
3. Nel territorio comunale non si individuano ambiti idonei all'insediamento di stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR).
4. Il dimensionamento degli ambiti specializzati per attività produttive nel PSC è pari a MQ 16.416,66 di SU, di cui 5.846,66 mq negli ambiti in corso di attuazione di Minozzo (PP10) e Febbio (PP8); 5.490 mq nell'ambito DP1 del Capoluogo confermato dal PRG previgente; 4.080 mq negli ambiti ATP di Minozzo e Morsiano; 1.100 mq. nell'ambito ATR7 a Case Bagatti.
5. Oltre che negli ambiti specializzati, una quota di nuove superfici per attività commerciali di vicinato e di medio piccola dimensione e per attività artigianali compatibili, di servizio e terziarie potrà essere realizzata in forma distribuita negli ambiti da riqualificare e nel tessuto residenziale degli ambiti per nuovi insediamenti urbani in conformità a quanto stabilito nelle schede Normative allegata alle presenti norme e successivamente nel RUE e nel POC.

ART. 92 - SISTEMA INSEDIATIVO STORICO - OGGETTO E INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

1. Ai sensi del Capo A-II dell'Allegato "Contenuti della pianificazione" alla L.R.24.3.2000 n.20, il PSC nelle tavv. P1 e P2 individua e disciplina il Sistema insediativo storico di cui ai precedenti Artt. 48 – 49 – 50, costituito da:
 - Nuclei storici da sottoporre a disciplina particolareggiata nel RUE;
 - Nuclei di impianto storico da regolare con specifiche normative di tutela nel RUE;

- Strutture insediative storiche
- Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 sottoposti all'intervento di restauro scientifico
- Edifici di valore monumentale (EM) sottoposti nel RUE all'intervento di restauro scientifico
- Edifici di interesse storico-architettonico (ES) sottoposti nel RUE all'intervento di restauro e risanamento conservativo
- Edifici di valore ambientale (EA) sottoposti nel RUE all'intervento di ristrutturazione edilizia con vincolo alle trasformazioni planovolumetriche e/o all'intervento di restauro e risanamento conservativo
- Edifici privi di interesse ma compatibili con l'ambiente storico sottoposti nel RUE all'intervento di ristrutturazione edilizia
- Edifici in contrasto con l'ambiente storico sottoposti nel RUE all'intervento di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione morfologico - architettonica, con obbligo di demolizione senza ricostruzione delle superfetazioni precarie eventualmente esistenti
- Viabilità storica sottoposta ad interventi di salvaguardia e valorizzazione

ART. 93 - OBIETTIVI DEL PSC PER LA TUTELA E LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

1. Il PSC, in conformità agli indirizzi e alle disposizioni di carattere generale di cui ai precedenti artt. 48 – 49 – 50, tutela l'identità del territorio storico attraverso l'individuazione, la conoscenza delle caratteristiche e delle condizioni, la promozione del recupero e riuso del patrimonio edilizio, degli spazi ineditati, della viabilità e degli spazi aperti, degli altri manufatti che costituiscono testimonianza del processo di formazione ed evoluzione degli insediamenti e dell'assetto storico del territorio.
2. Il PSC promuove le potenzialità di qualificazione e sviluppo del sistema insediativo storico, attraverso la rimozione delle eventuali condizioni di degrado e sottoutilizzo, incentivando il recepimento a scala urbana e territoriale delle funzioni culturali, sociali, economiche al fine di realizzare una tutela culturale attiva di tale insieme di risorse.
3. Il PSC attua le proprie politiche di tutela del patrimonio storico-culturale sia in applicazione delle disposizioni del PTCP, sia attraverso disposizioni proprie, sviluppate e integrate dal RUE e dal POC.

ART. 94 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI NEL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

1. Tutte le unità edilizie di origine storica entro i perimetri del Sistema insediativo storico sono classificate nell'ambito del Quadro Conoscitivo, in cartografia in scala adeguata (1:1.000 o 1:2.000).
2. La disciplina degli interventi edilizi relativi al sistema insediativo storico sarà definita dal RUE che, con riferimento alla schedatura del patrimonio edilizio di interesse storico e alla classificazione contenute nel Quadro Conoscitivo, assegna le categorie di intervento per le diverse tipologie in conformità a quanto evidenziato nel precedente art. 92.
3. Il RUE specifica con maggior dettaglio le modalità di intervento per gli edifici tutelati, le norme morfologiche e gli indirizzi per il decoro delle costruzioni nell'ambito degli insediamenti storici, nel territorio rurale e nel territorio urbanizzato.

ART. 95 –NUCLEI DI IMPIANTO STORICO

1. Ai sensi dell'art.A-10 dell'Allegato "Contenuti della pianificazione" alla L.R.24.3.2000 n.20, il PSC perimetra, entro il territorio urbanizzato, i nuclei di impianto storico al fine di valorizzare l'identità delle frazioni e dei borghi e nuclei minori e favorire le politiche di recupero e riqualificazione degli stessi.

2. Per tali ambiti il PSC definisce l'obiettivo generale del consolidamento della presenza degli abitanti e delle attività insediate, favorendo l'adeguamento delle strutture esistenti, e migliorando la compatibilità con il contesto ambientale, da attuare attraverso interventi inseriti nel POC, in termini di offerta di servizi al cittadino e al visitatore, di mantenimento della residenza, di sviluppo di attività economiche compatibili, di promozione dell'identità storico-culturale e contemporanea del territorio.
3. Il RUE ha il compito di definire all'interno di questi ambiti una regolamentazione degli interventi edilizi relativa alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, agli usi ammessi, alle possibilità di ampliamento e trasformazione, alle potenzialità edificatorie, ai materiali e ai colori, al fine di eliminare situazioni incongrue e conseguire la complessiva riqualificazione degli ambiti medesimi salvaguardando gli elementi testimoniali ancora presenti della trama insediativa originaria (Catasto di impianto) e delle regole costruttive tradizionali degli ambiti montani.

ART. 96 - PRESCRIZIONI E INDIRIZZI DEFINITI DAL PSC PER IL POC ENTRO GLI AMBITI STORICI

1. Entro gli ambiti storici e nel rispetto degli obiettivi del PSC, il POC ha il compito di individuare le opportunità e potenzialità di intervento che richiedono il coordinamento di risorse e di volontà pubbliche e private, al fine di definire piani attuativi e programmi di intervento per il recupero e la valorizzazione dei centri storici.
Tali piani e programmi possono includere strumenti attuativi quali i Programmi di riqualificazione urbana ex L.R. 19/98, i Progetti di valorizzazione commerciale e i programmi di intervento locale di cui alle L.R. n.41/98, n.14/99, n.20/2005 ed altre forme di attuazione.
2. Ai fini richiamati al comma 1 l'Amministrazione può prevedere in sede di POC la stipula di Accordi con i privati e di convenzioni aventi ad oggetto le funzioni relative agli obiettivi e ai contenuti sopra richiamati.

ART. 97 - INSEDIAMENTI E INFRASTRUTTURE STORICHE DEL TERRITORIO RURALE

1. Ai sensi dell'art. A-8 dell'Allegato alla L.R.n.20/2000, il PSC recepisce ed integra nel proprio Quadro Conoscitivo i sistemi e gli immobili tutelati dal PTCP, e individua quelli di particolare interesse storico - architettonico.
2. Nel rispetto delle norme di tutela degli insediamenti e infrastrutture storici e in applicazione della disciplina del territorio rurale, il POC può prevedere interventi di valorizzazione e conservazione degli insediamenti e delle infrastrutture non urbane, attraverso progetti integrati che contemplano:
 - la trasformazione e il riuso di fabbricati esistenti non storici, in forme e secondo finalità integrate a quelle di recupero del patrimonio edilizio storico;
 - la sistemazione o il ripristino di tratti di viabilità storica, in particolare al fine di definire percorsi pedonali e ciclabili di interesse storico-culturale e paesaggistico;
 - l'inserimento di funzioni economiche e di attività in grado di concorrere alla qualificazione e al sostegno economico della gestione delle aree.

ART. 98 - EDIFICI DI VALORE STORICO - ARCHITETTONICO, CULTURALE E TESTIMONIALE

1. Ai sensi del comma 1 dell'art.A-9 della Legge 20/2000, il PSC individua nelle tavole P1 e P2 in scala 1:10.000 gli edifici di particolare pregio storico - architettonico, tra cui quelli compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs n.42 del 2004.
2. Nel rispetto delle norme di tutela degli edifici di valore storico - architettonico, culturale e testimoniale e in applicazione della disciplina del territorio urbanizzato e del territorio rurale, il POC può prevedere interventi di valorizzazione e conservazione degli insediamenti e delle infrastrutture non urbane, attraverso progetti speciali con contenuti simili a quelli previsti per gli insediamenti storici, di cui all'art. 96 che precede.

A tali fini l'Amministrazione può prevedere in sede di POC la stipula di Accordi con i privati e di convenzioni aventi ad oggetto le funzioni relative agli obiettivi e ai contenuti sopra richiamati.

ART. 99 - AMBITI URBANI CONSOLIDATI

1. Ai sensi dell'art.A-7 dell'Allegato "Contenuti della pianificazione" alla L.R.24.3.2000 n.20, il PSC perimetra, entro il territorio urbanizzato, gli ambiti urbani consolidati, costituiti dalle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un livello di qualità urbana ed ambientale tale da non richiedere specifici interventi di riqualificazione.
2. Entro gli ambiti urbani consolidati il PSC persegue politiche di qualificazione dei tessuti urbani, di incremento della sicurezza e della qualità della vita dei cittadini, di mantenimento ed evoluzione della varietà di funzioni compatibili presenti, e di miglioramento delle dotazioni territoriali.
3. Gli ambiti urbani consolidati nel territorio urbanizzato sono perimetrati nelle Tavv. P1 come ambiti territoriali continui e con caratteri di omogeneità della struttura urbana, di identità rispetto al contesto, di problematicità nel rapporto tra struttura della popolazione, attività e servizi presenti, articolandoli in :
 - Ambiti urbani consolidati residenziali all'interno del T.U.
 - Ambiti urbani residenziali urbanizzati o in corso di urbanizzazione sulla base di strumenti urbanistici preventivi.
 - Ambiti residenziali in territorio rurale (localizzati nel territorio agricolo).

Il PSC definisce per tali ambiti le politiche e gli obiettivi da perseguire, affidandone al RUE la messa a punto operativa.

4. Le trasformazioni edilizie e funzionali ammesse negli ambiti urbani consolidati sono definite dal RUE. Esso può definire attraverso apposita cartografia sub-ambiti connotati da diverse condizioni morfologiche, tipologiche e di densità edilizia, al fine di articolare la corrispondente disciplina degli interventi edilizi e degli usi ammessi promuovendo, ove necessario, il contenimento degli indici di sfruttamento urbanistico-edilizio, il contenimento delle altezze massime, la mitigazione degli impatti ambientali, l'aumento degli spazi verdi e delle aree permeabili, l'aumento delle dotazioni territoriali con particolare riferimento ai parcheggi pubblici e di pertinenza.
5. Le parti degli ambiti consolidati che richiedono interventi di adeguamento/ristrutturazione o di completamento in forma convenzionata sono perimetrare nelle tavv. P1 del PSC, che le assoggetta all'approvazione di un PUA o di un progetto di Intervento Unitario Convenzionato esteso all'intero sub-ambito e alla stipula della relativa convenzione attuativa.
6. Nel caso in cui vi sia sovrapposizione tra aree boscate e ambiti consolidati individuati nel PSC, il vincolo di cui all'art. 39 "Sistema forestale e boschivo" è prevalente sui tessuti consolidati.

ART. 100 - REQUISITI E LIMITI ALLE TRASFORMAZIONI ENTRO GLI AMBITI URBANI CONSOLIDATI

1. Il PSC definisce i fattori di criticità funzionale e ambientale, le dotazioni esistenti, gli obiettivi della pianificazione e gli indirizzi assegnati al POC e al RUE per il conseguimento dei livelli di qualità perseguiti per ciascun ambito urbano consolidato.
2. Il RUE definisce, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del PSC, norme relative alla qualità urbanistico-edilizia degli interventi (allineamenti, altezze, coerenza architettonica, caratteri tipologici, continuità degli spazi di uso pubblico, ecc.), al fine di garantire adeguate prestazioni di qualità all'insieme delle trasformazioni urbanistiche ammesse, ancorché effettuate attraverso interventi singoli in tempi diversi.
3. Il RUE può promuovere la qualità architettonica e ambientale anche attraverso la previsione di incentivi alle trasformazioni edilizie (sostituzione edilizia, recupero edilizio, ristrutturazione e

ampliamento), ed in particolare all'introduzione di tecniche di bioedilizia finalizzate al risparmio energetico e idrico, alla salubrità delle costruzioni, alla sostenibilità ambientale degli interventi.

4. Vanno in ogni caso rispettati i limiti alle trasformazioni derivanti da vincoli prescrittivi sovraordinati e dalle condizioni di rischio idrogeologico e sismico.

ART. 101 - DOTAZIONI DI LIVELLO LOCALE ENTRO GLI AMBITI URBANI CONSOLIDATI – MODIFICHE RELATIVE ALLE DOTAZIONI

1. In base agli obiettivi e agli indirizzi del PSC, il POC definisce, previa intesa con le proprietà interessate, dotazioni di livello locale da realizzare entro gli ambiti urbani consolidati, in particolare per la realizzazione di attrezzature di interesse collettivo, di spazi verdi attrezzati e di parcheggi pubblici.

L'approvazione del POC comporta la modifica alla cartografia del RUE in scala 1:2.000 con l'indicazione di tali previsioni.

2. Nel quadro della individuazione definita dal PSC e nel rispetto degli obiettivi qualitativi e quantitativi stabiliti dallo stesso PSC per le dotazioni di spazi e attrezzature pubbliche, attraverso variante al RUE possono essere definite modifiche alla destinazione di sub-aree, anche per trasformarne l'uso preesistente da "attrezzatura" o "spazio collettivo" in uno degli altri usi previsti per gli ambiti urbani consolidati. Entro tali limiti la variante al RUE non comporta modifica del PSC.

ART. 102 - ATTUAZIONE DEI PUA COMPRESI ENTRO GLI AMBITI URBANI CONSOLIDATI, APPROVATI E CONVENZIONATI ALL'ATTO DELL'ADOZIONE DEL PSC – PIANI ATTUATIVI IN ITINERE ALL'EPOCA DI ADOZIONE DEL PSC

1. Gli ambiti urbani consolidati comprendono aree urbane interessate da piani urbanistici attuativi aventi schema di convenzione approvata od in corso di attuazione. Essi sono individuati nella cartografia del PSC. Entro tali perimetri si applica fino a scadenza della convenzione in atto la normativa del PRG previgente, e restano in vigore i contenuti della convenzione.
2. Modifiche al PUA non sostanziali, vale a dire che non comportino varianti al perimetro del PUA vigente e non implicino incremento del carico urbanistico, sono approvate all'interno del quadro normativo definito dalle norme del PRG previgente e della convenzione in essere.
3. Modifiche sostanziali al PUA approvato sono possibili attraverso variante al PUA in sede di formazione del POC, se conformi alla normativa del PSC e del RUE.
4. Il PSC individua in cartografia sub-ambiti soggetti a PUA o ad interventi unitari convenzionati; i contenuti del PUA devono rispettare le disposizioni del RUE riguardo alle destinazioni d'uso, agli indici di edificabilità e alle dotazioni minime. Il POC e il PUA possono introdurre, nel rispetto dei requisiti minimi fissati dal RUE, altre specifiche disposizioni.

ART. 103 – AMBITI CONSOLIDATI IN TERRITORIO RURALE

1. Il PSC perimetra, entro il territorio urbanizzato, ambiti urbani consolidati discontinui rispetto al restante territorio urbanizzato in quanto previsti nella pianificazione vigente e derivanti da processi edificatori immersi nel territorio rurale.

Tali ambiti sono definiti consolidati in quanto, come per gli altri ambiti consolidati, anch'essi sono costituiti da parti di territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, e presentano un livello di qualità urbana ed ambientale tale da non richiedere specifici interventi di riqualificazione.

La normativa del RUE definisce per questi ambiti le prescrizioni e direttive da attuare per la tutela del paesaggio e dell'ambiente.

2. I tessuti edilizi degli ambiti consolidati in territorio rurale, sono per lo più costituiti da sequenze di lotti e di edifici isolati allineati lungo la strada, o da piccoli complessi di edifici aggregati. Per tali

ambiti il PSC definisce l'obiettivo generale del consolidamento della presenza degli abitanti e delle attività insediate, favorendo l'adeguamento delle strutture esistenti, e migliorando la compatibilità con il contesto ambientale.

3. Al fine di promuovere la riqualificazione dei tessuti abitativi prevalentemente residenziali il POC può definire programmi di adeguamento infrastrutturale e progetti di riqualificazione funzionale e ambientale, eventualmente anche, attraverso accordi con i privati.
4. Le dotazioni territoriali (realizzazione di infrastrutture, acquisizione di aree) definite in sede di POC, in particolare attraverso interventi sugli ambiti da riqualificare e sugli ambiti produttivi, possono essere utilizzate dall'Amministrazione Comunale per le finalità di riqualificazione, mitigazione e trasferimento relative agli ambiti consolidati in territorio rurale, di cui ai commi precedenti.
5. Vengono individuati nelle tavole P1 anche i lotti residenziali di completamento non attuati del PRG previgente per i quali sono fatti salvi, per un periodo transitorio di 5 anni a far data dall'entrata in vigore del presente PSC, le previsioni insediative e gli indici di sfruttamento urbanistico-edilizio della previgente strumentazione urbanistica nel rispetto, tuttavia, delle limitazioni alle trasformazioni di cui alle presenti norme per quanto attiene gli elementi di rischio idrogeologico, sismico ed idraulico; scaduto inutilmente tale periodo transitorio senza che sia stato dato inizio ai lavori di nuova edificazione, le aree sottese sono a tutti gli effetti di legge e fiscali da considerare aree agricole della medesima tipologia di quelle circostanti e gli interventi edificatori e di trasformazione sono regolati nel RUE applicando le norme di recupero per il patrimonio edilizio a destinazione residenziale civile in territorio agricolo.

ART. 104 - REQUISITI E LIMITI ALLE TRASFORMAZIONI ENTRO GLI AMBITI CONSOLIDATI IN TERRITORIO RURALE

1. Qualunque intervento negli ambiti consolidati di cui al precedente art. 103 che ecceda la ristrutturazione o l'ampliamento degli edifici esistenti è subordinato all'accertamento della funzionalità delle reti tecnologiche e alla conformità con le condizioni di sicurezza dall'inquinamento elettromagnetico e acustico previste per la riqualificazione urbanistica ed edilizia dal presente Piano.
2. Il RUE definisce le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, gli usi ammessi, le possibilità di ampliamento e trasformazione e le quantità massime di edificabilità.
3. Vanno in ogni caso rispettati i limiti alle trasformazioni derivanti da vincoli prescrittivi sovraordinati e dalle condizioni di rischio idrogeologico e sismico.

ART. 105 – AMBITI URBANI CONSOLIDATI DA RIQUALIFICARE

1. Il PSC ~~può individuare~~ **individua**, entro il territorio urbanizzato **del Capoluogo un unico ambito**, ~~gli ambiti da riqualificare~~ **ACR1**, ~~costituiti~~ **costituito** dalle parti del territorio urbanizzato caratterizzate da carenze nella struttura morfologica e funzionale e/o da condizioni di degrado, **nel quale si interviene nel rispetto della relativa scheda norma**.
2. Entro gli ambiti urbani consolidati ~~da riqualificare~~ il PSC promuove politiche **di recupero dei centri e nuclei storici e** di riorganizzazione urbanistica **diffusa**, di miglioramento della qualità architettonica e ambientale dello spazio urbano, di più equilibrata distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o infrastrutture per la mobilità, ovvero politiche integrate volte ad eliminare le condizioni di abbandono e di degrado edilizio, ambientale e sociale che eventualmente, ed in casi comunque circoscritti per il comune di Villa Minozzo, le investono.
3. Il RUE ed il POC ~~possono~~ **può** perimetrare entro gli ambiti urbani consolidati di cui al precedente art. 99 le aree da sottoporre a specifici progetti di riqualificazione e/o specifiche discipline per il miglioramento della qualità urbanistico-edilizia ed ambientale tenendo conto delle seguenti possibili articolazioni:

- a) ambiti nei quali prevedere politiche di riqualificazione diffusa, per il miglioramento della funzionalità, dell'assetto morfologico e della qualità ambientale dei tessuti urbani interessati attraverso opportune disposizioni normative;
- b) ambiti nei quali gli interventi presuppongono una trasformazione urbanistica complessiva, da realizzare attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica e rinnovo urbano, anche ai fini della soluzione di problemi di assetto e di dotazione di attrezzature e spazi pubblici riferiti al contesto urbano esterno entro cui l'ambito è inserito, **da proporre eventualmente attraverso contestuali varianti al PSC nei modi di legge**;
- c) ambiti nei quali prevalgono le esigenze di riqualificazione ambientale e realizzazione di attrezzature pubbliche per le attività all'aperto, sia attraverso la sostituzione delle attività insediate e la mitigazione degli effetti, sia attraverso la promozione della delocalizzazione ed il successivo ripristino di condizioni di qualità paragonabili a quelle dell'intorno.
4. Il PSC assegna ~~al RUE e al POC~~ il compito di perimetrare, **eventualmente attraverso contestuale variante al PSC** le aree di intervento e di definire in dettaglio le modalità di trasformazione secondo i seguenti requisiti:
- 1 Il ~~RUE e il POC~~ devono definire ciascun ambito di riqualificazione attraverso una scheda normativa d'ambito nella quale andranno precisati :
 - a) i dati metrici; i caratteri morfologici e funzionali e le condizioni attuali
 - b) le caratteristiche e la vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche
 - c) le soglie di criticità; i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi
 - d) gli obiettivi della pianificazione, le caratteristiche urbanistiche e la struttura funzionale dell'ambito
 - e) i criteri per la progettazione urbanistica ed edilizia
 - f) le funzioni ammesse
 - g) i carichi insediativi massimi ammissibili
 - h) le dotazioni territoriali e le altre prestazioni di qualità urbane richieste
 - i) gli standard di qualità ecologico-ambientale da assicurare, e le relative dotazioni richieste
 - l) gli elementi di mitigazione derivanti dalla VALSAT;
 - m) le modalità di attuazione, e la possibilità di suddivisione in sub-ambiti.
 - 2 I punti a) e b) della scheda rappresentano dati desunti dal Quadro Conoscitivo; i punti c), f), g), h), i), l), m) rappresentano prescrizioni cui il POC e gli strumenti attuativi devono attenersi in modo vincolante; i punti d) ed e) rappresentano direttive per la formazione del POC e per la definizione degli strumenti urbanistici attuativi.
 - 3 Salvo diversa scelta da motivare in sede di POC per specifiche finalità di interesse pubblico, la superficie permeabile da prevedere negli ambiti di riqualificazione e nei sub-ambiti che costituiscono loro stralci attuativi, non può essere inferiore al 30% della ST.
4. Il POC può prevedere l'acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione di immobili e/o di aree entro l'ambito da riqualificare, al fine di attuare direttamente interventi di trasformazione, sia attraverso propri investimenti che attivando il concorso di operatori mediante forme pubbliche di consultazione.
5. Negli ambiti da riqualificare, di cui al precedente 3° comma lettera b), gli interventi di eventuale nuovo insediamento e di ristrutturazione urbanistica, sono attuati previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo o di un Intervento Unitario Convenzionato estesi ad un intero comparto definito dal POC.
- In sede di POC sono definite con maggior dettaglio rispetto al PSC e al RUE le modalità di intervento e l'assetto fisico complessivo degli ambiti di riqualificazione, sui quali si prevede di

intervenire nel quinquennio, attraverso schede di assetto urbanistico relative agli ambiti da riqualificare, nel rispetto delle prescrizioni e delle direttive di cui alle presenti Norme.

6. Gli ambiti da riqualificare possono eventualmente comprendere anche aree interessate da piani particolareggiati in corso di attuazione, individuati nella cartografia del PSC per i quali si rendono necessari obiettivi di progettazione coordinata con gli ambiti consolidati confinanti.
7. Gli interventi inseriti nel POC concorrono alle dotazioni territoriali attraverso la cessione di aree e/o la realizzazione di opere extraoneri in misura proporzionale alla valorizzazione immobiliare conseguente ai diritti edificatori assegnati.
- ~~8. Entro gli ambiti urbani consolidati da riqualificare il PSC individua anche gli ambiti consolidati di vecchio impianto da riqualificare tramite PUA (ACR): in tali ambiti si interviene nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi riportati nelle specifiche schede normative.~~

ART. 106 – AMBITI PER NUOVI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

1. Il PSC perimetra, entro il territorio urbanizzato o da urbanizzare, gli ambiti per i nuovi insediamenti, costituiti dalle parti del territorio oggetto di trasformazione, caratterizzati dalla equilibrata compresenza di residenza e di attività sociali, culturali, commerciali e produttive con essa compatibili. tali ambiti sono localizzati nelle parti di territorio prossime ai tessuti urbani esistenti, oppure - in caso di interventi di sostituzione - entro il territorio occupato da edifici da demolire e ricostruire.
2. Sono definiti quattro diversi tipi di ambiti per i nuovi insediamenti:
 - ambiti di espansione residenziale del vigente PRG confermati (siglatura DR e retino rigato nero a fondo rosa)
 - ambiti di trasformazione per nuovi insediamenti a prevalente funzione residenziale (siglatura DR e retino a rigatura rossa su sfondo bianco)
 - ambiti soggetti a convenzione attuativa del vigente PRG confermati (siglatura ACA e retino a fondo rosa)
 - ambiti periurbani di trasformazione per nuova edificazione a prevalente funzione residenziale da regolare con il POC (siglatura ATR e frecce rosse su sfondo bianco)

ART. 107 – AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE SOGGETTI A PUA (DR) E AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE SOGGETTI A CONVENZIONE ATTUATIVA (ACA)

1. Il PSC perimetra nella tav.P1 gli ambiti DR e ACA di cui al presente articolo, entro i quali sono definiti obiettivi generali di trasformazione e riqualificazione del territorio e del paesaggio, attraverso progetti e programmi coordinati la cui definizione operativa e attuazione è affidata al POC, che vi applica i criteri perequativi stabiliti dal PSC, gli accordi con i privati di cui all'art.18 e le convenzioni previste della L.R.20/2000.
2. Il meccanismo attuativo è costituito dall'attribuzione di un indice perequativo di capacità edificatoria all'intero ambito, in base al quale l'assegnazione dei diritti avviene in sede di POC previa cessione al Comune delle aree relative alla realizzazione delle dotazioni territoriali e alle dotazioni ecologico-ambientali;
3. Le aree per dotazioni territoriali e per le dotazioni ecologico-ambientali vanno individuate in sede di POC di norma entro l'ambito stesso, ma possono essere individuate, in accordo con i soggetti attuatori privati, anche esternamente all'ambito nelle aree specificatamente destinate a dotazioni territoriali ed ecologico ambientali del PSC, previa assegnazione di diritti edificatori da localizzare internamente all'ambito di cui al presente articolo nel rispetto della sua capacità edificatoria massima:
4. Il PSC definisce un complesso di prescrizioni e direttive attraverso la scheda normativa di ambito, che costituisce parte integrante delle presenti norme, per l'attuazione degli interventi

urbanizzativi ed edificatori, assegnando al POC il compito di perimetrare le aree di intervento (anche come stralci funzionali degli ambiti di PSC) e di definire in dettaglio le modalità di trasformazione.

ART. 108 - REQUISITI E LIMITI ALLE TRASFORMAZIONI ENTRO GLI AMBITI DR E ACA

1. Il PSC definisce per ciascun ambito DR e ACA attraverso una scheda normativa d'ambito:
 - a) i dati metrici; i caratteri morfologici e funzionali e le condizioni attuali
 - b) le caratteristiche e la vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche
 - c) le soglie di criticità; i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi
 - d) gli obiettivi della pianificazione, le caratteristiche urbanistiche e la struttura funzionale dell'ambito
 - e) i criteri per la progettazione urbanistica ed edilizia
 - f) le funzioni ammesse
 - g) i carichi insediativi massimi ammissibili in termini di superficie utile e indicativamente in alloggi
 - h) le dotazioni territoriali e le altre prestazioni di qualità urbane richieste
 - i) gli standard di qualità ecologico-ambientale da assicurare, e le relative dotazioni richieste
 - l) gli elementi di mitigazione derivanti dalla ValSAT;
 - m) le modalità di attuazione, e la possibilità di suddivisione in sub-ambiti.
2. I punti a) e b) della scheda rappresentano dati desunti dal Quadro Conoscitivo; i punti c), f), g), h), i), l), m) rappresentano prescrizioni a cui il POC e gli strumenti attuativi devono attenersi in modo vincolante; i punti d) ed e) rappresentano direttive per la formazione del POC e per la definizione degli strumenti urbanistici attuativi.
3. Salvo diversa scelta da motivare in sede di POC per specifiche finalità di interesse pubblico, la superficie permeabile da prevedere negli ambiti DR e ACA e nei subambiti che costituiscono stralci attuativi non può essere inferiore al 30% della ST.

ART. 109 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEGLI AMBITI DR E ACA

1. Ad eccezione degli interventi ordinari di cui al comma 4 del presente articolo, entro gli ambiti DR e ACA gli interventi di nuova edificazione e quelli di trasformazione dell'esistente si attuano previo inserimento nel POC (che ne definisce contenuti specifici, modalità e termini), secondo le stesse modalità previste per gli ambiti di riqualificazione, riportate all'art.105 delle presenti Norme.
2. Negli ambiti di nuovo insediamento DR l'attuazione degli interventi avviene previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo esteso ad un intero comparto definito dal POC (anche parziale rispetto all'intera estensione dell'ambito definito dal PSC), mentre negli ambiti ACA l'attuazione degli interventi avviene previa sottoscrizione di Convenzione Attuativa.

In sede di POC sono definite con maggior dettaglio rispetto al PSC le modalità di intervento e l'assetto fisico complessivo degli ambiti DR e ACA su cui si prevede di intervenire nel quinquennio, attraverso schede di assetto urbanistico nel rispetto delle prescrizioni e delle direttive forniti dalla scheda normativa d'ambito del PSC.

Il POC può assumere il valore e gli effetti del PUA qualora contenga la definizione tecnica e procedurale degli aspetti attuativi degli interventi.
3. L'attuazione degli interventi entro gli ambiti DR e ACA è subordinata alla contestuale applicazione delle prescrizioni del PSC (schede normative relative agli ambiti) riguardanti la cessione di aree, interventi infrastrutturali ed altri contenuti convenzionali (bonifica e messa in sicurezza dei suoli, adeguamento reti infrastrutturali, realizzazione di nuove infrastrutture,

esecuzione di opere accessorie e complementari, attuazione convenzionata di interventi di edilizia abitativa, realizzazione di attrezzature e sistemazione di spazi di uso pubblico), in conformità ad una convenzione-tipo, riferita all'intero Ambito, che viene approvata dall'Amministrazione Comunale in sede di POC e che dovrà essere applicata, per le parti di competenza, da tutti gli interventi relativi agli ambiti DR e ACA inclusi nel POC.

4. Gli interventi inseriti nel POC concorrono alle dotazioni territoriali attraverso la cessione di aree e/o la realizzazione di opere extraoneri in misura proporzionale alla valorizzazione immobiliare conseguente ai diritti edificatori assegnati. Il POC effettua tale valutazione parametrando in modo omogeneo il valore degli immobili da cedere e delle infrastrutture da realizzare.
5. In tutti gli ambiti DR e ACA la quota di interventi di edilizia abitativa sociale (per l'affitto temporaneo o permanente e per la vendita, con caratteristiche e condizioni tipologiche, economiche, temporali definite dall'Amministrazione Comunale, nelle diverse forme previste dalla legislazione regionale in materia) dovrà essere definita dal POC, in relazione alle tipologie insediative previste nei progetti di intervento.
6. Il RUE disciplina per gli ambiti DR e ACA gli interventi ammessi in assenza di inserimento nel POC o prima della sua approvazione, garantendo la finalità generale di non compromettere attraverso interventi singoli non coordinati le possibilità di trasformazione e riqualificazione definite dal PSC per l'intero ambito.

ART. 110 - COORDINAMENTO DELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEGLI AMBITI DR ATTRAVERSO IL CONVENZIONAMENTO E LA DEFINIZIONE IN SEDE DI POC DELLA SCHEDA DI ASSETTO URBANISTICO

1. L'attuazione degli interventi negli ambiti DR è soggetta ad approvazione preventiva di piano attuativo esteso almeno ad un comparto perimetrato. In caso di intervento in un comparto, l'attuazione è possibile a condizione che vengano attuate, per la parte di competenza dell'intervento, le prescrizioni previste dal PSC, ed in particolare che vengano cedute all'Amministrazione Comunale le aree a destinazione pubblica individuate nella scheda di assetto urbanistico del POC, in conformità alle disposizioni del PSC.
2. In sede di POC per ciascun ambito DR di cui si prevede l'avvio dell'attuazione viene redatta una scheda di assetto urbanistico che definisce, in applicazione del PSC, la possibilità edificatoria assegnata dal POC all'Ambito, al netto eventualmente della superficie edificata esistente confermata. La scheda riporta, oltre alle prescrizioni quantitative, gli indirizzi progettuali per l'attuazione del Piano (requisiti della progettazione urbanistica): rapporti con l'ambiente, morfologia dell'intervento, usi ammessi, sistema della mobilità, ecc.
3. La scheda di assetto urbanistico del POC specificherà, ove occorra, la scheda d'ambito di PSC e dovrà contenere sia indicazioni di programmazione qualitativa e quantitativa, sia un elaborato grafico in scala 1:2.000 o 1:1.000, che rappresenti i riferimenti normativi e grafici di carattere progettuale per l'attuazione degli interventi. Edificatori.
4. La scheda di assetto urbanistico avrà carattere in parte prescrittivo, ed in parte di indirizzo; questi ultimi contenuti possono essere eventualmente modificati attraverso lo strumento di pianificazione attuativa.

I contenuti della scheda di assetto urbanistico del POC sono:

- perimetrazione dell'ambito territoriale complessivo e dei comparti di intervento
- strade carrabili di nuova realizzazione
- superfici fondiarie degli interventi di nuova edificazione ed ambiti di edificazione (senza vincoli tipologici)
- eventuali allineamenti di fronti edilizi
- parcheggi pubblici
- verde pubblico: giardino di quartiere, verde attrezzato per il gioco e lo sport

- principali percorsi pedonali e ciclabili
 - spazi pedonali pubblici e privati
 - spazi privati di pertinenza (accesso, parcheggio, verde privato)
 - eventuali edifici storici da recuperare e relative aree pertinenziali
 - eventuali edifici esistenti compatibili con il disegno urbanistico e relative aree pertinenziali.
5. La scheda di assetto urbanistico costituisce per le parti non prescrittive un'esemplificazione di applicazione delle norme del P.O.C. e del Regolamento Urbanistico-Edilizio, e come tale rappresenta strumento di indirizzo per gli operatori e di valutazione dei progetti per l'Amministrazione Comunale.
 6. I contenuti prescrittivi della scheda sono costituiti dalle scelte progettuali strutturali o che hanno influenza su altre parti del territorio: tracciati della viabilità, dimensione e localizzazione degli spazi pubblici. Le altre indicazioni costituiscono indirizzi per un'attuazione spedita e riferimenti per l'esame di eventuali proposte alternative in sede di piano attuativo.
 7. Qualora le norme del PSC (scheda d'ambito) e la scheda di assetto urbanistico del POC prevedano che le aree per il soddisfacimento delle dotazioni di spazi e attrezzature pubbliche e di infrastrutture, siano in parte reperite in comparti diversi dello stesso Ambito di nuovo insediamento, fuori dall'ambito di cui si richiede l'inserimento nel POC, la convenzione da stipulare contestualmente al piano attuativo o al progetto unitario deve prevedere le modalità di attuazione contestuale delle opere relative anche a questi comparti e dotazioni territoriali.
 8. L'attuazione attraverso piano attuativo relativo ad un comparto stralcio definito dal POC è possibile quando siano verificate la coerenza della progettazione urbanistica ed edilizia del comparto con l'assetto definito nella Scheda di assetto urbanistico del POC e della scheda di PSC relativa all'intero Ambito, e la conformità dei contenuti della convenzione sul singolo comparto (da stipulare tra Comune e soggetti interessati) con i contenuti della convenzione - tipo relativa allo stesso Ambito.
 9. Il piano attuativo deve inoltre garantire il rispetto delle dotazioni, delle quantità edificatorie, degli usi e dei requisiti urbanistici definiti dalla scheda normativa di PSC relativa all'Ambito.
 10. Nel caso in cui gli interventi su singoli comparti si attuino secondo le prescrizioni e gli indirizzi progettuali della scheda di assetto urbanistico del POC, l'attuazione può avvenire attraverso progetto unitario convenzionato riferito all'ambito territoriale di uno o più comparti, e la sua approvazione consente il rilascio - anche contestuale - delle relative concessioni edilizie.
 11. Nel caso in cui il perimetro e/o il progetto di un comparto si debbano discostare in modo non sostanziale dall'assetto proposto dalla scheda di assetto urbanistico dell'Ambito, le relative modifiche potranno essere effettuate in sede di piano attuativo del comparto corredato da una tavola di inquadramento urbanistico che dimostri la coerenza del nuovo assetto del comparto con quello complessivo dell'Ambito come individuato dalle tavole del P.O.C.
 12. In caso di modifiche sostanziali di carattere qualitativo relative ai contenuti prescrittivi della scheda di assetto urbanistico (riguardanti i percorsi stradali e/o la distribuzione delle aree di uso pubblico) che comportino una conseguente modifica di assetto strutturale dell'Ambito o conseguenze sull'assetto urbanistico di aree esterne all'ambito, il piano attuativo deve assumere il ruolo di Variante specifica di P.O.C..
 13. Fatto salvo il rispetto delle prescrizioni generali di cui alle presenti Norme, per quanto riguarda la cessione di aree o la realizzazione di opere che non siano preventivamente richieste dal PSC come condizione preliminare "extra standard" per l'attuazione degli interventi, la distribuzione tra operatori e Amministrazione comunale degli oneri relativi alla realizzazione delle altre opere infrastrutturali previste nel disegno urbanistico degli ambiti viene effettuata, sulla base di un preventivo di massima, all'atto della stipula della convenzione che regola l'attuazione degli interventi. Gli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti in base alle norme vigenti possono essere a tal fine scomputati dal valore delle opere da realizzare. Con delibera del Consiglio comunale, all'atto di approvazione della convenzione, viene determinato l'esatto ammontare

delle opere da realizzare a cura e spese dell'operatore, e l'eventuale quota di opere integrative di cui si farà carico la Pubblica Amministrazione anche attraverso fonti di finanziamento specifiche (programmi integrati, programmi di riqualificazione, ecc.).

14. La suddivisione dell'ambito oggetto di strumento urbanistico attuativo in comparti potrà essere lievemente variata successivamente all'approvazione del P.O.C. all'atto di approvazione del Piano Attuativo, in relazione ai confini proprietari o alle necessarie rettifiche rispetto alle risultanze catastali, senza che ciò costituisca variante al P.O.C. Entro il limite quantitativo del 15%, la ridistribuzione delle potenzialità edificatorie può avvenire attraverso il piano attuativo.
15. Una variazione sostanziale, che concerna cioè le quantità o le destinazioni fissate dalla scheda normativa, può avvenire soltanto secondo la procedura della Variante al P.O.C..
16. Le schede di assetto urbanistico del POC indicano per ciascuna destinazione ammessa nell'ambito le correlate possibilità d'intervento.

ART. 111- AMBITI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE URBANIZZATI O IN CORSO DI URBANIZZAZIONE SULLA BASE DI STRUMENTI URBANISTICI PREVENTIVI

1. Sono individuati graficamente nelle Tavv. P1 con rigatura trasversale nera su fondo giallo e coincidono con PUA e convenzioni attuative approvati in base alla normativa del PRG previgente, la cui attuazione non è avviata o è in corso all'epoca dell'adozione del PSC. Per tali ambiti si conservano la disciplina particolareggiata in vigore alla data di adozione del PSC ed i contenuti convenzionali in essere, fino alla scadenza della convenzione vigente.

Dopo tale scadenza, per le parti non attuate il POC definisce criteri e modalità di intervento ammesse, nel rispetto della capacità insediativa massima e delle dotazioni previste dal PUA e dalle convenzioni attuative.

2. Modifiche al PUA che non comportino varianti alle norme del PUA vigente e alle convenzioni in essere tali da non implicare incremento del carico urbanistico sono approvate all'interno del quadro normativo definito dalle norme del PRG previgente e della convenzione in essere.
3. Modifiche sostanziali al PUA approvato sono possibili attraverso variante al PUA in sede di formazione del POC, se conformi alla normativa del PSC e del RUE, allo scopo principalmente di migliorare l'assetto urbanistico del comparto per le parti non attuate e/o per promuovere di concerto con i soggetti attuatori, una riduzione del carico urbanistico ed un miglioramento qualitativo delle dotazioni territoriali.

ART. 112 - AMBITI PERIURBANI DI TRASFORMAZIONE PER NUOVA EDIFICAZIONE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE DA REGOLARE CON IL POC (ATR)

1. Coincidono con aree inedificate di ridotte dimensioni intercluse o immediatamente contigue ai centri abitati principali per le quali il PSC persegue strategie di completamento convenzionato dei tessuti edilizi a prevalente funzione residenziale ed obiettivi di riordino urbanistico-edilizio ed ambientale dei terreni liberi da edifici ma oramai sottratti ad una corretta ed efficace pratica agricola, tramite l'attivazione di interventi urbanizzativi ed edificatori coordinati e contestuali caratterizzati da bassi indici di edificabilità e da tipologie edilizie di contenuto impatto ambientale. Per detti ambiti il PSC, oltre al soddisfacimento del fabbisogno abitativo in tipologie edilizie di case singole e/o abbinata su lotto di pertinenza esclusiva, si propone il reperimento di aree pubbliche e private per il miglioramento delle dotazioni di verde ed attrezzature collettive, la realizzazione delle reti tecnologiche e di opere di mitigazione degli impatti ambientali, la ricerca degli spazi necessari a dare continuità al sistema del verde e dei percorsi ciclopedonali secondo i criteri e le prescrizioni definite per ciascun ambito nelle Schede normative allegata alle presenti norme.
2. Il PSC si attua per intervento diretto convenzionato attraverso la predisposizione di un progetto unitario di iniziativa privata i cui perimetri minimi andranno definiti nel POC ai sensi dell'art. 30 comma 10 della Lg. Rg. 20/2000 ovvero ai sensi dell'art. 11 della Lg. 241/90 e dell'art. 18 della Lg. Rg. 20/2000; tali perimetri saranno determinati sulla base degli intenti edificatori dei

proprietari compresi nell'ambito e della loro disponibilità a farsi carico della realizzazione coordinata delle opere di urbanizzazione mancanti o carenti nello stato di fatto, a cedere al Comune le aree a verde pubblico, strade e parcheggi, ad incrementare in favore del Comune la disponibilità di aree e di risorse da destinare alla realizzazione sul territorio di interventi di pubblico interesse, nonché a dar corso agli interventi edificatori sulla base di progetti unitari convenzionati a contenuto urbanistico ed edilizio con individuazione delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici in progetto.

La definizione dei perimetri minimi di intervento di cui sopra non potrà prescindere dalla funzionalità delle parti dell'ambito di PSC di volta in volta poste in attuazione se non previa esplicita rinuncia scritta dei proprietari delle aree edificabili compresi nell'ambito ma non interessati all'intervento edificatorio.

Nell'ambito dei perimetri di intervento, come sopra configurati, dovrà trovare applicazione il criterio della perequazione secondo i principi e i metodi stabiliti dal RUE.

3. Gli ambiti ATR8, ATR9, ATR11, ATR12, inseriti con l'11^a variante al PRG come lotti residenziali a volumetria definita, non sono soggetti ad inserimento nel POC, nel caso in cui sia inoltrata la richiesta di permesso di costruire in data antecedente l'adozione del POC.

ART. 113 - AMBITI PER I NUOVI INSEDIAMENTI PER DOTAZIONI TERRITORIALI E SERVIZI

1. Sono individuati graficamente nella tav. P1 e distinti da apposite retinature e sigle gli ambiti per i nuovi insediamenti finalizzati all'acquisizione di aree per la realizzazione di parchi urbani, servizi pubblici, aree ricreative all'aperto, verde sportivo. Tali ambiti definiti per nuovi insediamenti in quanto legati "concettualmente" ed operativamente alla realizzazione degli ambiti per nuovi insediamenti verranno attuati attraverso il POC. Il POC definirà la destinazione finale dell'area.

ART. 114 - AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE COMUNALI

1. Il PSC individua le parti di territorio caratterizzate, ai sensi dell'art. A-13 della L.R. n.20/2000, dalla concentrazione di attività commerciali e produttive secondo le seguenti articolazioni di ambiti prevalentemente urbanizzati o in corso di urbanizzazione:
 - a) Ambiti consolidati a prevalente funzione produttiva e terziaria (fondo viola)
 - b) Ambiti consolidati a prevalente funzione produttiva e terziaria urbanizzati o in corso di urbanizzazione sulla base di strumenti urbanistici preventivi (rigatura trasversale nera su fondo viola)
 - c) Ambiti di trasformazione per nuova edificazione a prevalente funzione produttiva da regolare con il POC (siglatura ATP e frecce viola su sfondo bianco)
 - d) Ambiti di espansione produttiva e terziaria del vigente PRG non attuati confermati (rigatura trasversale nera su fondo fucsia e siglatura DP)
2. Gli ambiti di cui alla precedente lettera a), sono in prevalenza urbanizzati alla data di adozione del Piano Strutturale; per essi sono previsti interventi di riqualificazione funzionale e ambientale, e di riuso del patrimonio edilizio esistente; gli interventi sono disciplinati dal RUE e si attuano mediante intervento edilizio diretto o in attuazione di convenzioni in essere.
3. Gli ambiti di cui alla precedente lettera b), comprendono aree interessate da piani particolareggiati approvati e/o in corso di attuazione. Entro tali perimetri si applica fino a scadenza della convenzione in atto la normativa del PRG previgente, e restano in vigore i contenuti della convenzione. Modifiche sostanziali al PUA approvato sono possibili attraverso variante al PUA in sede di formazione del POC, se conformi alla normativa del PSC e del RUE.
4. Gli ambiti di cui alla precedente lettera c), coincidono con le aree riservate all'ampliamento produttivo in corrispondenza della zona artigianale di Minozzo e di un nuovo ambito a Morsiano: in tali ambiti si interviene nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi riportati nella specifica scheda normativa.

5. Negli ambiti di cui alle precedenti lettere d), si interviene nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi riportati nelle specifiche schede normative.
6. Negli ambiti di cui alle precedenti lettere a) e b), il RUE disciplina gli interventi edilizi promuovendo la qualificazione degli insediamenti esistenti e disciplinando le variazioni delle destinazioni d'uso, secondo le seguenti prescrizioni e indirizzi:
 - gli interventi sull'esistente devono essere orientati al miglioramento delle condizioni ambientali e devono perseguire obiettivi di corretto inserimento delle costruzioni nel contesto urbanistico, limitando al minimo indispensabile la sottrazione di spazi permeabili
 - l'incremento della capacità edificatoria è possibile fino ad un massimo di $U_f = 0,65 \text{ mq/mq}$, limitando all'indispensabile l'eventuale incremento della superficie coperta e perseguendo obiettivi di corretto inserimento dei nuovi manufatti edilizi nel contesto ambientale e nel paesaggio.

ART. 115 - DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

1. Il sistema delle dotazioni territoriali individuato dal PSC comprende:
 - le attrezzature e spazi collettivi
 - le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti.
2. Le dotazioni territoriali sono di proprietà pubblica, ad eccezione:
 - degli spazi e attrezzature per il culto e per attività complementari
 - di spazi e attrezzature privati convenzionati per usi pubblici
 - delle dotazioni ecologiche di proprietà privata che concorrono alla qualificazione e tutela del territorio.
3. Le attrezzature e gli spazi collettivi sono distinti in base al rango territoriale in tre livelli:
 - servizi di livello sovracomunale: spazi e attrezzature destinati a soddisfare un bacino di utenza che esubera dai confini amministrativi del comune di appartenenza. Tali servizi sono individuati nella tav.P1 del PSC; la loro attuazione (adeguamento/trasformazione o nuova realizzazione) avviene attraverso POC;
 - servizi di livello urbano: spazi e attrezzature con bacino di utenza comunale. Essi sono individuati genericamente nella cartografia in scala 1:10.000 e 1:5.000 del PSC e la loro offerta – esistente o potenziale - viene considerata nel contesto del settore urbano di competenza. La relativa dotazione (qualitativa e quantitativa) costituisce requisito specifico del contesto urbano di appartenenza e obiettivo per la definizione del programma di opere pubbliche e degli interventi privati da prevedere nel POC; a tal fine essa può costituire oggetto di convenzionamento tra Amministrazione Comunale e operatori. Il RUE assegna alle aree di cui al presente alinea la classe tipologica (a - attrezzature collettive; b - istruzione; c - verde pubblico attrezzato e attrezzature sportive; d - parcheggi), ed eventualmente una specifica funzione.

ART. 116 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLE DOTAZIONI TERRITORIALI

1. Le dotazioni previste dal PSC possono essere attuate:
 - direttamente dall'Amministrazione Comunale, previa acquisizione dell'area necessaria e attraverso proprie fonti di finanziamento o previo accordo con privati interessati all'attuazione e alla futura gestione degli interventi e dei servizi connessi;
 - attraverso il POC, entro gli Ambiti di nuovo insediamento e gli ambiti di riqualificazione, sulla base delle indicazioni del PSC, ma secondo modalità procedurali, tecniche ed economiche definite dal POC;

- attraverso il POC, entro gli ambiti consolidati, qualora si ritenga in quella sede di promuovere entro il termine di validità del POC, sia direttamente che attraverso Accordi con i privati, interventi di adeguamento delle dotazioni esistenti nelle aree sopra citate.

ART. 117 - PARCHEGGI PUBBLICI

1. Nell'ambito dei piani attuativi in corso di completamento va garantito che alla dotazione di parcheggi pubblici prevista corrisponda un'effettiva disponibilità (sistemazione e cessione dell'area all'Amministrazione comunale).

Nella disciplina degli ambiti urbani consolidati il PSC prevede, in base alla situazione specifica dell'ambito, obiettivi di qualità nella dotazione di parcheggi ad uso pubblico, da perseguire attraverso le diverse modalità attuative (programmi di riqualificazione, interventi convenzionati, ecc.).

La dotazione di parcheggi privati nella realizzazione di nuove abitazioni deve essere tale da escludere l'esigenza di uso di spazi pubblici (bordo strade, spazi pedonali) per il parcheggio di auto dei residenti.

I nuovi interventi devono prevedere, nella sistemazione dei parcheggi pubblici principali, spazi attrezzati per le biciclette e la connessione con la rete principale dei percorsi ciclabili.

ART. 118 – AMBITO SOVRACOMUNALE PER IL PARCO NATURALISTICO DELLE FONTI DI POIANO – ATTUALMENTE COMPRESO ALL'INTERNO DEL PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO

1. Comprende le aree incluse **a suo tempo** nel progettato parco naturalistico delle fonti di Poiano, **attualmente compreso nel Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano** il cui ambito viene evidenziato da apposito perimetro riportato sulla tav. P1 di P.S.C., per le quali restano in vigore le disposizioni normative del previgente PRG che di seguito si riportano. In particolare la zona evidenziata nella cartografia si riferisce alle aree del parco riservate al recepimento delle infrastrutture minime di servizio esistenti.

2. In detto ambito si interviene in conformità ai progetti specifici predisposti dall'Ente Gestore nel rispetto della vigente legislazione urbanistica e delle norme sovraordinate del PTPR e del PTCP

2. La zona si attua previa adozione di un PUA di iniziativa pubblica tramite il quale l'Amministrazione Comunale localizzerà:

a) le zone di riserva integrale nelle quali l'ambiente naturale è da conservare in assoluto "integro" con vincolo floristico e faunistico (Biotopi);

b) le zone di riserva generale nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere, manufatti, interventi culturali che trasformino in modo incongruo lo stato dei luoghi o che siano in contrasto con le esigenze di tutela del paesaggio e di riassetto idrogeologico dei bacini;

c) le zone di protezione (o di tutela allargata) nelle quali, oltre agli interventi specifici richiesti dalle esigenze di risanamento agricolo forestale e dalle esigenze di riassetto idrogeologico, saranno consentiti anche interventi finalizzati alla costruzione delle infrastrutture e degli edifici strettamente funzionali all'esercizio del parco;

d) le zone controllate (o di preparco) nelle quali l'obiettivo di tutela è indirizzato verso il mantenimento e la valorizzazione della presenza umana e delle attività produttive dell'uomo per cui potranno essere ammessi interventi ed opere atti a garantire sia il corretto esercizio dell'agricoltura nel rispetto delle vocazioni agricole dei suoli, sia il recupero del patrimonio edilizio esistente, sia infine l'eventuale nuova costruzione di edifici ed infrastrutture purchè attuati per intervento preventivo e sottoposti al parere della Commissione Edilizia allargata per le bellezze naturali.

3. In assenza di specifici progetti di intervento elaborati dall'Ente Gestore nei modi di legge sono consentiti, per intervento diretto solo operazioni di manutenzione e ristrutturazione edilizia dell'edificato esistente e di sistemazione dell'area di pertinenza previo parere vincolante del Parco Nazionale

- ~~3. Nelle zone comprese nel perimetro del parco in attesa del PUA sono pertanto consentiti unicamente gli interventi sul patrimonio edilizio e sul suolo contemplati dagli articoli delle Norme del P.S.C. che regolamentano ciascuno degli ambiti che ricadono nel perimetro di parco.~~
- ~~4. Vanno in ogni caso rispettati i limiti alle trasformazioni derivanti da vincoli prescrittivi sovraordinati e dalle condizioni di rischio idrogeologico e sismico.~~

ART 119 - AMBITO SOVRACOMUNALE PER IMPIANTI SPORTIVI INVERNALI

1. Comprende gli ambiti territoriali, entro i quali sono localizzate le aree attrezzate e da attrezzare per attività sportive e ricreative connesse agli sport della neve, per i quali restano in vigore le disposizioni normative del previgente PRG che di seguito si riportano.
2. Gli usi ammessi sono quelli specificatamente riservati al mantenimento delle piste da sci e degli impianti di risalita esistenti e quelli aggiuntivi necessari per l'eventuale realizzazione di nuove piste e impianti di risalita, di servizi pubblici, di aree a verde attrezzato, di interventi di miglioramento agroforestale e di sistemazione idrogeologica del suolo.
3. Per intervento diretto sono consentite unicamente la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle piste esistenti e la prosecuzione delle normali pratiche colturali e forestali nel rispetto delle leggi vigenti in materia.
4. Interventi diversi da quelli di cui al comma precedente sono ammessi previa adozione di un PUA di iniziativa pubblica, fermo restando che gli interventi dovranno essere volti al miglioramento e alla ristrutturazione dello stato di fatto con possibilità di ampliamento delle strutture edilizie esistenti nella misura massima del 20%, nel rispetto dei limiti alle trasformazioni derivanti da vincoli prescrittivi sovraordinati e dalle condizioni di rischio idrogeologico e sismico.
5. La realizzazione di nuovi impianti, attrezzature e servizi, è subordinata all'approvazione di una variante al P.S.C. che individuerà le aree riservate alla realizzazione delle nuove piste, dei nuovi impianti e delle eventuali strutture edilizie necessarie al funzionamento degli stessi, e detterà la disciplina attuativa per la loro realizzazione fermi restando comunque:
 - l'obbligo dell'adozione di PUA di iniziativa pubblica;
 - la necessità di predisporre norme specifiche per l'attuazione ed il corretto inserimento dei manufatti nel contesto ambientale.

ART 120 - AMBITO SOVRACOMUNALE PER CAMPEGGIO ATTREZZATO DI FEBBIO

1. Comprende le aree riservate alla qualificazione, alla razionalizzazione e all'ampliamento del campeggio pubblico di Febbio, per le quali restano in vigore le disposizioni normative del previgente PRG che di seguito si riportano.
2. Gli usi ammessi sono quelli specifici di campeggio attrezzato con relativi impianti, servizi ed eventuale alloggio di custodia da attuarsi tramite piano particolareggiato di iniziativa pubblica corredato di relazione geologica e parere del Servizio Tecnico di Bacino affluenti del Po.
3. Indici urbanistico - edilizi e parametri insediativi:
 - a) Sm = superficie minima di intervento = area delimitata nel P.S.C.;
 - b) Superficie massima destinata a piazzale = 60% della superficie d'intervento;
 - c) eventuali attrezzature di ristoro, ricreative, di servizio, per abitazione del custode ecc = massimo 450 mq;
 - d) H max = altezza massima = m 4.50;
 - e) Parcheggi interni = numero di posti macchina almeno pari a quello delle piazzole;

f) per le altre caratteristiche tecniche e funzionali, nonché per le procedure autorizzative e per la convenzione d'esercizio si dovranno osservare i limiti ed i suggerimenti contenuti nella normativa attualmente in vigore.

4. Negli interventi relativi alla realizzazione delle attrezzature di servizio al campeggio, degli accessi e nella dislocazione delle piazzole di sosta per tende, roulotte e automezzi andranno limitati i movimenti di terra e dovrà essere rispettato l'ambiente naturale mantenendo e tutelando per quanto possibile le alberature esistenti.

~~Schede normative relative agli ambiti
di nuovo insediamento, da
riqualificare, da trasformare~~

~~COMUNE di VILLA MINOZZO~~

ELENCO

Capoluogo — AMBITO DR1 —————

Capoluogo — AMBITO DR2 —————

Minozzo — AMBITO DR3 —————

Civago — AMBITO DR4 —————

Capoluogo — AMBITO DR5 (ex PP2 - PEEP) —————

~~Febbio — AMBITO DR6 (ex PP9) —————~~ **STRALCIATO** —————

Minozzo — AMBITO ATR1 —————

Minozzo — AMBITO ATR2 —————

Razzolo — AMBITO ATR3 —————

Cerrè — AMBITO ATR4 —————

Secchio — Ca' Vecchia — AMBITO ATR5 —————

Case Pelati — Lame — AMBITO ATR6 —————

Asta — Case Bagatti — AMBITO ATR7 —————

Monte Orsaro — AMBITO ATR8 —————

Secchio — Ca' Nuova — AMBITO ATR9 —————

~~Case Zebbi — AMBITO ATR10 —————~~ **STRALCIATO** —————

Razzolo — AMBITO ATR11 —————

Razzolo — AMBITO ATR12 —————

Capoluogo — AMBITO ACR 1 (ex PR1) —————

Asta — AMBITO ACA 1 (ex Conv.5) —————

Minozzo — AMBITO ATP 1 —————

~~Morsiano — AMBITO ATP 2 —————~~ **STRALCIATO** —————

Capoluogo — AMBITO DP1 (ex PP14) —————

Civago — AMBITO ADT per campeggio di livello sovracomunale